

ANDREA PROTO PISANI

Per un nuovo codice di procedura civile

Presentazione

1. - L'articolato che si presenta costituisce la proposta per un nuovo codice di procedura civile.

Si tratta di una proposta volutamente teorica che, specie per quanto concerne il processo a cognizione piena, presuppone radicali interventi ordinamentali e organizzativi (con le spese che essi richiedono), senza dei quali sarebbe vano sperare in un processo dalla ragionevole durata.

Lo schema di codice è articolato in un titolo preliminare sui principî fondamentali dei processi giurisdizionali, un primo libro concernente le parti, il giudice e gli atti processuali, un secondo sul processo a cognizione piena, un terzo sui processi sommari, un quarto sui processi di esecuzione, un quinto sulla giurisdizione volontaria, un sesto sui modi alternativi di risoluzione delle controversie. Non sono invece trattati le notificazioni e i documenti informatici perché relativi a materie che non hanno costituito mai oggetto di mia specifica attenzione. Comunque l'intera proposta andrebbe messa all'unisono con la realizzazione del processo telematico, che però non sembrerebbe destinato ad alterarne la struttura.

Nella redazione della proposta si è cercato di tener conto delle norme e dei valori contenuti nella Costituzione e nella convenzione europea dei diritti dell'uomo, delle legislazioni dell'Europa continentale e dell'America latina, dei risultati di studi effettuati in Italia e all'estero soprattutto nel corso degli ultimi settant'anni e dell'esperienza giurisprudenziale italiana. Non si è cercata la novità per la novità e, per quanto possibile, si è cercato di utilizzare i testi e il linguaggio del codice vigente, anche nel tentativo di non buttare a mare l'imponente opera di chiarificazione dottrinale e giurisprudenziale che il codice del 1940-1942 ha suscitato.

La proposta è stata elaborata dopo quasi cinquant'anni circa di studi sul processo e portata a termine alla scadenza di quarant'anni dal mio primo corso universitario.

Viene resa pubblica in un momento in cui la realizzazione di un processo «civile» riguardo alle controversie tra privati, sembra diventata sempre più un miraggio. Essa è elaborata nello spirito di un antico monaco benedettino per non disperdere un patrimonio di cultura in attesa di tempi migliori.

2. - La presente introduzione vuole essere, più che una relazione sulle singole disposizioni, una presentazione sintetica con cui richiamare l'attenzione sulle scelte principali.

Nel titolo preliminare si è tentato di enucleare i principî fondamentali per ogni processo giurisdizionale in tema di diritto di azione, contraddittorio, strumentalità del processo, allegazione dei fatti, non contestazione e onere della prova, acquisizione e valutazione delle prove, diritto all'impugnazione, cosa giudicata e suoi limiti oggettivi, soggettivi, e temporali, stabilità dei risultati dei processi esecutivi, conciliazione, pubblicità e impulso di parte.

Nella individuazione di tali principî si è tentato sempre di cercare un ragionevole punto di equilibrio fra componente privatistica e pubblicistica del processo, senza pericolosi sbandamenti nell'una o nell'altra direzione; avendo sempre presente che la regola del «giusto processo» costituisce direttiva sia della disciplina del processo sia del suo scopo.

Le novità più importanti di questo titolo concernono l'enunciazione esplicita del principio dell'effettività della tutela e del principio del divieto di utilizzazione da parte del giudice del suo sapere privato. Principio, quest'ultimo, posto, al pari del principio della domanda, a baluardo della terzietà e imparzialità del giudice.

3. - Il primo libro, intitolato alle parti, al giudice e agli atti processuali, contiene le disposizioni tendenzialmente comuni a tutti i processi.

Quanto alle parti, le novità maggiori sono costituite dalla disciplina della procura

al difensore e dalla analitica indicazione degli ambiti di applicazione dei molti istituti che ruotano intorno alla generica espressione di processo plurisoggettivo. Stante l'intensità del dibattito in atto in questi mesi sulle c.d. azioni collettive o di gruppo si è evitato di prendere esplicitamente posizione su tale tema.

Quanto al giudice, è stata radicalmente riscritta la disciplina della rilevabilità, decisione e regime di impugnazione delle questioni di giurisdizione, competenza e designazione del giudice persona fisica; nel tentativo di realizzare un controllo preventivo e immediato (in gran parte analogo a quello previsto per il parallelo istituto della ricusazione), su questioni che coinvolgono il rispetto della garanzia del giudice naturale precostituito per legge. Particolare attenzione è stata poi riservata al tema della connessione allo scopo di favorire al massimo la trattazione simultanea ed evitare la sospensione dei processi relativi a cause dipendenti. È altresì prevista — o meglio presupposta — la realizzazione dell'ufficio del giudice con apposito segretario.

Quanto agli atti (nel cui ambito è stata inserita la disciplina della forma e della sostanza dei provvedimenti del giudice) si è introdotta una disciplina generale e completa della rimessione in termini, e si è accentuato il rilievo dello scopo degli atti medesimi.

4. - La disciplina del processo a cognizione piena di primo e secondo grado — disciplina la cui introduzione presuppone necessariamente la preventiva attuazione dei radicali interventi ordinamentali e organizzativi cui si accennava all'inizio — è articolata secondo le seguenti direttive:

- introduzione del processo con ricorso;
- costituzione del convenuto anteriormente alla prima udienza, con preclusioni relative anche alle eccezioni di merito rilevabili di ufficio e onere, sanzionato, di contestazione specifica;
- chiusura semplificata del processo in prima udienza in caso di contumacia (con disciplina modellata in coerenza con quella dei procedimenti monitori), non contestazione o riconoscimento del diritto da parte del convenuto;
- previsione di fasi preparatorie (relative a repliche, controrepliche e indicazione delle prove) differenziate a seconda che il giudice nel corso della prima udienza qualifichi la controversia come semplice o complessa;
- introduzione generalizzata dell'istituto della condanna con riserva di eccezioni;
- provvisoria efficacia della sentenza di primo grado;
- appello strutturato come rimedio non solo contro gli errori del giudice ma anche per correggere gli errori delle parti, con previsione pertanto di contestazioni tardive, nuove eccezioni e nuove prove (ma non senza pesanti conseguenze sulla disciplina delle spese);
- proponibilità con l'appello di motivi illimitati in diritto, ma limitati in fatto al controllo logico della motivazione (a meno che non siano effettuate nuove contestazioni o proposte nuove eccezioni o prove).

Quanto al ricorso per cassazione si è ritenuto che già il diritto costituzionale vigente (in via del bilanciamento tra il valore del ricorso per violazione di legge e il valore della ragionevole durata del processo) consente di limitare i ricorsi alle sole ipotesi che coinvolgono una questione di carattere generale o che sia stata risolta dal giudice di merito in contrasto con gli orientamenti della Corte di cassazione.

La revocazione è stata conservata solo come rimedio di carattere straordinario, mentre i motivi di cui ai nn. 4 e 5 del vigente art. 395 sono stati in parte trasformati in motivi di ricorso per cassazione.

Quanto alle prove è stata unificata tutta la disciplina nel codice di procedura civile, si è soppresso il giuramento suppletorio e introdotta la dichiarazione giurata della parte liberamente apprezzabile dal giudice, sono stati soppressi i rigidi limiti oggettivi e soggettivi di ammissibilità della prova testimoniale, si è data all'esibizione una disciplina ispirata all'effettività.

Si è estesa l'utilizzabilità della procedura di correzione degli errori materiali anche alle ipotesi di mancata sottoscrizione della sentenza e di omessa pronuncia anche solo sulle spese. Si è cercato di rivedere la disciplina dell'interruzione (e conseguente estinzione) nel senso di risolvere i gravi problemi in tema di diritto di

azione e di difesa che hanno dato luogo a tanti interventi della Corte costituzionale.

Disciplinato il processo (ordinario) a cognizione piena, è stato agevole sopprimere tutti i riti speciali a cognizione piena oggi esistenti ed introdurre soltanto, ove effettivamente necessario, norme processuali speciali riguardo ai processi davanti ai giudici di pace, alle controversie di lavoro e previdenza, alle controversie di locazione, alle opposizioni avverso ordinanze irrogatrici di sanzioni amministrative, alle controversie relative alla potestà parentale e al suo esercizio, ecc. (con esemplificazione, nell'ultimo titolo del secondo libro, di interventi che potrebbero essere estesi a tutti i riti speciali a cognizione piena oggi previsti dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali).

5. - Il libro terzo è dedicato ai processi sommari ed è diviso in due titoli relativi ai processi monitori (processi sommari giustificati da esigenze di economia processuale) e ai processi sommari giustificati da ragioni di urgenza.

Quanto ai procedimenti monitori, è stato introdotto il processo monitorio puro (già inserito nel nostro ordinamento tramite il decreto ingiuntivo europeo), e limitato quello documentale alle ipotesi in cui sia possibile parlare di prova scritta, sia pure con qualche smagliatura.

Il titolo secondo, relativo ai processi sommari giustificati da ragioni di urgenza, è stato diviso in tre capi. Il primo relativo al processo sommario in generale, la cui disciplina ricalca in gran parte, sia pure con non secondarie modifiche, gli art. 669 *bis* ss., ponendosi esplicitamente come contenente i principî generali applicabili a tutti i processi sommari previsti dalla legge. Il secondo capo è relativo alle ipotesi in cui il giudice debba provvedere in via sommaria senza l'accertamento di alcun *periculum in mora*; ciò si ha in tutte le ipotesi in cui sia fatto valere un diritto a contenuto o funzione esclusivamente o prevalentemente non patrimoniale (ed in particolare per tutta una serie di controversie indicate in via esemplificativa). Il terzo capo è relativo a tutti i provvedimenti sommari (cautelari) la cui ammissibilità sia subordinata all'accertamento in concreto di un *periculum in mora*; essi sono stati tutti sottoposti al regime di c.d. strumentalità attenuata, in quanto, per un verso, la distinzione tra provvedimenti anticipatori e conservativi non regge sul piano teorico posto che i provvedimenti conservativi altro non sono se non provvedimenti anticipatori parziali, mentre, per altro verso, il destinatario passivo del provvedimento cautelare conservativo è già sufficientemente tutelato dalla possibilità d'instaurare il processo a cognizione piena nonché, in caso di fatti sopravvenuti o di nuove prove, dalla possibilità di avvalersi del procedimento di revoca. Da segnalare che nel capo terzo è stato aumentato il numero dei provvedimenti cautelari tipici, e si è tra l'altro proposta l'introduzione di una denuncia di danno temuto generalizzata a tutte le ipotesi d'illecito da pericolo.

6. - Il quarto libro, relativo ai processi esecutivi, ricalca in gran parte l'impianto del terzo libro dell'attuale codice di procedura civile. Fra le modifiche di maggiore rilievo si segnalano:

— unificazione nel codice di procedura civile della disciplina oggi ripartita col codice civile;

— disciplina dell'intervento nell'espropriazione forzata, con la quale si è tentato di bilanciare il principio della *par condicio* con le esigenze di funzionalità dell'espropriazione senza incorrere in violazioni del principio di eguaglianza, anche sotto il profilo della ragionevolezza;

— riscrittura integrale della disciplina soprattutto delle opposizioni e della sospensione;

— subordinazione dell'esecuzione per consegna o per rilascio all'infungibilità del bene, e dell'esecuzione per obblighi di fare fungibili alla necessità di invadere la sfera possessoria dell'obbligato;

— introduzione di un sistema atipico di misure coercitive allo scopo di assicurare l'attuazione dei provvedimenti di condanna all'adempimento di un obbligo originario di non fare o di un obbligo di fare infungibile diverso dalla prestazione di lavoro autonomo o dipendente.

7. - Nel quinto libro è stata introdotta la disciplina della giurisdizione volontaria (e

non più degli equivoci e pericolosi procedimenti in camera di consiglio) modellata sulla base della distinzione — dovuta a Virgilio Andrioli — tra procedimenti unilaterali e bi o plurilaterali, distinzione che già era stata recepita dal d.leg. 5/03.

8. - Nel sesto libro, concernente i modi di risoluzione alternativi delle controversie, è inserito come primo titolo lo schema di un articolato di tentativo obbligatorio di conciliazione-decisione allo stato degli atti (già da me più volte prospettato; v. soprattutto *Foro it.*, 2003, V, 117 ss.). Dell'arbitrato non tratto per evitare la redazione di una ennesima proposta di riforma rispetto a una materia già riformata tre volte nel corso degli ultimi anni.

* * *

La proposta di articolato è stata redatta, fino alle disposizioni in tema di prove, da un gruppo di lavoro costituito da chi scrive e da Remo Caponi, Beatrice Gambineri, Ilaria Pagni, Giuliano Scarselli, nonché per la redazione del titolo preliminare e del primo libro, da Maria Giuliana Civinini ed Ernesto Fabiani.

I lavori si sono svolti secondo questo schema di fondo. Io elaboravo (con la sola eccezione della disciplina della astensione e ricsuzione e della condanna alle spese) una prima bozza di articolato che inviavo ai singoli componenti del gruppo. Quindi la bozza era discussa e spesso integrata e modificata a seguito dell'esame collegiale.

Successivamente l'intera proposta è stata inviata anche a Franco Cipriani, Giovanna Fabbrini, Renato Oriani, Salvatore Tondo e Nicolò Trocker.

La responsabilità delle scelte (e delle omissioni) resta esclusivamente mia anche se la redazione dell'articolato ha risentito molto dei consigli dei miei amici e colleghi che ringrazio di cuore per la loro intelligente e affettuosa collaborazione.

Un ringraziamento particolare agli amici del *Foro italiano* per avere consentito — contro ogni regola redazionale — la pubblicazione della proposta sulla prestigiosa rivista, e infine a Vincenza Giannetto, della segreteria del dipartimento di diritto privato e processuale, che con allegria e straordinaria disponibilità ha provveduto alla trascrizione dell'articolato e delle sue mille modifiche.

La proposta di riforma è dedicata a Rosanna, mia moglie, che da oltre quarantun anni mi regala la serenità necessaria anche per attendere ai miei studi e alle mie riflessioni.

--- Estremi documento ---

Archivio: foro italiano

Tipo documento: monografia

Autore: ANDREA PROTO PISANI

Titolo: Per un nuovo codice di procedura civile

Nella rivista: anno 2009, parte V, col. 1

--- Note ---

INDICE SOMMARIO

TITOLO PRELIMINARE

Principi fondamentali dei processi giurisdizionali art. 0.1-0.25

LIBRO PRIMO

Delle parti, del giudice e degli atti processuali

TITOLO PRIMO - DELLE PARTI

CAPO I - *Capacità e rappresentanza volontaria legale* .. art. 1.1-1.7

CAPO II - *Legittimazione ad agire, difesa tecnica e pubblico ministero* .. art. 1.8-1.16

CAPO III - *Litisconsorzio, cumulo di domande interventi e successione* .. art. 1.17-1.27

CAPO IV - *Dovere di lealtà e probità; spese giudiziali* art. 1.28-1.35

TITOLO SECONDO - DELLA GARANZIA DELLA TERZIETÀ E IMPARZIALITÀ DEL GIUDICE ... art. 1.36-1.39**TITOLO TERZO - DELLA GARANZIA DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE**

CAPO I - *Rilevabilità e decisione delle questioni di giurisdizione, di competenza e di designazione del giudice persona fisica* .. art. 1.40-1.44

CAPO II - *Individuazione della giurisdizione ed disciplina della ripartizione della competenza* .. art. 1.45-1.67

CAPO III - *Deroghe alla competenza per territorio per ragioni di connessione* .. art. 1.68-1.73

CAPO IV - *Deroghe alla competenza del giudice di pace per ragioni di connessione* .. art. 1.74-1.75 bis

CAPO V - *Litispendenza* art. 1.76

TITOLO QUARTO - DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE

CAPO I - *Cancelliere, ufficiale giudiziario e segretario del giudice* .. art. 1.77-1.81

CAPO II - *Consulente tecnico, custode e altri ausiliari del giudice* .. art. 1.82-1.88

TITOLO QUINTO - DEGLI ATTI PROCESSUALI

CAPO I - *Gli atti in generale* .. art. 1.89-1.94

CAPO II - *Le udienze* .. art. 1.95-1.98

CAPO III - *I provvedimenti* art. 1.99-1.104

CAPO IV - *Forma e sostanza dei provvedimenti*. art. 1.105-1.110

CAPO V - *Termini e rimessione in termini* art. 1.111-1.117

CAPO VI - *Nullità degli atti* .. art. 1.118-1.126

CAPO VII - *Delle comunicazioni e notificazioni* [...]

LIBRO SECONDO

Del processo a cognizione piena

TITOLO PRIMO - DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO

CAPO I - *Introduzione della controversia* .. art. 2.1-2.11

CAPO II - *Trattazione e decisione della controversia* .. art. 2.12-2.30

CAPO III - *Istruzione e prove*

Sezione I - *Le prove e l'istruzione in generale* .. art. 2.31-2.40

Sezione II - *Ispezione* .. art. 2.41-2.43

Sezione III - *Interrogatorio libero delle parti* art. 2.44

Sezione IV - *Confessione* .. art. 2.45-2.53

Sezione V - *Giuramento decisorio* .. art. 2.54-2.62

Sezione VI - *Dichiarazione giurata della parte* .. art. 2.63

Sezione VII - *Prova testimoniale* .. art. 2.64-2.77

Sezione VIII - *Prova documentale* .. art. 2.78-2.95

Sezione IX - *Esibizione* .. art. 2.96-2.101

Sezione X - *Riproduzione ed esperimenti* art. 2.102

Sezione XI - *Consulenza tecnica* .. art. 2.103-2.111

Sezione XII - *Presunzioni semplici* art. 2.112

CAPO IV - *Intervento dei terzi* art. 2.113-2.116

CAPO V - *Riunione dei processi* .. art. 2.117-2.118

CAPO VI - *Processo contumaciale* .. art. 2.119-2.124

CAPO VII - *Correzione e integrazione dei provvedimenti del giudice* .. art. 2.125-2.128

CAPO VIII - *Sospensione* .. art. 2.129-2.132

CAPO IX - *Interruzione* .. art. 2.133-2.141

CAPO X - *Estinzione* .. art. 2.142-2.146

TITOLO SECONDO - DELLE IMPUGNAZIONI

CAPO I - *Impugnazione in generale* .. art. 2.147-2.162

CAPO II - *Appello* .. art. 2.163-2.177

CAPO III - *Ricorso per cassazione*

Sezione I - *Provvedimenti impugnabili, ricorso e controricorso* .. art. 2.178-2.190

Sezione II - *Procedimento e provvedimenti* art. 2.191-2.209

Sezione III - *Giudizio di rinvio* .. art. 2.210-2.212

CAPO IV - *Revocazione* .. art. 2.213-2.220

CAPO V - *Opposizione di terzo* .. art. 2.221-2.225

TITOLO TERZO - NORME PROCESSUALI SPECIALI

CAPO I - *Processo davanti al giudice di pace* .. art. 2.226

CAPO II - *Controversie di lavoro subordinato o parasubordinato e di previdenza e assistenza obbligatorie* .. art. 2.227-2.234

CAPO III - *Controversie in materia di locazione e comodato di immobili urbani* .. art. 2.235-2.236

CAPO IV - *Controversie di opposizione a ordinanze irrogatrici di sanzioni amministrative* .. art. 2.237-2.240

CAPO V - *Processi minorili sulla potestà parentale* .. art. 2.241-2.242

CAPO VI - *Processi relativi alla capacità delle persone* .. art. 2.243-2.257

CAPO VII - *Processo di rendimento di conto* .. art. 2.258-2.261

CAPO VIII - *Divisione giudiziale* .. art. 2.262-2.268

LIBRO TERZO

Dei processi sommari

TITOLO PRIMO - DEL PROCEDIMENTO MONITORIO

CAPO I - *Procedimento monitorio puro* art. 3.1-3.9

CAPO II - *Procedimento monitorio documentale* art. 3.10-3.30

TITOLO SECONDO - DEI PROVVEDIMENTI PROVVISORI

CAPO I - *Processo sommario in generale* art. 3.31-3.44

CAPO II - *Provvedimenti sommari* art. 3.45-3.48

CAPO III - *Provvedimenti cautelari*

Sezione I - *Sequestro giudiziario di beni* art. 3.49-3.51

Sezione II - *Sequestro conservativo* art. 3.52-3.57

Sezione III - *Sequestri speciali* art. 3.58-3.59

Sezione IV - *Denuncia di nuova opera* art. 3.60

Sezione V - *Rimozione del pericolo di danno* . art. 3.61

Sezione VI - *Sospensione dell'efficacia di delibere .. art. 3.62*

Sezione VII - *Risarcimento anticipato del danno in caso di bisogno art. 3.63*

Sezione VIII - *Istruzione preventiva .. art. 3.64-3.68*

Sezione IX - *Provvedimenti atipici . art. 3.69*

LIBRO QUARTO

Dei processi di esecuzione

TITOLO PRIMO - *DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO .. art. 4.1-4.10*

TITOLO SECONDO - *DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA*

CAPO I - *Espropriazione forzata in generale*

Sezione I - *Oggetto dell'espropriazione .. art. 4.11-4.12*

Sezione II - *Modi e forme dell'esecuzione forzata in generale art. 4.13-4.20*

Sezione III - *Pignoramento art. 4.21-4.31*

Sezione IV - *Effetti sostanziali del pignoramento... art. 4.32-4.38*

Sezione V - *Intervento dei creditori art. 4.39-4.42*

Sezione VI - *Vendita e assegnazione art. 4.43-4.50*

Sezione VII - *Effetti sostanziali della vendita forzata e dell'assegnazione art. 4.51-4.61*

Sezione VIII - *Distribuzione della somma ricavata .. art. 4.62-4.67*

CAPO II - *Espropriazione mobiliare presso il debitore*

Sezione I - *Pignoramento art. 4.68-4.79*

Sezione II - *Intervento dei creditori art. 4.80-4.82*

Sezione III - *Vendita e assegnazione art. 4.83-4.96*

Sezione IV - *Distribuzione della somma ricavata art. 4.97-4.98*

CAPO III - *Espropriazione presso terzi*

Sezione I - *Pignoramento ed intervento .. art. 4.99-4.107*

Sezione II - *Assegnazione e vendita art. 4.108-4.110*

CAPO IV - *Espropriazione immobiliare*

Sezione I - *Pignoramento art. 4.111-4.118*

Sezione II - *Intervento dei creditori* art. 4.119-4.122

Sezione III - *Vendita e assegnazione*

§ 1 - *Disposizioni generali* art. 4.123-4.125

§ 2 - *Vendita senza incanto* art. 4.126-4.130

§ 3 - *Vendita con incanto* art. 4.131-4.146

§ 4 - *Delega delle operazioni di vendita* art. 4.147-4.148

Sezione IV - *Amministrazione giudiziaria* .. art. 4.149-4.152

Sezione V - *Distribuzione della somma ricavata...* art. 4.153

CAPO V - *Espropriazione dei beni indivisi* art. 4.154-4.156

CAPO VI - *Espropriazione contro il terzo proprietario* art. 4.157-4.159

TITOLO TERZO - DELL'ESECUZIONE FORZATA PER CONSEGNA O RILASCIO art. 4.160-4.168

TITOLO QUARTO - DELL'ESECUZIONE FORZATA DI OBBLIGHI DI FARE FUNGIBILI art. 4.169-4.173

TITOLO QUINTO - DELL'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DI FARE INFUNGIBILI, DEGLI OBBLIGHI DI NON FARE E DEGLI OBBLIGHI DI RILASCIARE DICHIARAZIONI DI VOLONTÀ . art. 4.174-4.176

TITOLO SESTO - DELLE OPPOSIZIONI E DELLA SOSPENSIONE

CAPO I - *Opposizione all'esecuzione* .. art. 4.177-4.178

CAPO II - *Opposizione agli atti esecutivi* art. 4.179-4.184

CAPO III - *Opposizione di terzi* art. 4.185-4.187

CAPO IV - *Disposizione comune alle opposizioni* .. art. 4.188

CAPO V - *Sospensione* .. art. 4.189-4.193

TITOLO SETTIMO - DELL'ESTINZIONE DEL PROCESSO..... art. 4.194-4.199

LIBRO QUINTO

Della giurisdizione volontaria .. art. 5.1-5.8

LIBRO SESTO

Dei modi alternativi di risoluzione delle controversie

TITOLO PRIMO - DEL TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE-DECISIONE ALLO STATO DEGLI ATTI .. art. 6.1-6.7

TITOLO SECONDO - DELL'ARBITRATO [...]

--- **Estremi documento** ---

Archivio: foro italiano

Tipo documento: monografia

Titolo: INDICE SOMMARIO

Nella rivista: anno 2009, parte V, col. 5

--- Note ---

TITOLO PRELIMINARE

PRINCIPI FONDAMENTALI DEI PROCESSI GIURISDIZIONALI

0.1 Diritto di azione e sua atipicità. — Tutti possono agire in giudizio per la tutela giurisdizionale dei propri diritti.

0.2 Principio della domanda. — Il giudice provvede alla tutela giurisdizionale dei diritti su domanda di parte.

0.3 Principio del contraddittorio. — Ciascuna parte ha diritto di essere ascoltata e di far valere le proprie ragioni davanti al giudice, prima di ogni decisione.

Il contraddittorio è principio inviolabile in ogni stato e grado del processo.

Il giudice non può fondare le proprie decisioni su punti di diritto o di fatto rilevate d'ufficio se non le ha prima prospettate alle parti allo scopo di provocarne il contraddittorio.

Nei casi in cui, per ragioni di effettività o efficienza, la legge consente al giudice di emanare provvedimenti aventi efficacia fuori del processo senza la preventiva audizione della controparte, a questa è attribuito il potere di ottenere in tempi rapidi il riesame del provvedimento emanato.

0.4 Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. — Il giudice si pronuncia su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa, nonché, ove intenda dichiarare l'esistenza del diritto, su tutte le eccezioni sollevate dalle parti o rilevate d'ufficio.

0.5 Pronuncia secondo diritto. — Il giudice si pronuncia sulla domanda secondo le norme di diritto, salvo che la legge disponga altrimenti.

Se la domanda riguarda diritti disponibili, il giudice, su richiesta concorde delle parti, si pronuncia secondo equità o secondo le norme di diritto individuate dalle parti.

0.6 Atipicità delle forme di tutela e divieto dell'abuso del processo. — L'interesse della parte ad una forma di tutela rende ammissibile la tutela stessa nei limiti della strumentalità fra diritto sostanziale e processo. È vietato l'abuso del processo.

0.7 Effettività della tutela giurisdizionale. — Il processo assicura la massima strumentalità dei suoi risultati rispetto al diritto sostanziale e l'effettività della tutela giurisdizionale.

0.8 Efficienza del processo civile. — È assicurato un impiego proporzionato delle risorse giudiziali rispetto allo scopo della giusta composizione della controversia entro un termine ragionevole, tenendo conto della necessità di riservare risorse agli altri processi.

0.9 Divieto per il giudice di utilizzare il proprio sapere privato. — Il giudice non può utilizzare il proprio sapere privato formatosi fuori del processo per allegare al giudizio fatti principali, fatti secondari o fonti di prova. È fatto salvo il suo potere di utilizzare le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, ma in tal caso deve provocare il preventivo contraddittorio delle parti su di esse.

0.10 Allegazione dei fatti. — I fatti sono allegati al processo, indipendentemente dalla parte cui giovano, tramite gli scritti difensivi delle parti, le dichiarazioni verbalizzate in udienza, le risposte date in sede di interrogatorio libero e le produzioni documentali.

Essi sono allegati altresì tramite le risultanze istruttorie legittimamente acquisite al processo.

0.11 Rilievo d'ufficio della rilevanza dei fatti. — La rilevanza giuridica dei fatti legittimamente allegati a norma dell'articolo precedente è rilevata d'ufficio dal

giudice, a meno che essa non sia subordinata all'esercizio del potere di parte.

0.12 Onere della prova. — L'attore ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio. Il convenuto ha l'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto stesso.

Nelle azioni di accertamento negativo grava sull'attore l'onere di provare l'inesistenza dei fatti costitutivi posti dal convenuto a fondamento del suo vanto stragiudiziale, ovvero l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto.

0.13 Rilevanza della non contestazione e della ammissione. — Nei processi relativi a diritti disponibili i fatti non specificamente contestati o ammessi non hanno bisogno di prova. La contestazione generica equivale a non contestazione.

Nei processi relativi a diritti indisponibili la non contestazione o l'ammissione sono valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

0.14 Acquisizione delle prove al processo. — Le prove sono acquisite al processo su istanza delle parti o d'ufficio nel rispetto dei principi di cui ai precedenti art. 0.9 e 0.10.

I fatti che rientrano nella comune esperienza non hanno bisogno di prova.

0.15 Valutazione delle prove. — Il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.

0.16 Diritto all'impugnazione. — La parte soccombente ha diritto ad impugnare davanti a un giudice diverso le decisioni che concedono o negano un provvedimento idoneo ad avere efficacia fuori del processo, salvo il limite del giudicato e la disciplina del ricorso per cassazione.

0.17 Cosa giudicata sostanziale. — L'accertamento del diritto fatto valere in giudizio contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto diretto e riflesso fra le parti e i loro eredi.

0.18 Limiti oggettivi della cosa giudicata sostanziale. — Qualora il diritto fatto valere in giudizio dipenda da un diverso diritto e su questo sorga questione, il giudice si pronuncia sulla questione pregiudiziale senza autorità di cosa giudicata a meno che una delle parti proponga esplicita domanda di accertamento con autorità di cosa giudicata o la legge lo imponga.

Le questioni pregiudiziali relative a stati familiari e all'esistenza di controcrediti eccepiti in compensazione sono decise sempre con autorità di cosa giudicata.

In ipotesi di rapporti complessi, qualora sia fatto valere in giudizio uno dei diritti principali derivanti dal rapporto stesso, l'autorità della cosa giudicata si estende al rapporto fondamentale.

0.19 Limiti soggettivi della cosa giudicata sostanziale. — L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato esplica efficacia anche nei confronti:

- 1) dei creditori di somme di denaro;
- 2) dei successori nel diritto controverso;
- 3) dei terzi che sono divenuti titolari di un diritto dipendente dopo l'inizio del processo;
- 4) dei terzi che siano divenuti titolari di diritti dipendenti anche prima dell'inizio del processo, ove sia stato fatto valere in giudizio uno stato familiare oppure l'efficacia del contratto da cui deriva il subcontratto di cui è titolare il terzo.

In ogni caso l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato esplica efficacia a favore dei terzi titolari di diritti dipendenti e dei terzi contitolari, attivi o passivi, del rapporto dedotto in giudizio.

0.20 Limiti temporali della cosa giudicata sostanziale. — L'accertamento del diritto fatto valere in giudizio contenuto nella sentenza passata in giudicato non preclude la rilevanza di nuovi fatti, verificatisi successivamente al momento di precisazione delle conclusioni, né l'applicazione di nuove norme di diritto entrate in vigore dopo la lettura del dispositivo o, in mancanza, della pubblicazione della sentenza.

Il giudicato non è toccato da norme di diritto sopravvenute di carattere retroattivo, né dalla successiva dichiarazione d'incostituzionalità della legge.

0.21 Stabilità dei risultati dei processi di esecuzione. — La distribuzione del ricavato, la consegna o il rilascio forzati, la costruzione o distruzione di un'opera e l'attribuzione di somme a titolo di misure coercitive non consentono ripetizione d'indebito o rimessione in pristino, a meno che il diritto sostanziale su cui si è

fondata l'esecuzione o la distribuzione sia dichiarato inesistente nel corso del giudizio di opposizione all'esecuzione o in sede di distribuzione nonché, in caso di titolo esecutivo giudiziale, nel corso del processo di cognizione in cui si è formato.

0.22 Conciliazione giudiziale. — È compito del giudice tentare di conciliare le parti.

A tal fine egli può anche, col consenso delle parti, affidare a terzi il compito di tentare la conciliazione.

0.23 Pubblicità delle udienze. — Le udienze sono pubbliche, salvo i casi espressamente previsti dalla legge a tutela dei minori, della vita privata o dell'ordine pubblico.

0.24 Impulso di parte. — I processi procedono su impulso di parte, salvo che la legge disponga altrimenti.

0.25 Dovere di lealtà e probità. — Le parti, i difensori e il giudice hanno il dovere di comportarsi nel processo con lealtà e probità.

--- Estremi documento ---

Archivio: foro italiano

Tipo documento: monografia

Nella rivista: anno 2009, parte V, col. 9

--- Note ---

LIBRO PRIMO
DELLE PARTI, DEL GIUDICE
E DEGLI ATTI PROCESSUALI
TITOLO PRIMO

Delle parti

CAPO I

Capacità e rappresentanza volontaria o legale

1.1 Capacità di essere parte. — È capace di essere parte chi ha la soggettività giuridica.

Il difetto di capacità di essere parte è rilevato anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo.

1.2 Capacità processuale. — Sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere.

Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti stanno in giudizio rappresentate, assistite e autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità.

Le persone giuridiche, le società senza personalità giuridica, le associazioni non riconosciute, i comitati, i condomini degli edifici, i patrimoni separati stanno in giudizio per mezzo di chi li rappresenta.

1.3 Rappresentanza processuale volontaria. — La rappresentanza processuale volontaria deve essere conferita espressamente per iscritto.

Tale potere si presume conferito, fino a prova contraria, al procuratore generale di chi non ha residenza, domicilio o sede nella Repubblica.

1.4 Difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione. — Quando il giudice rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della parte o della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza ovvero per il rilascio delle necessarie autorizzazioni.

La sanatoria entro il termine fissato dal giudice ha efficacia retroattiva.

L'autorizzazione può sopravvenire in qualsiasi momento anteriore alla definizione del processo.

1.5 Curatore speciale. — Se manca la persona cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, e vi sono ragioni di urgenza, può essere nominato un curatore speciale finché subentra colui cui spetta la rappresentanza o assistenza.

Si procede, anche su segnalazione del giudice, alla nomina di un curatore speciale al rappresentato quando vi è conflitto di interessi col rappresentante.

1.6 Istanza di nomina del curatore speciale. — La nomina del curatore speciale di

cui all'articolo precedente può in ogni caso essere chiesta dal pubblico ministero. Può essere richiesta anche dalla persona che deve essere rappresentata o assistita, sebbene incapace, nonché dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.

Può essere inoltre chiesta da qualunque altra parte in causa che vi abbia interesse.

1.7 *Provvedimento di nomina del curatore speciale.* — L'istanza per la nomina del curatore speciale si propone al presidente dell'ufficio giudiziario davanti al quale s'intende proporre la causa.

Il giudice, assunte se del caso le opportune informazioni e sentite le persone interessate, provvede nelle forme degli art. 5.1 ss. Il provvedimento è comunicato al pubblico ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace.

CAPO II

Legittimazione ad agire, difesa tecnica e pubblico ministero

1.8 *Legittimazione ad agire.* — È legittimato ad agire chiunque si affermi o sia affermato titolare attivo o passivo del diritto fatto valere in giudizio, salve le disposizioni sul titolo esecutivo.

Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge nessuno può agire o essere convenuto in nome proprio per un diritto altrui.

Il difetto di legittimazione ad agire è rilevato anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo.

1.9 *Difensore.* — Salvi i casi espressamente previsti dalla legge le parti non possono stare in giudizio se non rappresentate da un avvocato legalmente esercente.

La parte o la persona che la rappresenta o assiste, se ha la qualità di avvocato, può stare in giudizio senza la rappresentanza di altro difensore.

Nei giudizi davanti alla Corte di cassazione la parte deve essere rappresentata da un avvocato iscritto nell'apposito albo.

Qualora la parte stia personalmente in giudizio senza averne il potere si applicano il 1° e il 2° comma dell'art. 1.4.

1.10 *Procura del difensore.* — La procura si presume conferita sulla base della semplice affermazione dell'avvocato.

Su richiesta della controparte, la procura dev'essere prodotta entro il termine fissato dal giudice. In caso di mancata produzione si applica l'art. 1.4, 1° e 2° comma.

La procura può essere conferita anche con scrittura privata autenticata dal difensore.

1.11 *Poteri del difensore.* — Quando la parte sta in giudizio rappresentata da un avvocato, questi può compiere e ricevere, nell'interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati.

In ogni caso non può compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.

1.12 *Revoca e rinuncia alla procura.* — La procura può essere sempre revocata e l'avvocato può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione dell'avvocato.

1.13 *Azione del pubblico ministero.* — Il pubblico ministero esercita l'azione nei casi stabiliti dalla legge.

1.14 *Intervento del pubblico ministero.* — Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, in tutte le cause che avrebbe potuto proporre nonché in tutte quelle riguardanti lo stato e la capacità delle persone, escluse le cause matrimoniali.

1.15 *Poteri del pubblico ministero.* — Il pubblico ministero ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per esse.

1.16 *Astensione del pubblico ministero.* — Ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile si applicano le disposizioni del presente codice relative all'astensione e ricsuzione dei giudici.

CAPO III

Litisconsorzio, cumulo di domande, interventi e successione

1.17 Litisconsorzio facoltativo. — Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause esiste connessione per pregiudizialità, per incompatibilità, per l'oggetto o per il titolo da cui dipendono oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni.

Nel caso di connessione per identità di titolo o di questioni, il giudice dispone, nel corso della trattazione o della decisione, la separazione delle cause se vi è istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe il processo.

1.18 Pluralità di domande fra le stesse parti. — Fra le stesse parti possono proporsi nello stesso processo più domande anche non altrimenti connesse, purché sia osservata, nel caso di domande proposte dallo stesso attore, la norma di cui all'art. 1.51, 2° comma.

In caso di connessione meramente soggettiva e per identità di titolo o questioni si applica il 2° comma dell'articolo precedente.

1.19 Litisconsorzio necessario. — Più parti devono agire o essere convenute nello stesso processo:

- 1) quando la domanda sia stata proposta da o contro un legittimato straordinario;
- 2) quando, in caso di deduzione in giudizio di rapporti plurisoggettivi, il provvedimento richiesto dall'attore sarebbe privo di utilità senza la partecipazione al processo delle più parti.

Se il processo è promosso da alcune o contro alcune soltanto delle parti, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito. L'integrazione tempestiva del contraddittorio determina sanatoria retroattiva.

1.20 Intervento volontario. — Ciascuno può intervenire in un processo fra altre persone per fare valere in giudizio, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto connesso per incompatibilità, per titolo o oggetto ovvero per identità di questioni.

Il legittimato straordinario e il titolare di un diritto o di un obbligo giuridicamente dipendente da quello oggetto del processo, possono intervenire per sostenere le ragioni di una delle parti.

Gli intervenienti hanno tutti i poteri delle parti originarie e li esercitano nelle stesse forme che la legge stabilisce per esse.

Il terzo di cui al 2° comma, anche se non intervenuto nel processo di primo grado, ha il potere di proporre appello contro la sentenza che abbia efficacia contro di lui, salvo in ogni caso il potere d'intervenire in appello o di proporre successivamente opposizione di terzo revocatoria contro la sentenza.

1.21 Intervento su istanza di parte; chiamata in garanzia. — Ciascuna delle parti può chiamare in causa un terzo per proporre nei suoi confronti una domanda connessa ai sensi del 1° comma dell'articolo precedente.

Può altresì chiamare in causa un terzo titolare di un diritto o obbligo dipendente, e in tal caso può anche limitarsi ad invitare il terzo a partecipare al processo al solo scopo di rendergli opponibile la sentenza.

1.22 Intervento per ordine del giudice. — Il giudice dispone l'intervento di terzi quando ritiene opportuno, per il miglior funzionamento della dialettica processuale, che un terzo titolare di un diritto od obbligo pregiudiziale o dipendente, ovvero connesso per identità di oggetto e di titolo con quello del processo originario, partecipi al processo.

1.23 Estromissione del garantito. — Se il garante contro il quale non è stata proposta domanda di regresso compare e accetta di assumere la causa in luogo del garantito, questi può chiedere, qualora le altre parti non si oppongono, la propria estromissione. Questa è disposta dal giudice con ordinanza. La sentenza di merito pronunciata nel giudizio spiega i suoi effetti anche contro l'estromesso.

1.24 Estromissione dell'obbligato. — Se è controverso solo a quale di più parti debba eseguirsi una prestazione, e l'obbligato si dichiara pronto ad eseguirla a chi risulterà averne diritto, il giudice, su istanza dell'obbligato, dispone il deposito del bene o della somma dovuta e, dopo il deposito, se le altre parti vi consentono, estromette con ordinanza l'obbligato dal processo. La sentenza di merito

pronunciata nel giudizio spiega i suoi effetti anche contro l'estromesso.

1.25 Successione nel processo in caso di morte di una parte. — In caso di morte di una parte il processo è proseguito dal successore a titolo universale o particolare, o riassunto nei suoi confronti.

1.26 Successione e trasformazione di enti. — In caso di estinzione, fusione e ogni altra vicenda organizzativa che incida sulla soggettività di una parte diversa dalla persona fisica l'avvocato di questa continua il processo nell'interesse dei successori a titolo universale o particolare, fino alla costituzione di questi nel processo. In caso di morte, radiazione o sospensione dell'avvocato il processo è proseguito dai successori a titolo universale o particolare dell'ente, o riassunto nei loro confronti.

1.27 Successione a titolo particolare fra vivi nel diritto controverso. — Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue fra le parti originarie.

In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, il dante causa può esserne estromesso.

La sentenza pronunciata contro il dante causa spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione.

CAPO IV

Dovere di lealtà e probità; spese giudiziali

1.28 Dovere di lealtà e probità. — Il giudice e i difensori hanno il dovere di comportarsi nel processo con lealtà e probità alla stregua di quanto previsto dai relativi codici deontologici.

In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi.

1.29 Condanna alle spese. — Il giudice, con ogni provvedimento che chiude il processo, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte, e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.

Sono fatte salve le particolari disposizioni in materia.

1.30 Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese. — Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, esclude la ripetizione delle spese dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e, indipendentemente dalla soccombenza, condanna una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che abbia causato all'altra parte per violazione del dovere di lealtà e probità.

Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice compensa, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.

Se le parti si sono conciliate, le spese s'intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

1.31 Distrazione delle spese. — L'avvocato può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza con cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipato.

Finché l'avvocato non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito dell'avvocato per gli onorari e le spese.

1.32 Condanna di rappresentanti o curatori. — Gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e in generale coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati personalmente per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza, alle spese dell'intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata o assistita.

1.33 Spese del processo di esecuzione. — Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile.

1.34 Responsabilità aggravata. — Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche in via

equitativa, d'ufficio nella sentenza.

Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui sia stato eseguito un provvedimento sommario, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.

1.35 Responsabilità di più soccombenti. — Se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Pronuncia condanna solidale di tutte o di alcune tra esse quando hanno interesse comune.

Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali.

TITOLO SECONDO

Della garanzia della terzietà ed imparzialità del giudice

1.36 Astensione del giudice. — Il giudice ha l'obbligo di astenersi, dichiarando tale sua volontà entro l'udienza successiva alla conoscenza del fatto, o, dopo la precisazione delle conclusioni, entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di fatto o di diritto;
- 2) se egli stesso, il coniuge anche se separato, il convivente, o l'altro genitore di un figlio naturale, è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso, il coniuge anche se separato, il convivente, o l'altro genitore di un figlio naturale, ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società, di un condominio o di un patrimonio separato che ha interesse nella causa;
- 6) se la causa è patrocinata da un avvocato che sia parente fino al secondo grado, affine in primo grado, oppure coniuge o convivente di un giudice del tribunale, o di una sezione del tribunale, se il tribunale è diviso in sezioni, presso il quale la controversia è pendente, salvo che l'incompatibilità sia stata esplicitamente esclusa con provvedimento del Consiglio superiore della magistratura.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al presidente dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il presidente dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al presidente dell'ufficio superiore.

1.37 Ricusazione del giudice. — Entro il termine nel quale il giudice ha l'obbligo di astenersi, le parti lo possono ricusare.

Con il ricorso per ricusazione, che deve contenere i motivi specifici e i mezzi di prova, e deve essere sottoscritto dalla parte o dal difensore, si invita il giudice ad astenersi entro il termine di quindici giorni dal deposito del ricorso in cancelleria.

Se il giudice non si astiene, o il termine decorre, il processo è automaticamente sospeso, ed il fascicolo viene trasferito al presidente dell'ufficio per gli adempimenti di cui all'articolo successivo.

Se il giudice dichiara di astenersi, trasferisce il fascicolo al presidente dell'ufficio, il quale, nel rispetto delle regole tabellari, provvede a nominare altro giudice o a costituire altro collegio.

1.38 Procedimento. — Sulla ricusazione decide il presidente del tribunale se è ricusato un giudice di pace; il collegio se è ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte.

Il collegio è formato dal presidente dell'ufficio nel rispetto delle tabelle e la sua composizione viene comunicata alle parti.

Il giudice ricusato può essere ascoltato entro dieci giorni dalla composizione del

collegio, e le sue dichiarazioni devono risultare a verbale o emergere da altro atto scritto.

Le parti possono presentare osservazioni o altri mezzi di prova entro venti giorni dalla composizione del collegio, depositandoli nella cancelleria del giudice presidente del collegio, ove resta accessibile alle parti il fascicolo della ricusazione.

La decisione è pronunciata con ordinanza dopo la scadenza dei termini sopra indicati.

Contro l'ordinanza le parti possono proporre ricorso per cassazione nei termini e nelle forme previste dal 2° e 3° comma dell'art. 1.42.

1.39 Effetti dell'ordinanza che accoglie la ricusazione. — L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato e provvede alla trasmissione degli atti alla procura generale della Corte di cassazione per l'eventuale apertura del procedimento disciplinare a carico del giudice ricusato che non si è astenuto.

L'ordinanza che respinge la ricusazione condanna la parte alle spese.

L'ordinanza è comunicata al giudice e alle parti, le quali devono riassumere il processo entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione.

TITOLO TERZO

Della garanzia del giudice naturale precostituito per legge

CAPO I

Rilevabilità e decisione delle questioni di giurisdizione, di competenza e di designazione del giudice persona fisica

1.40 Rilievo del difetto di giurisdizione o di competenza. — Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice speciale, e l'incompetenza per materia, valore o territorio inderogabile sono eccepiti dal convenuto a pena di decadenza nella comparsa di risposta e comunque nella prima istanza o difesa successiva alla domanda, e rilevate dal giudice d'ufficio non oltre l'inizio della prima udienza.

Il difetto di giurisdizione del giudice italiano è rilevato d'ufficio dal giudice non oltre il giudizio di primo grado se il convenuto è contumace, se la controversia concerne azione reale avente ad oggetto beni immobili situati all'estero, ovvero se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale; altrimenti deve essere eccepito dal convenuto a pena di decadenza nella comparsa di risposta.

L'incompetenza per territorio derogabile e per l'inosservanza dei criteri di ripartizione tra sede principale di tribunale e sezioni distaccate o tra diverse sezioni distaccate, è eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta. L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Quando le parti costituite aderiscono a tale indicazione la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo.

1.41 Inosservanza delle regole relative all'assegnazione della causa. — L'inosservanza delle regole tabellari relative all'assegnazione delle cause è eccepita dal convenuto a pena di decadenza nella comparsa di risposta e comunque nella prima istanza o difesa successiva alla notizia della domanda, e eccepita dall'attore o rilevata dal giudice non oltre l'inizio della prima udienza.

L'eccezione o il rilievo si hanno per non proposti se non contengono l'indicazione del giudice persona fisica al quale il processo andava assegnato.

1.42 Decisione delle questioni di cui ai due articoli precedenti. — Le questioni di cui ai due articoli precedenti sono in ogni caso decise, senza pregiudizio per la decisione di merito, con ordinanza, in via preliminare ad ogni altra, immediatamente o — nelle ipotesi previste dal 2° comma dell'art. 1.40 — non appena rilevate dal giudice, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.

Contro l'ordinanza è esperibile unicamente ricorso per cassazione entro quindici giorni dalla sua emanazione se resa in udienza, o dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore. Tutti i termini per il deposito del ricorso e del controricorso, e per la proposizione del controricorso sono ridotti alla metà. La Corte

di cassazione si pronuncia non oltre sessanta giorni dal deposito del ricorso.

La proposizione del ricorso per cassazione non ha efficacia sospensiva a meno che il giudice davanti al quale il processo è riassunto non ritenga l'ordinanza manifestamente infondata; in tal caso dispone la sospensione del processo con ordinanza.

1.43 *Proseguimento del processo.* — L'ordinanza che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, o l'incompetenza dell'ufficio giudiziario adito, ovvero l'inosservanza delle regole tabellari relative all'assegnazione delle cause, individua l'ufficio giudiziario o il giudice persona fisica davanti al quale il processo deve proseguire.

Se la causa è riassunta entro il termine perentorio di sei mesi dall'emanazione dell'ordinanza se resa in udienza, o dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore, l'ufficio giudiziario o il giudice persona fisica non possono sollevare a loro volta la questione, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

1.44 *Momento determinante della giurisdizione e della competenza.* — La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.

Tuttavia la giurisdizione e la competenza sussistono se i fatti o le leggi che le determinano sopravvengano nel corso del processo prima del provvedimento di cui al precedente art. 1.42.

CAPO II

Individuazione della giurisdizione e disciplina della ripartizione della competenza

1.45 *Giurisdizione dei giudici ordinari.* — La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice.

1.46 *Giurisdizione del giudice italiano ed efficacia dei provvedimenti e atti stranieri.* — La giurisdizione del giudice italiano e l'efficacia dei provvedimenti e atti stranieri sono disciplinate dalla l. 31 maggio 1995 n. 218, riforma del diritto internazionale privato, e successive modificazioni.

1.47 *Limiti alla derogabilità della competenza.* — La competenza per territorio è derogabile per accordo delle parti salvo che per le cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, per le cause di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, per i processi di esecuzione e di opposizione agli stessi, per i procedimenti possessori e per ogni altro caso in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge.

L'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi a uno o più affari determinati e risultare da atto scritto. L'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito.

La competenza per valore e per materia è inderogabile.

1.48 *Competenza del tribunale.* — Il tribunale è competente quale giudice di primo grado per tutte le cause che non siano di competenza di altro giudice.

È competente quale giudice d'appello sugli appelli proposti contro le sentenze del giudice di pace.

1.49 *Competenza della corte d'appello.* — La corte d'appello è competente sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado del tribunale.

Nei casi espressamente previsti dalla legge è competente quale giudice di primo grado.

1.50 *Competenza del giudice di pace.* — Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili o somme di denaro di valore non superiore a euro [...].

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto, dalla circolazione di veicoli e di natanti, a cose, qualunque ne sia il valore, nonché a persone per lesioni di lievi entità ai sensi del codice delle assicurazioni.

È competente qualunque ne sia il valore:

- 1) per le cause relative al condominio negli edifici;
- 2) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze

stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.

1.51 *Determinazione del valore.* — Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dall'oggetto della domanda a norma delle disposizioni seguenti.

A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano al capitale.

1.52 *Cause relative a somme di denaro e a beni mobili.* — Nelle cause relative a somme di denaro il valore si determina in base alla somma indicata; in mancanza d'indicazione la causa si presume di competenza del giudice adito.

Nelle cause relative a beni mobili il valore si determina in base al valore dichiarato dall'attore: in mancanza di dichiarazione la causa si presume di competenza del giudice adito. Il convenuto può contestare, ma soltanto nella comparsa di risposta, il valore dichiarato o presunto; in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione.

1.53 *Cause relative a parti di obbligazioni e ad obbligazioni periodiche.* — Se è chiesto, da più persone o contro più persone, l'adempimento parziale di un'obbligazione, il valore della causa si determina dall'intera obbligazione.

Se la causa è relativa a obbligazioni periodiche il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.

1.54 *Cause relative a rapporti obbligatori e a divisioni.* — Il valore delle cause relative all'esistenza, validità o efficacia di un rapporto obbligatorio si determina in base alla prestazione caratteristica.

Il valore delle cause di divisione si determina da quello della massa attiva da dividersi.

1.55 *Competenza per materia del tribunale.* — Il tribunale è competente per materia sulle cause relative a stato e capacità delle persone, rapporti di famiglia, rapporti di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie, beni immobili, esecuzione ed opposizioni alla stessa e sulle cause di valore indeterminabile.

1.56 *Foro generale delle persone fisiche.* — Salvo che la legge disponga altrimenti è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha il domicilio o la residenza, e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora.

Se il convenuto non ha domicilio né residenza né dimora in Italia o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore.

1.57 *Foro generale delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni non riconosciute, dei comitati, dei condominî e dei patrimoni separati.* — Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha la sede legale o la sede effettiva. È competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda.

Ai fini della competenza gli enti non aventi personalità giuridica hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo, o dove la gestione di essi è prevalentemente localizzata.

1.58 *Foro facoltativo per le cause relative ai diritti di obbligazione.* — Per le cause relative a diritti di obbligazione di origine contrattuale è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.

Per le cause relative a diritti di obbligazione da fatto illecito è anche competente il giudice del luogo dove la condotta è stata posta in essere o dove si è verificato il danno.

1.59 *Foro per cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie.* — Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonché per le cause relative ad apposizione di termini e ad osservanza delle distanze stabilite dalla legge e dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, è competente il giudice del luogo dove è situato l'immobile o l'azienda. Qualora

l'immobile sia compreso in più circoscrizioni giudiziarie è competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell'immobile.

Per le azioni possessorie e per le denunce di nuova opera e di danno temuto è competente il giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato.

1.60 Foro relativo alle controversie individuali di lavoro. — Per le controversie individuali di lavoro è competente il giudice del luogo in cui il lavoratore ha la residenza o il lavoro è stato effettivamente prestato o era prestato al momento della cessazione del rapporto.

Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di parasubordinazione è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio del lavoratore parasubordinato.

Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.

Competente per territorio per le controversie relative a rapporto di lavoro marittimo è il giudice del luogo dove il lavoratore ha la residenza, ovvero dove è stato concluso o eseguito o cessato il rapporto di lavoro.

1.61 Foro relativo alle controversie di previdenza e assistenza obbligatorie. — Le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie sono di competenza del giudice nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore.

Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto d'iscrizione della nave.

Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente.

1.62 Foro per le cause ereditarie. — È competente il giudice del luogo dell'aperta successione per le cause:

- 1) relative a petizione o divisione di eredità e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione;
- 2) relative alla rescissione della divisione e alla garanzia delle quote, purché proposte entro un biennio dalla divisione;
- 3) relative a crediti verso il defunto o a legati dovuti dall'erede, purché proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall'apertura della successione;
- 4) contro l'esecutore testamentario purché proposte entro i termini indicati nel numero precedente.

Se la successione si è aperta fuori della Repubblica, le cause suindicate sono di competenza del giudice del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni situati nella Repubblica, o, in mancanza di questi, del luogo di residenza del convenuto o di alcuno dei convenuti.

1.63 Foro per le cause tra soci e tra condomini. — Per le cause tra soci è competente il giudice del luogo dove ha sede la società; per le cause tra condomini il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.

Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio purché la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.

1.64 Foro per le cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali. — Per le cause relative alla gestione di una tutela, curatela e amministrazione di sostegno, ovvero di un'amministrazione patrimoniale conferita per legge o per provvedimento dell'autorità è competente il giudice del luogo d'esercizio della tutela o dell'amministrazione.

1.65 Foro dell'esecuzione. — Per l'esecuzione forzata su cose mobili o immobili è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili soggette all'esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l'art. 1.59.

Per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore.

Per l'esecuzione degli obblighi di fare e di non fare è competente il giudice del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto.

1.66 Foro relativo alle opposizioni all'esecuzione. — Per le cause di opposizione

all'esecuzione di cui agli art. 4.65, 4.177 e 4.185 è competente il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione dell'art. 4.7, 3° comma.

Per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi è competente il giudice indicato dall'art. 4.182.

1.67 Foro per le cause in cui sono parti i magistrati. — Per le cause aventi ad oggetto le restituzioni e il risarcimento del danno derivante da fatti di reato commessi dal magistrato, al di fuori o nell'esercizio delle sue funzioni, o rispetto ai quali il magistrato assuma la qualità di persona offesa o danneggiata, è competente il giudice che ha sede nel distretto di corte d'appello individuato ai sensi dell'art. 11 c.p.p.

L'incompetenza del giudice adito è eccepibile solo su istanza del convenuto ai sensi dell'art. 1.40, 3° comma.

CAPO III

Deroghe alla competenza per territorio per ragioni di connessione

1.68 Connessione per pregiudizialità tra le stesse parti. — Se la domanda pregiudiziale e quella dipendente sono proposte cumulativamente dall'inizio nello stesso processo, esse sono di competenza del giudice territorialmente competente sulla domanda pregiudiziale.

Se, proposta domanda dipendente, nel corso del processo si debba accertare con autorità di cosa giudicata una causa pregiudiziale, il giudice territorialmente competente sull'originaria domanda dipendente lo è anche sulla causa pregiudiziale.

1.69 Connessione per pregiudizialità fra parti diverse. — Se la domanda pregiudiziale e quella dipendente sono proposte cumulativamente dall'inizio nello stesso processo, esse sono di competenza del giudice territorialmente competente sulla domanda pregiudiziale.

Se, proposta originariamente domanda pregiudiziale, a seguito di chiamata in garanzia o chiamata in causa in genere sia proposta domanda di garanzia ovvero domanda dipendente o pregiudiziale, il giudice della causa originaria è territorialmente competente anche su queste.

1.70 Eccezione di compensazione. — Se è opposto in compensazione un controcredito, questo è accertato con autorità di cosa giudicata dal giudice territorialmente competente sulla domanda originaria.

1.71 Cause riconvenzionali. — Il giudice territorialmente competente per la causa originaria è altresì competente per le domande riconvenzionali connesse per pregiudizialità o per identità di titolo.

1.72 Cumulo soggettivo. — Le domande contro più persone connesse per identità di titolo o di oggetto possono essere proposte davanti al giudice territorialmente competente ai sensi degli art. 1.56 e 1.57 per una di esse per essere decise nello stesso processo.

1.73 Riunione di cause connesse per pregiudizialità. — Se sono proposte davanti a giudici diversi domande connesse per pregiudizialità, il giudice della causa successivamente proposta rimette con ordinanza la causa al giudice territorialmente competente sulla domanda preventivamente proposta.

L'ordinanza di rimessione è impugnabile ai sensi dell'art. 1.42.

Nel caso in cui la riunione non sia possibile per pendenza in differenti gradi di giudizio:

- a) se la causa dipendente è pendente in appello, il giudice di essa conosce la causa pregiudiziale senza autorità di cosa giudicata;
- b) se la causa dipendente è pendente in primo grado e quella pregiudiziale è pendente in fase di impugnazione, il giudice di essa dispone la sospensione del processo solo su istanza concorde delle parti, altrimenti pone a fondamento della sua decisione la sentenza di primo o secondo grado resa sulla causa pregiudiziale.

CAPO IV

Deroghe alla competenza del giudice di pace per ragioni di connessione

1.74 Connessione con cause del giudice di pace. — Se una causa di competenza del giudice di pace è connessa per pregiudizialità con altra causa di competenza del

tribunale, le relative domande sono proposte davanti al tribunale territorialmente competente sulla domanda pregiudiziale per essere decise nello stesso processo.

Se davanti al giudice di pace è proposta domanda connessa per pregiudizialità con altra proposta davanti al tribunale, il giudice di pace rimette con ordinanza la causa di sua competenza al tribunale.

1.75 Connessione con cause devolute a sezioni specializzate. — In ipotesi di connessione per pregiudizialità tra una causa di competenza del giudice di pace o del tribunale in composizione ordinaria e una causa devoluta ad una sezione specializzata, le due cause vanno proposte o riunite innanzi alla sezione specializzata.

1.75 bis Trattazione simultanea di cause connesse per pregiudizialità soggette a riti diversi. — In caso di connessione per pregiudizialità, le cause cumulativamente proposte o successivamente riunite, se originariamente soggette a riti diversi, sono trattate e decise con rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale del lavoro qualora una causa sia di lavoro o previdenziale.

Qualora le cause connesse siano originariamente soggette a differenti riti speciali, sono trattate e decise con rito previsto per la causa pregiudiziale, salvo in ogni caso la prevalenza del rito speciale del lavoro in caso di connessione con cause di lavoro o previdenziali.

CAPO V

Litispendenza

1.76 Litispendenza. — Se una causa è proposta in tutto o in parte davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e le parti possono riassumere la causa davanti al primo giudice entro il termine perentorio di sei mesi dall'emanazione dell'ordinanza se resa in udienza, o dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore.

All'ordinanza si applica la disciplina prevista dal 2° e 3° comma dell'art. 1.42.

La prevenzione è determinata dal deposito del ricorso, se questo è successivamente notificato entro i termini di legge, ovvero dal pignoramento o dagli altri atti introduttivi dei processi di esecuzione.

TITOLO QUARTO

Degli ausiliari del giudice

CAPO I

Cancelliere, ufficiale giudiziario e segretario del giudice

1.77 Attività del cancelliere. — Il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti.

Assiste il giudice in tutti gli atti nei quali deve essere formato processo verbale.

Quando il giudice provvede per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti, il cancelliere forma l'atto scritto e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice.

1.78 Altre attività del cancelliere. — Il cancelliere attende al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti, all'iscrizione delle cause al ruolo, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni e alle notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice, nonché alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.

1.79 Attività dell'ufficiale giudiziario. — L'ufficiale giudiziario provvede all'esecuzione degli ordini del giudice, esegue la notificazione degli atti, procede al pignoramento e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.

1.80 Responsabilità del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario. — Il cancelliere e l'ufficiale giudiziario sono civilmente responsabili:

1) quando, senza il giusto motivo rifiutano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine che, su istanza di parte, è fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati;

2) quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave.

1.81 Attività del segretario del giudice. — Il segretario coadiuva il giudice nella preparazione delle udienze, nelle ricerche giurisprudenziali, nell'esame di richieste di provvedimenti monitori puri o documentali, nel conteggio delle spese giudiziali e attende alle altre incombenze di assistenza del giudice che non siano dalla legge devolute ad ausiliari specifici.

CAPO II

Consulente tecnico, custode e altri ausiliari del giudice

1.82 Consulente tecnico. — Quando è necessario, il giudice si fa assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.

La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione.

1.83 Obbligo di assumere l'incarico e ricsuzione del consulente. — Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.

Il consulente può essere ricsuato dalle parti per i motivi indicati nell'art. 1.36.

Della ricsuzione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato.

1.84 Responsabilità del consulente. — Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti. In ogni caso, il consulente tecnico che incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'ammenda fino a euro centomila. Si applica l'art. 35 c.p. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.

1.85 Custode. — La conservazione e l'amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidate a un custode, quando la legge non dispone altrimenti.

Il compenso al custode è stabilito con decreto dal giudice dell'esecuzione nel caso di nomina fatta dall'ufficiale giudiziario e in ogni altro caso dal giudice che l'ha nominato. Il decreto è provvisoriamente esecutivo ed è opponibile nelle forme e nei termini degli art. 3.20 ss.

1.86 Sostituzione del custode. — Il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, può disporre la sostituzione del custode.

Il custode che non ha diritto al compenso può chiedere in ogni tempo di essere sostituito; altrimenti può chiederlo soltanto per giusti motivi.

Il provvedimento di sostituzione è dato dal giudice con ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 3.39.

1.87 Responsabilità del custode. — Ferme le disposizioni del codice penale, il custode è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti se non esercita la custodia con la diligenza del buon padre di famiglia.

1.88 Altri ausiliari. — Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessità, il giudice, il cancelliere o l'ufficiale giudiziario si può fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non è in grado di compiere da solo.

Il giudice può affidare a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge.

Il giudice può sempre chiedere l'assistenza della forza pubblica.

TITOLO QUINTO

Degli atti processuali

CAPO I

Gli atti in generale

1.89 Libertà di forme e nozione di scopo. — Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo.

Scopo dell'atto è il consentire alle altre parti e al giudice di esercitare i poteri processuali previsti dalla legge.

1.90 Uso della lingua italiana. Nomina dell'interprete. — In tutto il processo è prescritto l'uso della lingua italiana, salvo il rispetto della lingua originaria per le minoranze linguistiche riconosciute dalla Repubblica.

Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice nomina un interprete.

L'interprete, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.

1.91 Documenti in lingua straniera. — Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere prodotti dalle parti, a pena di inutilizzabilità, accompagnati da traduzione giurata. In caso di atti o documenti acquisiti d'ufficio il giudice nomina un traduttore il quale presta giuramento a norma dell'articolo precedente.

1.92 Interrogazione del sordo e del muto. — Se nel procedimento deve essere sentito un sordo o un muto, le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto.

Quando necessario, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell'art. 1.90, ultimo comma.

1.93 Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte. — Salvo che la legge disponga altrimenti, il ricorso, la citazione, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore.

1.94 Contenuto del processo verbale. — Il processo verbale è redatto sotto la direzione del giudice e deve contenere l'indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fatte, nonché le dichiarazioni ricevute.

Il processo verbale è sottoscritto dal giudice e dagli intervenuti che hanno reso dichiarazioni. Se alcuno di questi non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta espressa menzione.

CAPO II

Le udienze

1.95 Udienda. — L'udienza è diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio.

Il giudice che la dirige dispone quanto occorre affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato nel rispetto del diritto alla difesa e del contraddittorio.

1.96 Pubblicità delle udienze. — Le udienze sono pubbliche, ai sensi e nei limiti dell'art. 0.23.

Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine e del decoro e può allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni.

1.97 Doveri di chi è presente all'udienza. — Chi è presente all'udienza deve essere riconoscibile, non fare segni di approvazione o di disapprovazione e non arrecare in qualsiasi modo disturbo.

1.98 Redazione del processo verbale. — Il processo verbale di udienza è redatto sotto la direzione del giudice.

Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal cancelliere; prima della sottoscrizione ne è data lettura, a meno che le parti non vi rinuncino. La verbalizzazione è effettuata nel rispetto del diritto alla difesa e del contraddittorio.

Il giudice può autorizzare la verbalizzazione con la registrazione o videoregistrazione dell'udienza.

CAPO III

I provvedimenti

1.99 Forma dei provvedimenti in generale. — La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto.

In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo.

1.100 Deliberazione delle decisioni collegiali. — La decisione collegiale è deliberata in camera di consiglio. Ad essa possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito all'eventuale discussione.

Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali di rito proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa.

La decisione è presa a maggioranza di voti. Il primo a votare è il relatore quindi l'altro o gli altri giudici e infine il presidente.

Se intorno a una questione si prospettano più soluzioni e non si forma la maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti due delle soluzioni per escluderne una, quindi mette ai voti la non esclusa e quella eventualmente restante, e così successivamente finché le soluzioni siano ridotte a due, sulle quali avviene la votazione definitiva.

Chiusa la votazione il presidente scrive e sottoscrive il dispositivo. La motivazione è quindi redatta dal relatore, a meno che il presidente non creda di redigerla egli stesso o affidarla ad altro giudice.

Se uno dei componenti del collegio lo richiede, è compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione dell'unanimità della decisione o del dissenso.

1.101 *Contenuto della sentenza.* — La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l'intestazione «Repubblica italiana».

Salvi i casi di sentenza semplificata previsti dalla legge, la sentenza deve contenere:

- 1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata;
- 2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori;
- 3) la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione;
- 4) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.

La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.

1.102 *Pubblicazione e comunicazione della sentenza.* — La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.

Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza, vi appone la data, la firma ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente la motivazione e il dispositivo, ne dà notizia alle parti che si sono costituite.

L'avviso di cui al 2° comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l'avviso.

1.103 *Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza.* — L'ordinanza è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza, è inserita nel processo verbale; se è pronunciata fuori dell'udienza, è scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente.

Il cancelliere comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la legge ne prescriba la notificazione.

L'avviso di cui al 2° comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica ai sensi del 3° comma dell'articolo precedente.

1.104 *Forma e contenuto del decreto.* — Il decreto è pronunciato d'ufficio o su istanza anche verbale della parte, in assenza di contraddittorio.

Se è pronunciato su ricorso, è scritto in calce al medesimo.

Quando l'istanza è proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il decreto è inserito nello stesso.

Il decreto è succintamente motivato; è datato ed è sottoscritto dal giudice o, quando questo è collegiale, dal presidente.

CAPO IV

Forma e sostanza dei provvedimenti

1.105 *Forma dei provvedimenti ordinatori e istruttori.* — Salvo che la legge disponga altrimenti, tutti i provvedimenti del giudice hanno la forma dell'ordinanza.

Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti costituite; quelle pronunciate fuori dell'udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi.

1.106 *Efficacia e revoca delle ordinanze.* — Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa.

Salvo che la legge le assoggetti ad uno specifico mezzo di impugnazione, le ordinanze sono sempre modificabili o revocabili anche d'ufficio dal giudice che le ha pronunciate e sono impugnabili con i mezzi di impugnazione previsti per le sentenze solo unitamente alla sentenza.

1.107 *Forma dei provvedimenti decisori.* — Il giudice provvede con sentenza:

- 1) quando definisce il giudizio, decidendo questioni pregiudiziali di rito o di merito;
- 2) quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito;
- 3) quando, decidendo alcune delle questioni di cui al n. 1, non definisce il giudizio e impartisce con ordinanza distinti provvedimenti per ulteriore istruzione della causa;
- 4) quando, valendosi della facoltà prevista dagli art. 1.17 e 1.18, decide solo alcune delle cause fino a quel momento riunite e con ordinanza dispone la separazione delle altre cause e impartisce provvedimenti per la loro ulteriore istruzione.

Le sentenze non sono modificabili o revocabili da parte del giudice che le ha emanate e sono impugnabili con i mezzi di impugnazione previsti dall'art. 2.147.

Quando sia proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 3 del 1° comma e dall'articolo seguente il giudice, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dell'ordinanza siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, dispone con ordinanza che lo svolgimento o la prosecuzione dell'ulteriore istruzione sia sospesa fino alla definizione del giudizio di appello.

1.108 *Condanna generica. Provvisoria.* — Quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il giudice, su istanza di parte, si limita a pronunciare con sentenza non definitiva la condanna generica alla prestazione disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione.

In tal caso il giudice, con la stessa sentenza e sempre su istanza di parte, condanna altresì il debitore al pagamento di una provvisoria nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.

1.109 *Conseguenze dell'errore del giudice sulla forma dei provvedimenti.* — Qualora il giudice adotti la forma della sentenza al posto della forma dell'ordinanza e viceversa, il provvedimento è soggetto al regime proprio della forma in cui è stato emanato.

Tuttavia l'ordinanza che definisca il giudizio è irrevocabile da parte del giudice che l'ha emanata, ed è soggetta ai mezzi di impugnazione proponibili contro le sentenze.

1.110 *Efficacia provvisoria.* — La sentenza di primo grado è provvisoriamente efficace tra le parti, con la sola eccezione del capo relativo allo stato e capacità delle persone il quale diviene efficace unicamente a seguito del passaggio in giudicato della sentenza.

Il giudice d'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, ove i motivi di appello appaiano probabilmente fondati e dall'efficacia immediata della sentenza possa derivare grave pregiudizio, sospende in tutto o in parte l'efficacia della sentenza appellata con o senza cauzione, o subordina il permanere dell'efficacia alla prestazione di cauzione. La sospensione non è disposta se l'appello si fonda su nuove contestazioni, eccezioni o prove.

CAPO V

Termini e rimessione in termini

1.111 *Termini legali e termini giudiziari.* — I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.

I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiara espressamente perentori.

1.112 *Prorogabilità del termine ordinatorio.* — Il giudice, prima della scadenza, può prorogare, per gravi motivi con provvedimento motivato, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza.

Sull'accordo delle parti il giudice deve prorogare il termine di cui al 1° comma.

1.113 *Improrogabilità dei termini perentori.* — I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.

1.114 *Rimessione in termini.* — La parte che sia incorsa in una decadenza per inosservanza di un termine perentorio, per mancata partecipazione a un'udienza, o per maturare di una preclusione dovuti a una causa ad essa non imputabile è rimessa in termini ove lo chieda entro il termine perentorio di trenta giorni dalla cessazione dell'impedimento.

Decorso un anno dalla scadenza del termine originario la rimessione non può più essere richiesta.

1.115 *Istanza di rimessione in termini.* — La rimessione in termini è richiesta con ricorso il quale, oltre ai requisiti indicati nell'art. 1.93 deve contenere:

- 1) l'indicazione dei fatti che hanno impedito la conoscenza del termine o il suo rispetto, e la data della loro cessazione;
- 2) l'indicazione degli elementi probatori relativi alla probabilità della non imputabilità dell'impedimento e alla data della sua cessazione.

1.116 *Procedimento di rimessione in termini.* — Sull'istanza di rimessione in termini il giudice del processo, assunte se del caso sommarie informazioni, provvede nel contraddittorio delle parti, con ordinanza.

Se la rimessione in termini concerne un termine per impugnare, provvede il giudice dell'impugnazione.

L'ordinanza, se resa nel corso del processo, è impugnabile solo con la sentenza che definisce il processo.

L'ordinanza, se relativa ad un termine per impugnare, è impugnabile, ove di accoglimento, solo con la sentenza che definisce il processo e, ove di rigetto, con i mezzi esperibili contro la sentenza.

Se resa nel processo di esecuzione è impugnabile con opposizione agli atti esecutivi.

1.117 *Computo dei termini.* — Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.

Il computo dei termini è a mesi o ad anni; si osserva il calendario comune.

I giorni festivi si computano nel termine.

Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Se il termine è computato a ritroso, nel computo si escludono il giorno e l'ora finali, e se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è anticipata al primo giorno precedente non festivo.

La proroga prevista dal 4° comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.

Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.

CAPO VI

Nullità degli atti

1.118 *Nullità per difetto di requisiti di forma-contenuto.* — Un atto è nullo quando manca dei requisiti di forma-contenuto indispensabili per il raggiungimento del suo scopo.

Non si ha nullità quando l'atto ha raggiunto egualmente lo scopo a cui era

destinato.

1.119 Rilevabilità e sanatoria soggettiva della nullità. — La nullità per difetto di requisiti di forma-contenuto indispensabili per l'esercizio di un potere di parte, è rilevata solo su richiesta di questa proposta nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.

Se la nullità di cui al comma precedente ha impedito alla parte di avere conoscenza del processo, la nullità è rilevabile d'ufficio.

La nullità per difetto di requisiti di forma-contenuto indispensabili per l'esercizio di un potere del giudice, è rilevata da questi d'ufficio in qualsiasi momento.

1.120 Nullità derivante da vizi di costituzione del giudice. — La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice è rilevata anche d'ufficio nel grado del processo cui è relativa o tramite l'impugnazione, ferma l'applicazione dell'art. 1.126.

1.121 Nullità della notificazione. — [...]

1.122 Estensione della nullità. — La nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli successivi che ne siano indipendenti.

La nullità di una parte dell'atto non si estende alle altre parti che ne sono indipendenti.

Se il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo.

1.123 Pronuncia della nullità. Rinnovazione. — Il giudice che pronuncia la nullità di un atto deve disporre la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende.

La rinnovazione sana in via retroattiva la nullità a meno che non sia diversamente disposto.

Sono fatte salve le norme in tema d'inammissibilità dei mezzi di impugnazione.

1.124 Nullità per inosservanza dei termini. — L'atto compiuto dopo la scadenza di un termine previsto dalla legge o dal giudice è nullo, salvo l'applicazione dei principî di cui all'art. 1.119, 1° e 2° comma, della disciplina della rimessione in termini e della disciplina dell'inammissibilità nei processi di impugnazione.

La mancata osservanza di un termine ordinatorio da parte del giudice non dà luogo a nullità ma è sanzionata sul piano disciplinare nei modi e nelle forme previste dalla legge.

1.125 Nullità per difetto dei requisiti extraformali. — Le nullità per difetto di requisiti extraformali sono sanabili con efficacia retroattiva nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

1.126 Nullità della sentenza. — La nullità delle sentenze soggette ad appello, ricorso per cassazione, revocazione od opposizione di terzo revocatoria, può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione.

La mancata sottoscrizione della sentenza da parte del giudice è soggetta alla disciplina della correzione e integrazione dei provvedimenti del giudice.

CAPO SETTIMO Delle comunicazioni e notificazioni

[...]

--- Estremi documento ---

Archivio: foro italiano

Tipo documento: monografia

Nella rivista: anno 2009, parte V, col. 11

--- Note ---

LIBRO SECONDO DEL PROCESSO A COGNIZIONE PIENA TITOLO PRIMO Del processo di primo grado

CAPO I

Introduzione della controversia

2.1 *Forma della domanda e suo contenuto.* — La domanda si propone con ricorso il quale deve contenere:

- 1) l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta;
 - 2) il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono; se attore o convenuto è uno dei soggetti di cui all'art. 1.2, 3° comma, la denominazione, la sede e l'indicazione degli organi che li rappresentano;
 - 3) la determinazione del diritto fatto valere in giudizio e l'indicazione dei provvedimenti richiesti a sua tutela;
 - 4) l'esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda ancorché non indispensabili per l'individuazione del diritto fatto valere, nonché l'indicazione degli elementi di diritto ove indispensabili per l'individuazione del diritto;
 - 5) l'indicazione dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione, salvo quanto disposto dagli art. 2.23 e 2.25;
 - 6) il nome e il cognome dell'avvocato e l'indicazione della sua procura, salvo quanto disposto dall'art. 1.10;
 - 7) l'elezione o dichiarazione di domicilio dell'avvocato, o della parte che stia personalmente in giudizio, nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario adito;
 - 8) l'invito rivolto al convenuto a costituirsi entro il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza indicata nel decreto di fissazione dell'udienza, con l'espresso avvertimento che la mancata o ritardata costituzione può dare luogo alle conseguenze previste dall'art. 2.16;
 - 9) la sottoscrizione dell'avvocato o della parte che stia personalmente in giudizio.
- I termini di cui al n. 8 del 1° comma e dell'art. 2.4, 4° comma, su istanza dell'attore sono abbreviati fino alla metà dal presidente del tribunale quando sussistono ragioni di urgenza.

2.2 *Deposito del ricorso e iscrizione della causa a ruolo.* — Il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice contestualmente alla costituzione dell'attore. Questi deve costituirsi a mezzo di avvocato, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria nota di iscrizione della causa a ruolo, i documenti offerti in comunicazione e il proprio fascicolo contenente l'originale del ricorso e copia dei documenti prodotti.

All'atto della costituzione dell'attore il cancelliere, su presentazione della nota di iscrizione della causa a ruolo, iscrive la causa nel ruolo generale.

La nota di iscrizione della causa a ruolo deve contenere l'indicazione delle parti, nonché le generalità ed il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa al ruolo, dell'avvocato che si costituisce, dell'oggetto della domanda.

2.3 *Formazione del fascicolo d'ufficio.* — Contemporaneamente all'iscrizione della causa nel ruolo generale, il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio, nel quale inserisce la nota di iscrizione al ruolo, il ricorso, l'originale dei documenti offerti in comunicazione e, successivamente, l'originale dei documenti nuovi prodotti, copia delle comparse e delle memorie, i processi verbali di udienza, gli atti di istruzione e l'originale di tutti i provvedimenti del giudice.

2.4 *Designazione del giudice e decreto di fissazione dell'udienza.* — Il cancelliere, presenta senza indugio il fascicolo al presidente dell'ufficio. Questi, con decreto scritto in calce al ricorso, designa il giudice davanti al quale le parti devono comparire nel rispetto dei criteri oggettivi e predeterminati fissati dalle tabelle approvate dal Consiglio superiore della magistratura. Negli uffici giudiziari divisi in più sezioni, sempre nel rispetto dei criteri tabellari, il presidente assegna la causa ad una di esse e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice che dovrà trattare la controversia.

Il giudice designato fissa con decreto la data della prima udienza di trattazione, alla quale le parti devono comparire personalmente.

La designazione del giudice e la fissazione della prima udienza devono avvenire non oltre cinque giorni dal deposito del ricorso.

Tra il giorno del deposito del ricorso e quello dell'udienza deve intercorrere un

termine non inferiore a sessanta o novanta giorni e non superiore a settanta o cento giorni a seconda che il ricorso e il decreto debbano essere notificati in Italia o all'estero.

Il mancato rispetto dei termini di cui al precedente comma costituisce illecito disciplinare.

2.5 Notificazione del ricorso e del decreto. — Il ricorso e il decreto di fissazione della prima udienza di trattazione devono essere notificati a cura dell'attore entro il termine di dieci giorni.

L'inosservanza da parte dell'attore del termine di cui al comma precedente determina l'improcedibilità. Questa può essere fatta valere solo dal convenuto come prima difesa e comunque non oltre l'inizio della prima udienza.

2.6 Costituzione del convenuto. — Il convenuto deve costituirsi in giudizio a mezzo di avvocato, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, entro i termini previsti dal n. 8 dell'art. 2.1 depositando in cancelleria i documenti che offre in comunicazione e il proprio fascicolo contenente la comparsa di risposta, la copia del ricorso notificato e copia dei documenti prodotti.

2.7 Comparsa di risposta. — La comparsa di risposta deve contenere l'elezione o la dichiarazione di domicilio dell'avvocato, o della parte che sta personalmente in giudizio, nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario adito dall'attore. In mancanza si applica quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 2.10.

Nella comparsa di risposta il convenuto deve:

- 1) prendere posizione specifica, e non limitata a una generica contestazione sui fatti principali o secondari posti dall'attore a fondamento della sua domanda. In mancanza si applica quanto previsto dall'art. 0.13 senza che nel corso del grado di giudizio sia ammessa contestazione tardiva;
- 2) proporre a pena di decadenza le eventuali domande riconvenzionali, le eccezioni di merito nonché le eccezioni processuali che non siano rilevabili d'ufficio;
- 3) a pena di decadenza chiamare un terzo in causa e provvedere ai sensi dell'art. 2.114;
- 4) proporre tutte le sue difese ed indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e in particolare i documenti che offre in comunicazione salvo quanto disposto dagli art. 2.23 e 2.25.

All'eventuale nullità della domanda riconvenzionale o della chiamata in causa di un terzo si applica quanto previsto dal successivo art. 2.10.

2.8 Notificazioni e comunicazioni nel corso del processo. — Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno all'avvocato costituito, o alla parte costituitasi personalmente, nel domicilio dichiarato o eletto.

È sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto se l'avvocato è costituito per più parti.

2.9 Immutabilità del giudice designato. — Il giudice designato è investito della trattazione, istruzione e decisione della controversia.

Solo in caso di assoluto impedimento conseguente a trasferimento in altro ufficio giudiziario o a cessazione delle funzioni di magistrato o a messa in disponibilità per un periodo superiore a cinque mesi per gravidanza, maternità o per malattia grave, il giudice designato è sostituito con decreto del presidente.

2.10 Nullità del ricorso e della sua notificazione. — Il ricorso è nullo se è omesso e risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei nn. 1 e 2 del 1° comma dell'art. 2.1, ovvero se manca l'avvertimento di cui al n. 8.

Se il convenuto non si costituisce in giudizio il giudice, rilevata nella prima udienza di trattazione la nullità del ricorso ai sensi del 1° comma, fissa con decreto la data della nuova prima udienza nel rispetto dei termini dell'art. 2.4 e dispone l'integrazione e la rinnovazione della notificazione del ricorso e del nuovo decreto entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'art. 2.143.

La costituzione del convenuto sana i vizi del ricorso e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al 2° comma; tuttavia il convenuto costituitosi entro la prima udienza può eccepire la nullità e ottenere un congruo rinvio dell'udienza.

Se il convenuto non si sia costituito, in caso di mancato tempestivo rilievo d'ufficio della nullità, questa, fermi restando gli effetti sostanziali e processuali della domanda, può essere motivo di opposizione contumaciale ai sensi dell'art. 2.123 e, ove non sia stata emanata sentenza contumaciale, di rimessione in termini ai sensi degli art. 1.115 ss., ove ne ricorrano i presupposti.

I precedenti quattro commi si applicano anche all'ipotesi di nullità della notificazione e di mancato godimento dei termini previsti dall'art. 2.4, penultimo comma.

Il ricorso è altresì nullo se è omissivo e risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel n. 3 dell'art. 2.1, ovvero se manca e è assolutamente incerta l'indicazione dei fatti e degli elementi di diritto indispensabili per l'individuazione del diritto fatto valere.

Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare il ricorso e la sua notificazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o integrazione. Se la rinnovazione o l'integrazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'art. 2.143.

In caso di mancata elezione o dichiarazione di domicilio ai sensi del n. 7 dell'art. 2.1 o dell'art. 2.7, le comunicazioni e le notificazioni relative ad atti del processo possono essere fatte presso la cancelleria del giudice adito, salvo contrarie disposizioni di legge.

2.11 Nullità del decreto di fissazione dell'udienza. — Se, a seguito della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, il convenuto, anche per violazione dei termini di cui al penultimo comma dell'art. 2.4 e dell'art. 2.5, non abbia comunque potuto godere dei termini liberi di cui al n. 8 dell'art. 2.1, si applicano i primi quattro commi dell'articolo precedente.

CAPO II

Trattazione e decisione della controversia

2.12 Forma della trattazione. — Ove non diversamente disposto la trattazione della causa è orale, ma di essa si forma processo verbale.

2.13 Direzione del processo. — Il giudice esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del processo e volti ad assicurarne la ragionevole durata.

Egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti devono compiere gli atti processuali.

Quando il giudice ha omissivo di provvedere a norma del comma precedente, si applica la disposizione dell'art. 2.128.

2.14 Prima udienza di trattazione: a) mancata comparizione delle parti. — Se nessuna delle parti compare alla prima udienza o ad udienza successiva, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo ed il processo si estingue se non è riassunto entro il termine di due anni.

Se l'attore non compare alla prima udienza il giudice dichiara l'estinzione del processo a meno che il convenuto non chieda che si proceda in assenza di lui.

2.15 Prima udienza di trattazione: b) verifiche preliminari. — Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica di ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti di integrazione o di rinnovazione previsti dagli art. 1.4, 1.9, 1.19, 2.10 e 2.11.

Ove siano sorte questioni di giurisdizione o di competenza o di inosservanza delle regole tabellari provvede ai sensi dell'art. 1.42.

Quando pronuncia i provvedimenti di cui ai precedenti commi, il giudice fissa, ove sia possibile, una nuova prima udienza di trattazione.

2.16 Prima udienza di trattazione: c) mancata o ritardata costituzione del convenuto. — In materia di diritti disponibili ove il convenuto non si sia tempestivamente costituito il giudice deve ritenere esistenti i fatti posti dall'attore a fondamento della sua domanda e pronunciarsi sulla domanda stessa sulla base della sola valutazione in diritto. È fatto salvo quanto disposto dai precedenti art. 1.114 ss. in tema di ritardata costituzione involontaria.

La decisione è pronunciata con sentenza anche semplificata stesa in calce al ricorso.

2.17 *Prima udienza di trattazione: d) mancata contestazione da parte del convenuto.* — In materia di diritti disponibili, in caso di mancata tempestiva contestazione da parte del convenuto dei fatti posti dall'attore a fondamento della domanda e della mancata proposizione di eccezioni di merito, il giudice deve ritenere esistenti i fatti costitutivi e pronunciarsi sulla domanda sulla base della sola valutazione in diritto.

Si applica il 2° comma dell'art. 2.16.

2.18 *Prima udienza di trattazione: e) riconoscimento del diritto.* — Se il convenuto riconosce il diritto affermato dall'attore, il giudice pronuncia sentenza nella quale dà atto del riconoscimento e prende i conseguenti provvedimenti.

Si applica il 2° comma dell'art. 2.16.

2.19 *Prima udienza di trattazione: suo svolgimento normale.* — Fuori dei casi previsti negli articoli precedenti, il giudice nella prima udienza di trattazione interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione. La mancata comparizione delle parti costituisce fatto secondario dal quale il giudice può desumere presunzioni.

Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura può essere conferita con atto la cui sottoscrizione sia autenticata dal difensore, e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare e transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore costituisce fatto secondario dal quale il giudice può desumere presunzioni.

Il giudice richiede alle parti, e successivamente ai loro difensori, sulla base dei fatti allegati ai sensi dell'art. 0.10, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio sulle quali provoca il contraddittorio.

Nella stessa udienza l'attore deve, a pena di decadenza, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto e chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto.

Entrambe le parti possono nella stessa udienza modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate; sono consentite in ogni caso anche l'ampliamento quantitativo della domanda e la proposizione delle domande consequenziali o concorrenti.

Al termine dell'udienza le parti devono precisare le conclusioni.

2.20 *Mediazione.* — Nel corso della prima udienza, e in qualsiasi ulteriore stato del processo, il giudice, qualora ne ravvisi l'opportunità e col consenso delle parti, può rinviare il processo per consentire alle parti, avvalendosi di esperti, di tentare una mediazione per raggiungere un accordo. Si applica l'art. 2.132.

L'esperto è liberamente scelto dalle parti o, su loro richiesta, dal giudice fra gli iscritti all'albo dei mediatori.

2.21 *Prima udienza di trattazione: prova documentale dei fatti controversi.* — Se, al termine della prima udienza i fatti controversi risultino tutti provati documentalmente, il giudice decide immediatamente la controversia o si riserva di deciderla fuori udienza entro il termine di trenta giorni.

Le parti possono chiedere termine non superiore a trenta giorni per la redazione di comparse; in tal caso, scaduto tale termine, il giudice deposita la sentenza nei trenta giorni successivi.

2.22 *Controversie semplici e controversie complesse.* — Ai fini degli articoli seguenti la semplicità o complessità della controversia è determinata dal giudice in base alla entità e qualità dei fatti controversi, o comunque da provare, e alle esigenze di trattazione.

2.23 *Conclusione della prima udienza: 1) controversie semplici.* — Il giudice, se ritiene che la controversia non presenta particolari difficoltà, al termine della prima udienza di trattazione invita le parti a indicare a pena di decadenza nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria, e fissa nuova udienza per l'assunzione delle prove ritenute ammissibili e rilevanti. Se richiesto da una parte concede termine di dieci giorni per la formulazione della prova contraria.

Chiusa l'istruzione, il giudice invita le parti nella stessa udienza a precisare le

conclusioni e discutere oralmente la controversia; quindi pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e, ove possibile, anche della concisa motivazione. La motivazione, se non redatta in udienza, dev'essere depositata nei quindici giorni successivi.

Su richiesta di una delle parti, il giudice concede alle stesse un termine non superiore a trenta giorni per la redazione di comparse, rinviando la causa, all'udienza immediatamente successiva a tale termine, per la discussione e la pronuncia della sentenza nelle forme del comma precedente.

2.24 *Conclusione della prima udienza: 2) controversie complesse.* — Il giudice, se ritiene che la controversia presenta particolari complessità, al termine della prima udienza, su richiesta di parte, fissa una nuova udienza da tenersi non prima di cinquanta e non dopo sessanta giorni. Quaranta giorni prima della nuova udienza le parti possono depositare comparse contenenti repliche e venti giorni prima possono depositare ulteriori comparse contenenti eventuali controrepliche. Repliche e controrepliche devono essere conseguenza delle domande e delle eccezioni così come formulate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2.19.

2.25 *Conclusione della prima udienza: 2) controversie complesse; segue: deduzioni istruttorie.* — Al termine della prima udienza di trattazione o nell'udienza fissata ai sensi dell'articolo precedente, il giudice pronuncia ordinanza nella quale indica i fatti controversi dei quali è necessaria la prova, e invita le parti a effettuare le relative deduzioni istruttorie.

Su richiesta di parte il giudice fissa una nuova udienza da tenersi non prima di cinquanta e non dopo sessanta giorni.

Quaranta giorni prima dell'udienza le parti devono a pena di decadenza produrre i documenti e formulare le richieste di assunzione di prove relative ai fatti già allegati e su quelli secondari anche non allegati che appaiano utili per la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza dei primi; venti giorni prima dell'udienza le parti devono a pena di decadenza formulare la prova contraria alle prove articolate dall'altra parte.

Nell'udienza di cui al 1° o al 2° comma il giudice ammette con ordinanza le prove ammissibili e rilevanti, ammette eventualmente prove disponibili d'ufficio, e fissa l'udienza per la loro assunzione.

2.26 *Tentativo di conciliazione.* — Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione.

Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

2.27 *Ordinanza di adempimento in caso di mancata contestazione.* — Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del processo, dispone con ordinanza costituente titolo esecutivo il pagamento delle somme o l'adempimento di altra obbligazione nella misura in cui non siano contestati dalle parti costituite. Nell'ordinanza il giudice liquida le spese.

L'ordinanza costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, è soggetta alla disciplina delle ordinanze ed è altresì reclamabile nelle forme e nei termini dell'art. 3.39.

Se il processo si estingue, l'ordinanza diviene immutabile e acquista efficacia di sentenza di condanna passata in giudicato.

2.28 *Ordinanza di condanna con riserva.* — Quando i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio non siano contestati dalle parti costituite o risultino pienamente provati, ma la causa non sia di pronta decisione per le necessità istruttorie collegate alle eccezioni del convenuto, ove le eccezioni stesse, tenuto conto della natura del rapporto, della qualità delle parti e di ogni altro elemento risultante in causa, appaiano verosimilmente infondate, il giudice, su istanza di parte e nel contraddittorio dell'altra, pronuncia ordinanza di condanna all'adempimento della prestazione richiesta. Nell'ordinanza il giudice liquida le spese.

L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. L'efficacia dell'ordinanza può essere subordinata alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento è soggetto alla disciplina delle ordinanze ed è altresì reclamabile nelle forme e nei termini dell'art. 3.39.

Se il processo si estingue l'ordinanza diviene immutabile e acquista efficacia di

sentenza di condanna passata in giudicato.

2.28 *Decisione anticipata sulle questioni pregiudiziali.* — Se sorgono questioni pregiudiziali di merito o di rito diverse dalla giurisdizione e dalla competenza, la cui decisione può definire il giudizio, il giudice, deliberata la questione prima o durante l'istruzione, provvede ai sensi degli art. 2.23, 2° comma, e 2.30.

Qualora il giudice pronunci sentenza non definitiva a norma dell'art. 1.107, n. 3, i termini di cui agli art. 2.23, 1° comma, ultima parte, 2.24 e 2.25 non concessi in precedenza sono assegnati dal giudice, su istanza di parte, nella prima udienza fissata per la prosecuzione del processo.

2.29 *Attività istruttoria del giudice, chiusura dell'istruzione e precisazione delle conclusioni.* — Il giudice provvede all'assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l'istruzione, invita le parti a precisare nella stessa udienza le conclusioni nei limiti di quelle già formulate.

2.30 *Decisione delle controversie complesse.* — Precisate le conclusioni, il giudice invita le parti alla discussione orale della causa nella stessa udienza e quindi pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e, ove ciò non sia reso difficoltoso dalla complessità della controversia, depositando contestualmente la motivazione. La motivazione, se non depositata in udienza, deve essere depositata nei trenta giorni successivi.

Su richiesta di una delle parti concede alle stesse termine di trenta giorni per la redazione di comparse conclusionali, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva per la discussione e la pronuncia nelle forme e nei termini del comma precedente.

CAPO III

Istruzione e prove

Sezione I

Le prove e l'istruzione in generale

2.31 *Prove.* — Le prove sono costituite dall'ispezione, dalle dichiarazioni di scienza delle parti o dei terzi, e dai documenti.

2.32 *Principi generali in tema di prove.* — Costituiscono principi generali in tema di prove la rilevanza della non contestazione e dell'ammissione di cui all'art. 0.13, il divieto per il giudice di utilizzare il proprio sapere privato di cui all'art. 0.9, l'onere della prova di cui all'art. 0.12, l'acquisizione delle prove a processo di cui all'art. 0.14, la valutazione delle prove di cui all'art. 0.15.

Salvo che la legge stabilisca altrimenti, il giudice dispone d'ufficio l'acquisizione delle prove al giudizio, anche quando per le parti sono maturate le preclusioni, in quanto ritenga che in assenza della prova la conoscenza del fatto dovrebbe avvenire sulla base della regola formale di giudizio fondata sul principio dell'onere della prova.

Il giudice, qualora disponga prove d'ufficio ai sensi del precedente comma dopo che per le parti sono maturate le preclusioni istruttorie, fissa alle parti un termine perentorio non inferiore a dieci giorni per dedurre i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione a quelli disposti d'ufficio.

2.33 *Tempo, luogo e modo dell'assunzione.* — Quando dispone la prova, il giudice, se non può assumerla nella stessa udienza, stabilisce il tempo, il luogo e il modo dell'assunzione.

Se questa non si esaurisce nell'udienza fissata, il giudice ne differisce la prosecuzione ad un giorno prossimo.

2.34 *Assunzione fuori della circoscrizione del giudice.* — La prova deve essere assunta dal giudice investito della causa anche nei casi in cui i mezzi di prova debbano essere assunti fuori della circoscrizione del giudice stesso, ovvero all'estero nei limiti consentiti dalle norme comunitarie o dalle convenzioni internazionali.

In caso di impedimenti oggettivi del giudice, questi delega a procedere il giudice del circondario nel cui territorio la prova dev'essere assunta.

Nell'ordinanza di delega, il giudice delegante fissa il termine entro il quale la prova deve assumersi e l'udienza per la prosecuzione del giudizio.

Il giudice delegato, su istanza della parte interessata, procede all'assunzione della prova e d'ufficio rimette il processo verbale al giudice delegante prima dell'udienza

fissata per la prosecuzione del giudizio, anche se l'assunzione non è esaurita.

Le parti possono rivolgere al giudice delegante, direttamente o a mezzo del giudice delegato, istanza per la proroga del termine.

2.35 Rogatorie alle autorità estere e ai consoli italiani. — Le rogatorie dei giudici italiani alle autorità estere per l'assunzione di prove sono disciplinate dal regolamento comunitario in materia e dalle convenzioni internazionali in tema di assistenza giudiziaria. In difetto, sono trasmesse alle autorità estere per via diplomatica. Quando la rogatoria riguarda cittadini italiani residenti all'estero, il giudice può delegare il console competente, il quale provvede a norma della legge consolare.

Il giudice fissa con ordinanza il termine entro il quale la prova deve essere assunta e l'udienza per la prosecuzione del processo.

2.36 Risoluzione degli incidenti relativi alla prova. — Il giudice che procede all'assunzione delle prove, anche se delegato a norma dell'art. 2.34, pronuncia con ordinanza su tutte le questioni che sorgono nella corso della stessa.

2.37 Assistenza delle parti all'assunzione. — Le parti possono assistere personalmente all'assunzione delle prove.

2.38 Processo verbale dell'assunzione. — Dell'assunzione della prova si redige processo verbale ai sensi degli art. 1.77 e 1.98.

2.39 Decadenza dall'assunzione. — Se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziare o proseguire l'assunzione della prova, il giudice la dichiara decaduta dal diritto di farla assumere, salvo che l'altra parte presente o il giudice stesso ne chieda o disponga l'assunzione.

2.40 Chiusura dell'istruzione. — Il giudice dichiara chiusa l'istruzione quando sono assunte tutte le prove ammesse, oppure quando ritenga di avere raggiunto il pieno convincimento, cosicché ulteriori prove siano superflue.

Sezione II

Ispezione

2.41 Ordine di ispezione. — Il giudice dispone l'ispezione dei luoghi e ordina alle parti e ai terzi di consentire sulle loro persone e sulle cose mobili o immobili in loro detenzione le ispezioni che appaiono necessarie per conoscere i fatti della causa. L'ispezione non può essere ordinata quando comporti un danno eccessivo per la parte o per il terzo, ovvero costringa quest'ultimo a violare uno dei segreti professionali o d'ufficio previsti nel codice di procedura penale.

2.42 Modo dell'ispezione. — Il giudice procede personalmente all'ispezione, assistito, quando occorre, da un consulente tecnico. Può anche incaricare il consulente di procedervi da solo.

Il giudice deve sempre affidare ad un consulente tecnico l'ispezione corporale. A questa deve procedersi con ogni cautela atta a garantire il rispetto della persona.

2.43 Poteri del giudice. — Il giudice esercita tutti i poteri necessari, valendosi anche della forza pubblica, per accedere agli immobili da ispezionare.

Se la parte rifiuta, senza giustificato e comprovato motivo di esibire la cosa mobile, il giudice ne ordina la ricerca coattiva. Ove la stessa rimanga senza esito, o la parte rifiuti senza comprovato e giustificato motivo di sottoporsi a ispezione corporale, il giudice può ritenere per ammessi, valutata ogni altra prova, i fatti cui l'ispezione si riferisce.

Se il terzo rifiuta, senza giustificato e comprovato motivo, di esibire la cosa mobile, il giudice ne ordina la ricerca coattiva. Ove la stessa rimanga senza esito o il terzo senza giustificato e comprovato motivo rifiuta di sottoporsi a ispezione corporale il giudice condanna il terzo a una sanzione pecuniaria non superiore a diecimila euro. Contro l'ordinanza irrogatrice della sanzione pecuniaria il terzo può proporre opposizione ai sensi dell'art. 22 l. 689/81.

Sezione III

Interrogatorio libero delle parti

2.44 Modalità ed efficacia dell'interrogatorio libero. — Oltre che nella prima udienza di trattazione ai sensi dell'art. 2.19, il giudice, ove lo ritenga opportuno, dispone in ogni stato del processo la comparizione personale delle parti allo scopo d'interrogarle liberamente sui fatti della causa.

A seguito delle risposte date dalle parti possono emergere, oltre a chiarimenti sui fatti principali e secondari controversi, dichiarazioni di scienza delle parti sui fatti

stessi, nuovi fatti rilevabili d'ufficio ai sensi dell'art. 0.11, fonti di prova e prospettive di conciliazione.

Le dichiarazioni di scienza delle parti, sfavorevoli all'interesse della parte che le rende, sono valutate come confessione giudiziale; le dichiarazioni di scienza favorevoli all'interesse della parte possono concorrere solo con altre prove all'accertamento dei fatti controversi.

Sezione IV

Confessione

2.45 Nozione. — La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte.

La confessione è giudiziale o stragiudiziale. La confessione giudiziale è spontanea o provocata mediante interrogatorio.

2.46 Invalidazione della confessione. — La confessione può essere invalidata provando che è stata determinata da errore di fatto o da violenza.

La richiesta d'invalidazione deve essere effettuata a pena di decadenza all'inizio della prima udienza successiva alla conoscenza dell'errore o alla cessazione della violenza.

2.47 Confessione giudiziale spontanea. — La confessione spontanea può essere contenuta in qualsiasi atto del processo firmato dalla parte personalmente.

2.48 Confessione giudiziale. — La confessione giudiziale forma piena prova contro colui che l'ha resa.

Essa è invece sottoposta al prudente apprezzamento del giudice ove verta su fatti relativi a diritti indisponibili, o sia resa da un soggetto che non ha la capacità di disporre del diritto cui si riferiscono i fatti confessati.

Nei processi plurisoggettivi la confessione è sempre sottoposta al prudente apprezzamento del giudice.

2.49 Dichiarazioni aggiunte alla confessione. — Quando alla dichiarazione indicata dall'art. 2.45 si accompagna quella di altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l'efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o estinguerne gli effetti, le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità se l'altra parte non contesta la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte. In caso di contestazione, il giudice valuta secondo il suo prudente apprezzamento le dichiarazioni nel loro complesso.

2.50 Interrogatorio formale. — L'interrogatorio della parte può essere formalmente richiesto dalla controparte, oltre a poter essere disposto d'ufficio dal giudice ai sensi del precedente art. 2.44.

In tal caso il giudice interroga la parte sui fatti controversi.

2.51 Risposta. — La parte interrogata deve rispondere personalmente o tramite procuratore speciale al quale sia conferito il potere di disporre del diritto cui si riferiscono i fatti dedotti nell'interrogatorio. La parte o il procuratore non possono servirsi di scritti preparati, ma il giudice consente loro di valersi di note o appunti, quando devono fare riferimento a nomi o a cifre, o quando particolari circostanze lo consigliano.

2.52 Mancata risposta. — Se la parte o il suo procuratore non si presentano o rifiutano di rispondere senza giustificato motivo, il giudice, valutata ogni altra prova, può ritenere per ammessi i fatti controversi.

Il giudice, se riconosce giustificata la mancata presentazione della parte o del suo procuratore, dispone per l'assunzione dell'interrogatorio anche fuori della sede giudiziaria.

2.53 Confessione stragiudiziale. — La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento, è valutata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni, se verte su un fatto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge.

Sezione V

Giuramento decisorio

2.54 Nozione. — Il giuramento decisorio è la dichiarazione che una parte è chiamata a fare nel corso del processo, su istanza della controparte, della verità di fatti ad essa anche favorevoli dai quali dipende la decisione totale o parziale della

causa.

2.55 Deferimento. — Il giuramento può essere deferito in qualunque stato del processo con dichiarazione fatta all'udienza dalla parte o da procuratore speciale o con atto sottoscritto dalla parte.

Esso deve essere dedotto per articoli separati e specifici.

2.56 Riferimento. — Finché non abbia dichiarato di essere pronta a giurare, la parte, alla quale il giuramento decisorio è stato deferito, può riferirlo all'avversario qualora il fatto che ne è l'oggetto sia comune a entrambe le parti.

2.57 Limiti della revocabilità. — La parte che ha deferito o riferito il giuramento decisorio, non può più revocarlo quando l'avversario ha dichiarato di essere pronto a prestarlo.

Se nell'ammettere il giuramento decisorio il giudice ha modificato la proposta della parte, questa può revocarlo.

2.58 Capacità delle parti. — Per deferire o riferire il giuramento la parte deve avere la capacità di disporre del diritto cui i fatti si riferiscono.

2.59 Efficacia. — Se è stato prestato il giuramento deferito o riferito, l'altra parte non è ammessa a provare il contrario, né può chiedere la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato falso.

Può tuttavia domandare il risarcimento dei danni nel caso di condanna penale per falso giuramento. Se la condanna penale non può essere pronunciata perché il reato è estinto o se la sentenza penale di assoluzione non abbia efficacia contro il danneggiato, il giudice civile può conoscere del reato al solo fine del risarcimento.

In caso di processi plurisoggettivi il giuramento prestato da alcuni soltanto dei litisconsorti è valutato dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

2.60 Oggetto. — Il giuramento non può essere deferito o riferito per la decisione di cause relative a diritti indisponibili, né sopra un fatto penalmente rilevante o sopra un contratto per la validità del quale sia richiesta la forma scritta, né per negare un fatto che da un atto pubblico risulti avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale che ha formato l'atto stesso.

Il giuramento non può essere deferito che sopra un fatto proprio della parte a cui si deferisce o sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui.

2.61 Prestazione. — Il giuramento decisorio è prestato personalmente dalla parte ed è ricevuto dal giudice. Questi ammonisce il giurante sull'importanza civile e morale dell'atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false, e quindi lo invita a giurare.

Il giurante in piedi pronuncia a voce chiara le parole «consapevole della responsabilità civile e penale, giuro ...» e continua ripetendo le parole su cui giura.

2.62 Mancata prestazione. — La parte alla quale il giuramento decisorio è deferito, se non si presenta senza giustificato motivo all'udienza all'uopo fissata, o, comparendo, rifiuta di prestarlo o non lo riferisce all'avversario, soccombe rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento è stato ammesso; e del pari soccombe la parte avversaria, se rifiuta di prestare il giuramento che le è riferito.

Il giudice, se ritiene giustificata la mancata comparizione della parte che deve prestare il giuramento, dispone per l'assunzione di esso anche fuori della sede giudiziaria.

Sezione VI

Dichiarazione giurata della parte

2.63 Nozione ed efficacia. — Nei processi relativi a diritti disponibili, se al termine dell'istruzione un fatto costitutivo impeditivo, modificativo o estintivo, da cui dipende la decisione totale o parziale della causa, non è pienamente provato ma non è del tutto sfornito di prova, il giudice su istanza di parte formulata prima della precisazione delle conclusioni, ove ne sussistano i presupposti, chiama la parte onerata della prova a rendere dichiarazione giurata sulla verità o no del fatto.

La dichiarazione giurata è valutata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento e la controparte è ammessa a provare il contrario con prove da dedurre nel termine perentorio che all'uopo il giudice fissa; la richiesta di termine per dedurre la prova contraria deve essere effettuata non oltre la chiusura dell'udienza in cui è prestata la dichiarazione giurata.

La dichiarazione giurata è resa nelle forme previste dal precedente art. 2.61.

Sezione VII

Prova testimoniale

2.64 *Nozione.* — La testimonianza è la dichiarazione di scienza che un terzo fa nel corso del processo relativamente a fatti controversi fra le parti.

2.65 *Contratti e patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento.* — La prova per testimoni avente ad oggetto contratti, o patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, può essere ammessa soltanto se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto, o ad ogni altra circostanza, il giudice ritiene verosimile la loro stipulazione verbale.

2.66 *Atti per i quali è richiesta la forma scritta o la prova per iscritto.* — Quando la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità dell'atto, la prova per testimoni è ammessa soltanto quando il documento è stato smarrito o distrutto senza colpa dal richiedente.

Quando secondo la legge o per volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa, oltre che nei casi previsti dal comma precedente, se il contraente è stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi la prova scritta.

2.67 *Modo della deduzione.* — La prova per testimoni deve essere dedotta mediante l'indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti su cui ciascuna di esse deve essere interrogata.

Il giudice limita il numero dei testimoni se sovrabbondanti.

2.68 *Rinuncia all'audizione.* — La rinuncia fatta da una parte all'audizione da essa indicata non ha effetto se le altre parti non vi aderiscono o se il giudice non vi consente.

2.69 *Intimazione dei testimoni.* — Su richiesta della parte interessata o per ordine del giudice, l'ufficiale giudiziario intima ai testimoni ammessi, di comparire nel luogo, giorno ed ora fissati per la loro audizione, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale devono essere sentiti.

L'intimazione di cui al 1° comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata.

L'intimazione del testimone su richiesta delle parti può essere effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2.70 *Giuramento dei testimoni.* — I testimoni sono esaminati separatamente.

Il giudice ammonisce il testimone sull'importanza civile e morale della deposizione e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti e lo invita a giurare, sulla propria coscienza, di dire la verità.

Il giudice richiede al testimone il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e la professione e lo invita a dichiarare se ha rapporti di parentela, affinità, convivenza o dipendenza con alcuna delle parti, oppure interesse nella causa. Le parti possono fare osservazioni sull'attendibilità dei testimoni e contestare le dichiarazioni dei medesimi, avvalendosi di ogni mezzo di prova.

2.71 *Facoltà di astensione.* — Si applicano all'audizione dei testimoni le disposizioni del codice di procedura penale relative alle facoltà di astensione per i segreti professionali e di ufficio. Analoga facoltà è riconosciuta al coniuge, ancorché separato, ai parenti o affini in linea retta e al convivente.

2.72 *Mancata comparizione dei testimoni.* — Se il testimone regolarmente intimato non si presenta senza giustificato motivo, il giudice può ordinare una nuova intimazione oppure disporre l'accompagnamento coattivo all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice condanna il testimone non comparso ad una sanzione pecuniaria non inferiore a mille e non superiore a diecimila euro, ordinanza contro cui il terzo può proporre opposizione ai sensi dell'art. 22 l. 689/81.

Se il testimone si trova nell'impossibilità di presentarsi o è esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali, il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio e, se questi si trovano fuori della sua circoscrizione, può delegare il giudice del luogo, ove sussistano i presupposti del precedente art. 2.34.

2.73 *Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza.* — Se il testimone, presentandosi, rifiuta di deporre senza giustificato motivo, o se vi è fondato sospetto che egli non abbia detto la verità o sia stato reticente, il giudice denuncia la circostanza al pubblico ministero.

2.74 Interrogazione dei testimoni. — Il giudice interroga il testimone sui fatti indicati ai sensi dell'art. 2.67.

Può altresì rivolgergli, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti medesimi e a valutare l'attendibilità del teste.

2.75 Assunzione di nuovi testimoni e rinnovazione dell'esame. — Se nel corso dell'interrogatorio le parti o i testimoni si riferiscono, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone il giudice può disporre d'ufficio che siano chiamate a deporre.

Il giudice può ordinare che siano nuovamente esaminati i testimoni già interrogati, al fine di chiarire la loro deposizione e può anche disporre il confronto fra i testimoni stessi, o fra i testimoni e le parti ove lo ritenga utile ai fini dell'accertamento della verità.

2.76 Audizione dei terzi interessati che sarebbero legittimati ad intervenire in giudizio. — Quando non esistono altre fonti di prova, i terzi legittimati a intervenire in giudizio sono interrogati liberamente dal giudice sui fatti della causa ai sensi e agli effetti dell'art. 2.44.

2.77 Audizione dei minori di anni dodici. — Quando è indispensabile, i minori di anni dodici sono interrogati liberamente dal giudice sui fatti della causa ai sensi dell'art. 2.44. Nell'interrogatorio il giudice può avvalersi dell'ausilio di un esperto di psicologia infantile.

Sezione VIII

Prova documentale

2.78 Atto pubblico. — L'atto pubblico è il documento redatto con le richieste formalità da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede.

L'atto pubblico forma piena prova, fino all'accertamento della sua falsità, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, della sua data, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

2.79 Accertamento della falsità dell'atto pubblico. — Colui contro il quale è prodotto in giudizio un atto pubblico, se intende contestarne la veridicità, deve proporre domanda di accertamento incidentale della sua falsità al giudice della causa, indicando, a pena d'inammissibilità, gli elementi e le prove della falsità.

Qualora la parte che ha prodotto il documento confermi che intende avvalersene, il giudice, ove ritenga il documento stesso rilevante per il giudizio, ammette i mezzi istruttori che ritiene rilevanti e dispone per la loro assunzione, emanando ogni provvedimento opportuno per la custodia del documento.

La decisione è pronunciata con sentenza.

2.80 Scrittura privata. — La scrittura privata fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi le ha sottoscritte, se colui contro il quale è prodotta ne riconosce la sottoscrizione.

L'autenticazione della sottoscrizione da parte di un pubblico ufficiale equivale a riconoscimento.

La scrittura si ha per riconosciuta se la parte contro la quale è prodotta è contumace o se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.

Se la scrittura non proviene dalla parte, questa, nei termini di cui al comma precedente, può limitarsi a dichiarare di non conoscere la sottoscrizione del loro autore.

2.81 Accertamento dell'autenticità della scrittura privata. — La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiedere nella prima difesa successiva al disconoscimento che ne venga accertata l'autenticità.

Il giudice, ove ritenga il documento rilevante per il giudizio, dispone le cautele opportune alla sua custodia e provvede alla ammissione ed alla assunzione delle prove.

La decisione è pronunciata con sentenza.

Il presente articolo si applica anche all'ipotesi di scrittura privata non proveniente dalla parte, ove questa si sia limitata ad effettuare la dichiarazione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

2.82 Accertamento in via principale. — L'accertamento della falsità dell'atto pubblico e dell'autenticità della scrittura privata possono essere domandate anche

con ricorso introduttivo di autonomo giudizio, quando la parte dimostri di avervi interesse.

2.83 *Scritture elettroniche.* — [...]

2.84 *Data della scrittura privata nei confronti dei terzi.* — La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici, o infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'antiorità della formazione del documento.

La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi prova.

Per l'accertamento della data delle quietanze è ammessa qualsiasi prova.

2.85 *Carte e registri domestici.* — Le carte e i registri domestici fanno prova contro chi li ha scritti:

- 1) quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto;
- 2) quando contengono la menzione espressa che l'annotazione è stata fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di chi è indicato come creditore.

2.86 *Annotazione in calce, in margine o a tergo.* — L'annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di un documento rimasto in suo possesso fa prova, benché non sottoscritta da lui, se tende ad accertare la liberazione del debitore.

Lo stesso valore ha l'annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di una quietanza o di un esemplare del documento del debito posseduto dal debitore.

2.87 *Comunicazioni telegrafiche, per telescriventi o per fax.* — I documenti che riproducono le comunicazioni telegrafiche, per telescrivente o per fax fanno piena prova della comunicazione originale, se colui contro il quale sono prodotti non ne disconosce, nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, la conformità all'originale stesso.

In caso di contestazione, chi intende avvalersi del documento deve provarne l'autenticità nei modi previsti dalle norme speciali in materia, ovvero avvalendosi di ogni idoneo mezzo di prova.

2.88 *Scritture contabili.* — I libri e le scritture contabili delle imprese fanno prova contro l'imprenditore e, quando sono regolarmente tenuti, anche tra imprenditori, per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa.

Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto.

2.89 *Copia di atti pubblici.* — Le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l'originale.

2.90 *Copie di scritture private originali depositate.* — Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte.

2.91 *Mancanza dell'atto originale o di copia depositata.* — In mancanza dell'originale dell'atto pubblico o di una copia di esso presso un pubblico depositario, le copie spedite in conformità dell'art. 2.89 fanno piena prova; ma se tali copie, o anche la copia esistente presso un pubblico depositario quando manca l'originale, presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, è rimesso al giudice di valutarne l'efficacia probatoria secondo il suo prudente apprezzamento.

In mancanza dell'originale della scrittura privata, le copie di essa spedite in conformità dell'art. 2.90 fanno egualmente prova; ma se presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni, o altri difetti esteriori, è rimesso parimenti al giudice di valutarne l'efficacia probatoria secondo il suo prudente apprezzamento. Resta in ogni caso salva la questione circa l'autenticità dell'originale mancante.

2.92 *Valore probatorio di altre copie.* — Le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi contemplati dagli articoli precedenti sono liberamente apprezzate dal giudice.

2.93 *Valore probatorio di copie parziali.* — Le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell'originale che ricopiano letteralmente.

2.94 Copie fotografiche o fotostatiche di scritture. — Le copie fotografiche o fotostatiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.

2.95 Riproduzioni meccaniche. — Le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni e in genere ogni altra rappresentazione meccanica di fatti o di cose, formano piena prova di quanto rappresentato, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce nella prima difesa successiva alla produzione la conformità ai fatti o alle cose rappresentate.

In caso di disconoscimento è ammesso l'accertamento incidentale della fedeltà della riproduzione.

Sezione IX

Esibizione

2.96 Ordine di esibizione alla parte o al terzo. — Il giudice può ordinare alla parte o al terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo.

L'ordine non può essere emanato se non per documenti o cose specifiche, dei quali sia provato il possesso da parte del destinatario dell'ordine.

Nell'ordinare l'esibizione il giudice dà i provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo, il modo e le spese dell'esibizione stessa.

2.97 Tutela dei diritti del terzo. — L'esibizione non può essere ordinata a un terzo quando comporti un danno eccessivo, ovvero costringa il terzo a violare uno dei segreti professionali o d'ufficio previsti nel codice di procedura penale. In ogni caso, il giudice, prima di ordinare l'esibizione, può disporre che il terzo sia chiamato in giudizio a cura della parte interessata. Ove la chiamata non sia stata disposta, il terzo può fare opposizione contro l'ordinanza di esibizione, intervenendo nel giudizio prima della scadenza del termine assegnatogli.

2.98 Esibizione di copie di documenti. — Il giudice può disporre che, in sostituzione dell'originale, si esibisca una copia o un estratto autentico del documento. A tal fine può disporre che le copie o gli estratti siano formati da un notaio, assistito, ove la materia lo richieda, da un esperto.

2.99 Effetti della mancata esibizione. — Se la parte cui è ordinata l'esibizione rifiuta di eseguirla senza giustificato e comprovato motivo, il giudice può, valutata ogni altra prova, ritenere per ammessi i fatti cui l'esibizione si riferisce.

Se il terzo cui è stata ordinata l'esibizione rifiuta di eseguirla senza giustificato e comprovato motivo, il giudice, qualora sia indispensabile, dispone la ricerca e l'acquisizione coattiva del documento o della cosa. In caso di mancato rinvenimento, o comunque quando non ritenga di ordinare la ricerca, condanna il terzo ad una sanzione pecuniaria non inferiore a mille e non superiore a diecimila euro; contro l'ordinanza irrogatrice della sanzione il terzo può proporre l'opposizione ai sensi dell'art. 22 l. 689/81.

2.100 Esibizione integrale di libri, scritture contabili e corrispondenza. — La comunicazione integrale dei libri, delle scritture contabili e della corrispondenza può essere ordinata dal giudice solo nelle cause relative allo scioglimento della società, alla comunione dei beni e alla successione per causa di morte.

2.101 Richiesta di informazioni alle pubbliche amministrazioni. — Il giudice può richiedere alle pubbliche amministrazioni informazioni scritte, relative ad atti e documenti delle amministrazioni stesse, che ritenga necessario acquisire al processo. Qualora la pubblica amministrazione non provveda, senza giustificato e comprovato motivo, il giudice condanna il funzionario responsabile ad una sanzione pecuniaria non minore di mille e non superiore a diecimila euro; contro l'ordinanza irrogatrice della sanzione il funzionario può proporre opposizione ai sensi dell'art. 22 l. 689/81.

Sezione X

Riproduzione ed esperimenti

2.102 Nozione. — Il giudice può disporre che siano eseguiti i rilievi o riproduzioni di oggetti, documenti e luoghi, con ogni mezzo che ritenga opportuno. Può anche ordinare di procedere alla riproduzione di un fatto, facendone eseguire la rilevazione con i mezzi tecnici che ritiene opportuno e affidando l'esecuzione dell'esperimento a un esperto, ove non ritenga di procedervi personalmente.

Sezione XI
Consulenza tecnica

2.103 *Nozione.* — Quando per l'ispezione di persone o di cose ovvero per la valutazione di prove siano necessari saperi tecnici estranei al giudice, questi si avvale di un consulente tecnico.

2.104 *Nomina del consulente.* — Con l'ordinanza con cui nomina il consulente tecnico, il giudice fissa l'udienza nella quale questi deve comparire. L'ordinanza è comunicata a cura del cancelliere.

Possono essere nominati più consulenti solo in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.

2.105 *Astensione e ricusazione del consulente.* — Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che intende astenersi deve darne comunicazione al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione.

Nello stesso termine le parti devono proporre le loro istanze di ricusazione, depositando il ricorso nella cancelleria. Il giudice provvede sul ricorso con ordinanza.

2.106 *Giuramento del consulente.* — All'udienza di comparizione il giudice ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere e ne richiede il giuramento di bene e fedelmente eseguire il compito affidatogli al solo scopo di far conoscere la verità.

2.107 *Attività del consulente.* — Quando la materia della causa lo richiede, il giudice dispone che il consulente assista all'assunzione delle prove e lo autorizza a porre alle parti e ai testimoni le domande che ritiene utili, per l'accertamento dei fatti.

Il giudice può disporre che il consulente compia anche senza il suo intervento le indagini opportune, autorizzandolo a domandare chiarimenti alle parti e ai terzi ed eseguire rilievi, riproduzioni ed esperimenti.

Le parti hanno il diritto di intervenire alle operazioni del consulente, di persona o a mezzo dei propri difensori o dei propri consulenti che possono presentare al consulente nominato dal giudice, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze. A tal fine le parti devono essere avvertite della data e del luogo dell'inizio delle operazioni di consulenza, e delle attività che il consulente intende svolgere.

2.108 *Consulenti tecnici di parte.* — Il giudice, con l'ordinanza di nomina del consulente tecnico, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione resa in udienza o ricevuta dal cancelliere, propri consulenti tecnici di parte.

Il consulente tecnico della parte partecipa a tutte le operazioni del consulente tecnico nominato dal giudice ed interviene a ogni udienza alla quale lo stesso sia presente.

2.109 *Relazione del consulente.* — Il consulente tecnico può riferire al giudice verbalmente intorno alle indagini compiute e può essere autorizzato a redigere relazione scritta nella quale è fatta menzione delle osservazioni e istanze delle parti e dei loro consulenti.

La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine fissato dal giudice. Il termine può essere prorogato dal giudice, sentite le parti.

Il consulente che non osserva il termine decade dall'incarico e il giudice può condannarlo ad una sanzione pecuniaria non inferiore a cinquecento e non superiore a cinquemila euro; contro l'ordinanza irrogatrice della sanzione il consulente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 22 l. 689/81.

Il giudice può in qualsiasi momento disporre la comparizione del consulente tecnico per esprimere il suo parere, assistere alla discussione della causa, rispondere ai quesiti che gli vengono rivolti dal giudice stesso e dalle parti o dai loro consulenti.

2.110 *Rinnovazione delle indagini.* — Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente.

2.111 *Conciliazione del consulente tecnico.* — Nel corso delle sue operazioni il consulente tecnico può sempre tentare la conciliazione delle parti.

Se le parti si conciliano, si redige un processo verbale di conciliazione, che è sottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico e inserito nel fascicolo d'ufficio.

Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, il quale è anche titolo per iscrizione di ipoteca giudiziale.

Sezione XII

Presunzioni semplici

2.112 *Nozione.* — Le presunzioni semplici sono le conseguenze che il giudice trae, secondo il suo prudente apprezzamento, da un fatto secondario provato o non bisognoso di prova per risalire alla conoscenza del fatto principale.

Le presunzioni semplici non sono ammesse nel caso in cui la legge esclude la prova testimoniale.

CAPO IV

Intervento dei terzi

2.113 *Intervento volontario.* — Salvo che sia effettuato per l'integrazione del contraddittorio, l'intervento del terzo ai sensi dell'art. 1.30 non può aver luogo oltre dieci giorni antecedenti la prima udienza di trattazione, mediante comparsa depositata in cancelleria e notificata alle parti costituite entro lo stesso termine.

Si applicano gli art. 2.1 e 2.7 in quanto compatibili.

2.114 *Chiamata di un terzo in causa.* — Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa ai sensi dell'art. 1.21 deve a pena di decadenza farlo nella comparsa di risposta.

La comparsa di risposta deve contenere i requisiti di cui al n. 8 dell'art. 2.1. La comparsa di risposta deve contenere la citazione a comparire in tale udienza nel rispetto dei termini previsti dal penultimo comma dell'art. 2.4. Ove il rispetto di tali termini non sia possibile, il convenuto deve fare istanza al giudice designato il quale provvede con decreto a spostare la data della prima udienza; il decreto è comunicato alle parti costituite.

Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice nella prima udienza. Il giudice, se concede l'autorizzazione fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui al penultimo comma dell'art. 2.4. La citazione è notificata al terzo su istanza dell'attore entro il termine perentorio stabilito dal giudice.

La parte che chiama in causa il terzo deve depositare la comparsa di risposta o la citazione notificata entro il termine di dieci giorni dalla notificazione, e il terzo deve costituirsi a norma degli art. 2.6 e 2.7.

Nell'ipotesi prevista dal 3° comma restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma i termini eventuali di cui agli art. 2.23, 1° comma, ultima parte, 2.24 e 2.25 sono fissati dal giudice nell'udienza di comparizione del terzo.

2.115 *Chiamata di un terzo per ordine del giudice.* — La chiamata di un terzo nel processo a norma dell'art. 1.22 può essere ordinata in ogni momento dal giudice per una udienza che allo scopo egli fissa.

Se nessuna delle parti provvede alla citazione del terzo, il giudice dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue se non è riassunto entro il termine perentorio di due anni.

2.116 *Costituzione del terzo chiamato.* — Al terzo si applicano le disposizioni di cui agli art. 2.6 e 2.7. Se intende chiamare a sua volta un terzo in causa deve effettuarlo a pena di decadenza con la comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice in udienza ai sensi del 4° comma dell'art. 2.19.

CAPO V

Riunione dei processi

2.117 *Riunione di processi relativi alla stessa causa.* — Se più processi relativi alla stessa causa pendono davanti allo stesso giudice, questi anche d'ufficio ne ordina la riunione.

Se il giudice o il presidente della sezione ha notizia che per la stessa causa pende processo davanti ad altro giudice o ad altra sezione dello stesso ufficio giudiziario, ne riferisce al presidente il quale, sentite le parti, ordina con decreto la riunione davanti al giudice adito per primo, davanti al quale il processo deve proseguire.

2.118 Riunioni di processi relative a cause connesse. — Se più processi relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d'ufficio, può disporre la riunione.

Se il giudice o il presidente della sezione ha notizia che per una causa connessa pende processo davanti ad altro giudice o davanti ad altra sezione dello stesso ufficio giudiziario, ne riferisce al presidente, il quale, sentite le parti, dispone con ordinanza che le parti siano chiamate alla medesima udienza davanti al giudice adito per primo per i provvedimenti opportuni.

CAPO VI

Processo contumaciale

2.119 Contumacia del convenuto. — Nei processi relativi a diritti indisponibili, il processo, ove la parte non si sia costituita neanche alla prima udienza, si svolge nella contumacia del convenuto.

2.120 Notificazioni e comunicazioni di atti al contumace. — Il verbale in cui si dà atto della produzione di documenti non indicati in atti notificati in precedenza, l'ordinanza che ammette l'interrogatorio o il giuramento, e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali, da chiunque proposte, sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice fissa con ordinanza.

Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito in cancelleria.

Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione.

Le sentenze sono notificate alla parte personalmente.

2.121 Costituzione del contumace. — La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del processo fino alla precisazione delle conclusioni.

La costituzione può avvenire mediante deposito della comparsa e dei documenti in cancelleria o mediante comparizione all'udienza.

In ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice, le scritture private contro di lui prodotte.

2.122 Rimessione in termini. — Il contumace che si costituisce può chiedere di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, nel rispetto dei presupposti e delle modalità per la rimessione in termini prevista dagli art. 1.114 ss.

La nullità della citazione o della sua notificazione non consente la rimessione in termini ove non abbia impedito la conoscenza del processo.

2.123 Opposizione contumaciale. — Il convenuto contumace contro il quale sia stata pronunciata sentenza contumaciale ai sensi dell'art. 2.16 può proporre opposizione dinnanzi allo stesso ufficio giudiziario che ha emanato la sentenza, ove dimostri che non si sia potuto costituire per mancata conoscenza del processo a causa di nullità dell'atto di citazione o della sua notificazione, o che la costituzione è stata impedita da fatto a lui non imputabile.

L'opposizione deve essere proposta entro il termine perentorio di trenta giorni dalla conoscenza del processo o della sentenza.

L'opposizione si propone con ricorso contenente i requisiti di cui all'art. 1.93. Ad essa si applicano le regole enunciate negli art. 1.114 ss.

A seguito dell'ordinanza con la quale è accolta l'opposizione il processo prosegue a norma degli art. 2.19 ss.

Su richiesta di parte il giudice può sospendere l'efficacia della sentenza contumaciale. Si applica l'art. 2.173.

2.124 Appello della parte contro la quale è stata pronunciata sentenza contumaciale. — Il convenuto contro il quale è stata pronunciata sentenza contumaciale, attraverso l'appello può fare valere solo la mancanza della contumacia o della ritardata costituzione, e la violazione di norme di diritto.

CAPO VII

Correzione e integrazione dei provvedimenti del giudice

2.125 Casi di correzione e integrazione delle sentenze. — Le sentenze e gli altri provvedimenti non revocabili possono essere corretti, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che li ha pronunciati, qualora nel testo del provvedimento emergano

omissioni, anche ai sensi dell'art. 0.4, o errori materiali o di calcolo.

Il difetto di sottoscrizione del giudice di un provvedimento regolarmente depositato in cancelleria e la mancata pronuncia sulle spese costituiscono omissioni emendabili ai sensi del presente capo.

2.126 Procedimento. — Se le parti concordano nel chiedere la stessa correzione o integrazione il giudice provvede con ordinanza non impugnabile.

Se la correzione o integrazione è chiesta da una parte, il giudice fissa con decreto l'udienza nella quale le parti devono comparire dinnanzi a lui; il ricorso e il decreto sono notificati ai sensi dell'art. 2.8 ovvero alla parte personalmente a seconda che la correzione o integrazione sia chiesta prima o dopo il decorso di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza o dall'emanazione del provvedimento non revocabile. Sul ricorso il giudice provvede con ordinanza non impugnabile che deve essere annotata sull'originale del provvedimento.

La sentenza corretta o integrata è impugnabile, relativamente alla parte corretta o integrata, nei termini previsti dagli art. 2.149, 2.150 e 2.151.

2.127 Correzione da parte del giudice di appello. — Qualora non sia stata precedentemente proposta istanza di correzione dinnanzi al giudice che ha emanato il provvedimento e sia stato invece proposto appello, la parte può proporre istanza di correzione in qualsiasi momento anche davanti al giudice d'appello il quale provvede ai sensi dell'articolo precedente o con la sentenza che definisce l'appello.

2.128 Integrazione dei provvedimenti ordinatori e istruttori. — I provvedimenti ordinatori e istruttori, che non contengono la fissazione dell'udienza successiva o del termine entro il quale le parti devono compiere gli atti processuali, possono essere integrati dal giudice, su istanza di parte o d'ufficio con decreto comunicato alle parti costituite.

CAPO VIII

Sospensione

2.129 Sospensione per pregiudizialità. — Nei casi in cui la decisione della causa dipenda dalla definizione di una causa relativa ad una questione pregiudiziale che debba essere accertata con autorità di cosa giudicata per volontà di legge, e non sia possibile la trattazione simultanea nello stesso processo delle due cause, il giudice della causa dipendente sospende il processo in attesa della pronuncia della sentenza sulla causa pregiudiziale.

Qualora la causa dipendente penda in appello e quella pregiudiziale in primo grado, il processo d'appello è sospeso sino alla pronuncia della sentenza di primo grado sulla causa pregiudiziale.

Qualora la causa pregiudiziale penda in appello, e la causa dipendente penda in primo grado, il giudice di questa sospende il processo fino alla pronuncia d'appello sulla causa pregiudiziale solo su istanza concorde delle parti.

Qualora l'efficacia di una sentenza passata in giudicato è invocata in un diverso processo relativo a causa dipendente, questo, in caso di proposizione di revocazione contro la sentenza, è sospeso qualora il giudice della causa dipendente ritenga probabilmente fondati i motivi di revocazione.

La sospensione è disposta con ordinanza reclamabile a norma dell'art. 3.39.

A seguito della cessazione della causa di sospensione il processo sospeso è riassunto su istanza di parte nelle forme di cui all'art. 2.137 e nei termini di cui all'art. 2.139.

2.130 Pregiudizialità amministrativa e penale. — Salvo i casi in cui la legge espressamente disponga altrimenti, la pendenza di un processo amministrativo o penale, relativo ad una questione o causa pregiudiziale, non determina la sospensione del processo civile.

2.131 Effetti della sospensione. — Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del processo.

2.132 Rinvio dell'udienza su istanza concorde delle parti. — A seguito di istanza concorde delle parti il giudice deve fissare una nuova udienza da tenersi successivamente alla scadenza del termine di rinvio indicato dalle parti. Se le parti, pur concordando sul rinvio, indicano termini diversi, il rinvio è disposto per il termine più breve.

CAPO IX

Interruzione

2.133 *Morte o perdita della capacità della parte prima della costituzione.* — Qualora prima della costituzione in cancelleria, sopravvenga la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio della parte persona fisica o del suo rappresentante legale o la modifica di tale rappresentanza, il processo è interrotto salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione.

2.134 *Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace.* — Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si verifichi nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di avvocato, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti.

Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell'articolo precedente.

Se la parte è costituita personalmente il processo è interrotto dal momento dell'evento.

Se questo riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è notificato o è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2.120.

Se uno degli eventi previsti nell'articolo precedente si verifica o è notificato dopo il passaggio in decisione della causa, esso non produce effetto se non nel caso della riapertura dell'istruzione.

2.135 *Morte o impedimento dell'avvocato.* — Se la parte è costituita a mezzo di avvocato, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione dell'avvocato stesso.

In tal caso si applica la disposizione dell'art. 2.133.

Non sono cause d'interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa o la cancellazione volontaria dagli albi.

2.136 *Prosecuzione del processo.* — Nei casi previsti negli articoli precedenti la costituzione per proseguire il processo può avvenire in cancelleria o all'udienza. Se non è fissata alcuna udienza, la parte può chiedere con ricorso al giudice designato o in mancanza al presidente dell'ufficio designato la fissazione dell'udienza. Il ricorso e il decreto sono notificati alle altre parti a cura dell'istante.

2.137 *Riassunzione del processo.* — Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dell'articolo precedente l'altra parte può chiedere la fissazione dell'udienza notificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo.

In caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della domanda, e la notificazione entro un anno dalla morte può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto.

Se vi sono altre parti in causa il decreto è notificato anche ad esse. Se la parte che ha ricevuto la notificazione non compare all'udienza fissata si procede in sua contumacia ma non si applica l'art. 2.16.

2.138 *Effetti dell'interruzione.* — Durante l'interruzione del processo non possono essere compiuti atti del processo.

2.139 *Mancata prosecuzione o riassunzione.* — Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di due anni, altrimenti si estingue.

2.140 *Eventi interruttivi verificatisi dopo il passaggio in decisione della causa.* — Qualora uno degli eventi previsti dagli art. 2.133 e 2.135 si verifichino dopo il passaggio in decisione della causa o in pendenza dei termini per impugnare, la notifica della sentenza e l'impugnazione vanno proposte da o nei confronti delle parti legittimate alla prosecuzione del processo.

È fatta salva l'applicazione delle norme in tema di rimessione in termini di cui agli art. 1.114 ss.

2.141 *Eventi interruttivi verificatisi nel corso del giudizio di appello.* — Qualora uno degli eventi previsti dagli art. 2.133 e 2.135 si verifichi nel corso del giudizio

d'appello a danno dell'appellante, l'appellato ha la facoltà di notificare alle parti legittimate alla prosecuzione intimazione ad effettuare la prosecuzione entro il termine di novanta giorni. In caso di mancata ottemperanza a tale intimazione il processo d'appello si estingue. Si applica l'art. 2.137, 2° comma.

CAPO X

Estinzione

2.142 *Rinuncia agli atti del giudizio.* — Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni.

Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o dai loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.

Il giudice, se la rinuncia e la accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo con sentenza semplificata dettata a verbale.

Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice con la sentenza semplificata dettata a verbale.

2.143 *Estinzione per inattività qualificata delle parti.* — Qualora, allo scopo di sanare un vizio del processo, il giudice abbia fissato a una parte o alle parti un termine perentorio per il compimento di un'attività sanante, la mancata tempestiva ottemperanza all'ordine del giudice determina estinzione del processo rilevabile d'ufficio.

2.144 *Estinzione per inattività semplice delle parti.* — Fuori delle ipotesi previste dall'articolo precedente, l'estinzione del processo può essere pronunciata solo se eccepita dalla parte prima di ogni altra difesa.

2.145 *Forma della pronuncia di estinzione per inattività delle parti.* — L'estinzione per inattività qualificata o semplice delle parti è pronunciata mediante sentenza semplificata dettata a verbale.

2.146 *Effetti dell'estinzione del processo.* — L'estinzione del processo non estingue l'azione.

L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e quelle pronunciate dalla Corte di cassazione in tema di giurisdizione e competenza.

La prova testimoniale e la consulenza tecnica effettuate nel processo estinto conservano efficacia.

Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.

TITOLO SECONDO

Delle impugnazioni

CAPO I

Impugnazioni in generale

2.147 *Mezzi di impugnazione.* — I mezzi per impugnare le sentenze sono, oltre l'opposizione contumaciale, l'appello, il ricorso per cassazione, la revocazione, e l'opposizione di terzo.

2.148 *Cosa giudicata formale.* — S'intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta ad appello né a ricorso per cassazione.

2.149 *Termini per l'impugnazione.* — Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'art. 2.221, 2° comma, è di trenta giorni.

Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di sessanta giorni.

2.150 *Decorrenza dei termini.* — I termini stabiliti nell'articolo precedente sono perentori e decorrono, anche per la parte istante, dalla notificazione della sentenza tranne che per i casi previsti negli art. 2.213, 2.215 e 2.221, 2° comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al n. 4 dell'art. 2.213, o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della

sentenza.

Nel caso previsto dall'art. 2.157, l'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere, nei confronti della parte impugnante e della parte impugnata, il termine per proporre impugnazione contro le altre parti.

2.151 *Decadenza dall'impugnazione.* — Indipendentemente dalla notificazione, l'appello e il ricorso per cassazione non possono proporsi dopo il decorso di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

2.152 *Eventi interruttivi durante la pendenza dei termini.* — Se durante la decorrenza dei termini previsti dagli art. 2.149 e 2.151, sopravviene alcuno degli eventi previsti dagli art. 2.133 o 2.135, il termine di cui all'art. 2.149 è interrotto e il nuovo termine decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza è rinnovata, e il termine di cui all'art. 2.151 è prorogato per tutte le parti di sei mesi.

La notificazione dell'impugnazione può essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto.

2.153 *Acquiescenza totale o parziale.* — Salvi i casi di cui all'art. 2.213, l'acquiescenza risultante da accettazione espressa esclude la proponibilità dell'impugnazione.

L'impugnazione parziale comporta acquiescenza alle parti della sentenza non impugate.

2.154 *Notificazione della sentenza.* — La notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'art. 2.8, salvo quanto disposto dall'art. 2.140.

2.155 *Luogo di notificazione dell'impugnazione.* — L'impugnazione dev'essere notificata presso l'avvocato costituito o la parte che sta impersonalmente in giudizio nel domicilio dichiarato o eletto per il giudizio.

Se l'avvocato è costituito per più parti è sufficiente la consegna di una copia dell'atto.

L'impugnazione può essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo il passaggio in decisione della causa o dopo la pubblicazione della sentenza.

Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente alla parte.

2.156 *Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili.* — Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa o cause inscindibili o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio fissando il termine perentorio nel quale la notificazione deve essere fatta e l'udienza successiva.

L'impugnazione è dichiarata d'ufficio inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato.

2.157 *Notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili.* — Se l'impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili è stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcune di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali l'impugnazione non è preclusa o esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e l'udienza successiva.

Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane sospeso fino a che non siano decorsi i termini previsti negli art. 2.149 e 2.151.

2.158 *Impugnazioni incidentali.* — Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti, qualora non abbiano già proposto impugnazione in via principale, devono proporla, a pena d'inammissibilità, in via incidentale nello stesso processo.

La parte contro cui è proposta impugnazione incidentale può a sua volta proporre impugnazione incidentale nello stesso processo contro ogni parte della sentenza e nei confronti di ogni parte del processo.

2.159 *Impugnazioni incidentali tardive.* — Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione principale o incidentale e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 2.156, possono proporre impugnazione incidentale contro ogni parte della sentenza e nei confronti di ogni parte del processo anche quando per esse siano decorsi i termini per impugnare o abbiano prestato

acquiescenza alla sentenza.

In tal caso, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia.

2.160 Riunione delle impugnazioni separate. — Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo.

2.161 Effetti della riforma o della cassazione. — La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata.

La riforma o la cassazione di sentenza provvisoriamente esecutiva estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata.

Qualora sia riformata sentenza non definitiva di primo grado, gli effetti della sentenza di riforma sui provvedimenti dipendenti dalla sentenza non definitiva si verificano solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza d'appello di riforma. In tal caso, se è proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello, il giudice di primo grado o d'appello, su istanza della parte interessata, sospende con ordinanza la prosecuzione del giudizio o l'efficacia della sentenza di primo grado, se ritiene probabilmente infondati i motivi di ricorso per cassazione, e sempre che ritenga la prosecuzione del processo dipendente dalla sentenza non definitiva riformata.

2.162 Effetti dell'estinzione del processo di impugnazione. — L'estinzione del processo d'impugnazione fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con sentenza non definitiva pronunciata nel corso del processo estinto.

CAPO II

Appello

2.163 Appellabilità delle sentenze. — Sono appellabili tutte le sentenze di primo grado pronunciate dal giudice di pace o dal tribunale, ancorché dichiarate inappellabili da leggi speciali.

Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, e quelle del tribunale pronunciate secondo equità a norma dell'art. 0.5, 2° comma, sono appellabili esclusivamente per violazione di norme processuali, costituzionali o comunitarie ovvero dei principî regolatori della materia.

2.164 Riserva facoltativa d'appello contro sentenze non definitive. — Contro le sentenze pronunciate a norma degli art. 1.107, n. 3, e 1.108, l'appello può essere differito qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa.

Quando sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, l'appello deve essere proposto unitamente a quello che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.

La riserva non può più farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcune delle altre parti sia proposto immediatamente appello.

2.165 Giudice d'appello. — L'appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale ed alla corte d'appello nella cui circoscrizione o nel cui distretto ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.

2.166 Forma dell'appello. — L'appello si propone con ricorso contenente i requisiti di cui all'art. 2.1, nonché, a pena di inammissibilità, i motivi specifici di impugnazione.

I termini previsti dal n. 8 dell'art. 2.1 e dal 4° comma dell'art. 2.4 sono ridotti alla metà.

I motivi specifici di impugnazione possono concernere qualsiasi violazione di diritto sostanziale o processuale e di contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro; quanto all'accertamento del fatto, possono concernere solo la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, salvo quanto disposto nel presente capo in ordine alle eccezioni, prove e contestazioni nuove.

2.167 Deposito del ricorso d'appello e decreto di fissazione dell'udienza. — Il

ricorso è depositato nella cancelleria del giudice competente insieme con i documenti in esso indicati. Il giudice provvede ai sensi dell'art. 2.4.

2.168 *Costituzione dell'appellato e appello incidentale.* — L'appellato deve costituirsi entro il termine di dieci giorni liberi prima dell'udienza indicata nel decreto di fissazione dell'udienza.

La comparsa di risposta deve contenere, a pena di decadenza, l'appello incidentale e l'espressa riproposizione di domande ed eccezioni non accolte in primo grado.

2.169 *Domande, eccezioni, prove e contestazioni nuove.* — Nel processo d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, devono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi le restituzioni di quanto corrisposto sulla base della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza appellata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

È consentita la modifica della domanda ma non il mutamento del diritto fatto valere in giudizio e dei provvedimenti richiesti a sua tutela.

Sono ammesse nuove eccezioni di merito. In tal caso è consentita anche l'allegazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento. Esse vanno proposte a pena di decadenza, nel ricorso introduttivo d'appello o nella comparsa di risposta.

Sono ammesse nuove prove e contestazioni di fatti non contestati in primo grado. Esse vanno proposte a pena di decadenza nel ricorso introduttivo o nella comparsa di risposta.

I nuovi documenti devono essere prodotti contestualmente al ricorso introduttivo o alla comparsa di risposta.

In caso di contestazione per la prima volta in appello l'onere della prova grava sulla parte che contesta.

2.170 *Interventi in appello.* — Nel processo d'appello possono intervenire volontariamente i terzi che potrebbero proporre opposizione di terzo ordinaria o revocatoria. Su istanza di parte o d'ufficio possono altresì essere chiamati in causa terzi ove ciò non comporti proposizione di domande.

2.171 *Improcedibilità dell'appello.* — Se l'appellante non compare alla prima udienza di trattazione l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.

2.172 *Trattazione.* — Davanti alla corte d'appello la trattazione dell'appello è collegiale, ma l'assunzione delle prove può essere delegata ad un giudice singolo; davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico.

Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'art. 2.157, oppure dispone che si rinnovi la notificazione del ricorso e del decreto.

Nella stessa udienza il giudice dichiara la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e può procedere al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti.

2.173 *Provvedimenti sull'efficacia provvisoria.* — Sull'istanza prevista dall'art. 1.110, 2° comma, il giudice provvede con ordinanza nella prima udienza.

La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell'udienza. Davanti alla corte d'appello il ricorso è presentato al presidente del collegio.

Il presidente del collegio o il giudice monocratico del tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio. Con lo stesso decreto, su istanza specifica dell'appellante, se ricorrono giusti motivi di eccezionale urgenza, dispone provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia della sentenza; in tal caso all'udienza in camera di consiglio il collegio o il giudice monocratico del tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza.

2.174 *Decisione.* — Esaurita l'attività prevista dai due articoli precedenti il giudice invita le parti alla discussione e quindi, ove non si debbano assumere nuove prove, pronuncia sentenza anche non definitiva dandone lettura del dispositivo nella stessa udienza. La motivazione della sentenza è depositata nei trenta giorni successivi.

Il giudice, ove ritenga che debbano essere assunte nuove prove, provvede alla loro assunzione nella stessa udienza o in udienza immediatamente successiva. Quindi, conclusa l'istruzione, provvede ai sensi del comma precedente.

2.175 *Nullità verificatesi nel corso del giudizio di primo grado.* — Qualora nel corso del giudizio di primo grado sia stata violata una disposizione di legge processuale ed essa abbia costituito motivo specifico di impugnazione o sia rilevabile d'ufficio dal giudice d'appello, questi, ove non debba definire il giudizio per motivi di rito, provvede ad eliminare gli effetti del vizio consentendo alle parti o ai terzi l'esercizio dei poteri processuali che non hanno potuto esercitare in primo grado a causa del vizio stesso.

Se l'appellante denuncia come motivo specifico di impugnazione che il giudice di primo grado ha erroneamente qualificato come semplice una controversia che era complessa, il giudice d'appello, ove ritenga fondato il motivo, provvede ai sensi degli art. 2.24 e 2.25.

2.176 *Non riproponibilità di appello dichiarato inammissibile o improcedibile.* — L'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge.

2.177 *Rinvio alle norme relative al giudizio di primo grado.* — Nei procedimenti d'appello davanti alla corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale se non incompatibili con le disposizioni del presente capo.

CAPO III

Ricorso per cassazione

Sezione I

Provvedimenti impugnabili, ricorso e controricorso

2.178 *Provvedimenti impugnabili e motivi di ricorso.* — Le sentenze pronunciate in grado d'appello e dalla corte d'appello in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

1) per violazione di norme di diritto sostanziale o processuale, di prescrizioni aventi un ambito di applicazione eccedente il distretto della corte d'appello, di contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro, quando la violazione involga una questione di rilievo generale o sia stata risolta in contrasto con orientamenti costanti della Corte di cassazione, ovvero sussistano orientamenti difformi della Corte di cassazione negli ultimi cinque anni anteriori alla proposizione del ricorso;

2) se la sentenza è l'effetto di un errore decisivo di fatto risultante da atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;

3) se la sentenza è contraria ad altra precedente fra le parti la quale sia passata in giudicato dopo la lettura del dispositivo della sentenza d'appello.

Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in tema di giurisdizione, competenza, osservanza delle regole tabellari, ricusazione ai sensi degli art. 1.38, ultimo comma, e 1.42, 2° comma, può essere proposto per qualsiasi violazione di norme di diritto o per erroneo accertamento del fatto.

2.179 *Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive.* — Contro le sentenze pronunciate in appello ai sensi degli art. 1.107, n. 3, e 1.108, il ricorso per cassazione può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa.

Qualora sia stata fatta la riserva in cui al precedente comma, il ricorso deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.

La riserva non può farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcune delle altre parti sia proposto immediatamente ricorso.

2.180 *Altri casi di ricorso.* — Possono essere impugnate con ricorso per

cassazione, per i motivi di cui al precedente art. 2.178 e nei termini di cui agli art. 2.149, 2° comma, e 2.151, le decisioni in grado d'appello o in unico grado di un giudice speciale, nonché, solo per motivi attinenti alla giurisdizione, quelle del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali, o tra questi e i giudici ordinari.

2.181 *Ricorso nell'interesse della legge.* — Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, ovvero quando il provvedimento non è ricorribile in Cassazione e non è altrimenti impugnabile, ove la questione sia di rilievo generale, il procuratore generale presso la Corte di cassazione può chiedere che la corte enunci nell'interesse della legge il principio di diritto a cui il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi.

La richiesta del procuratore generale, contenente una sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'istanza, è rivolta al primo presidente, il quale può disporre che la corte si pronunci a sezioni unite se ritiene che la questione è di particolare importanza.

Il principio di diritto può essere pronunciato dalla corte anche d'ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile o improcedibile ovvero è rinunciato, se la corte ritiene che la questione da decidere sia di rilievo generale.

La pronuncia della corte non ha effetto sul provvedimento del giudice di merito.

2.182 *Sottoscrizione del ricorso.* — Il ricorso è diretto alla corte e sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo.

2.183 *Contenuto del ricorso.* — Il ricorso deve contenere a pena d'inammissibilità:

- 1) le indicazioni delle parti;
- 2) le indicazioni della sentenza o del provvedimento impugnato;
- 3) l'esposizione sommaria dello svolgimento del processo;
- 4) i motivi del ricorso;
- 5) l'indicazione specifica della questione di rilievo generale o dell'orientamento costante della corte violato, ovvero degli orientamenti difformi della corte, nell'ipotesi di ricorso proposto ai sensi del n. 1 del 1° comma dell'art. 2.178;
- 6) l'indicazione specifica della decisorietà dell'errore di fatto, nell'ipotesi di ricorso proposto ai sensi del n. 2 del 1° comma dell'art. 2.178;
- 7) l'indicazione specifica della sentenza sopravvenuta avente fra le parti autorità di cosa giudicata, nell'ipotesi prevista dal n. 3 del 1° comma dell'art. 2.178;
- 8) la dichiarazione o l'elezione di domicilio in Roma.

2.184 *Deposito del ricorso.* — Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte, a pena d'improcedibilità, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.

Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena d'improcedibilità:

- 1) copia autentica della sentenza o del provvedimento impugnato con la relazione di notifica, se questa è avvenuta; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto di cui al 2° comma dell'art. 2.180;
- 2) l'originale o la copia autentica degli atti processuali, dei documenti, dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.

Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza o provvedimento impugnato la trasmissione alla cancelleria alla Corte di cassazione del fascicolo d'ufficio o di una sua copia; tale richiesta è restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso.

2.185 *Controricorso.* — La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso. In mancanza di tale notificazione, la parte non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale.

Al controricorso si applicano le norme degli art. 2.182 e 2.183, in quanto è possibile.

Il controricorso è depositato nella cancelleria della corte entro venti giorni dalla notificazione, insieme con gli atti e documenti.

2.186 Ricorso incidentale. — La parte di cui all'articolo precedente deve proporre con l'atto contenente il controricorso l'eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza.

La parte alla quale è stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli art. 2.156 e 2.157 deve proporre l'eventuale ricorso incidentale nel termine di quaranta giorni dalla notificazione, con atto notificato al ricorrente principale e alle altre parti nello stesso modo del ricorso principale.

Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli art. 2.182, 2.183 e 2.184.

Per resistere al ricorso incidentale può essere notificato un controricorso a norma dell'articolo precedente.

Se il ricorrente principale deposita la copia della sentenza o del provvedimento impugnato, non è necessario che la depositi anche il ricorrente incidentale.

2.187 Ricorso incidentale condizionato. — La parte vittoriosa può proporre ricorso incidentale sospensivamente condizionato all'accoglimento del ricorso principale, ove sia teoricamente soccombente su una questione di rito o di merito.

2.188 Deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio. — Qualora la corte abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio, assegnando alle parti un termine perentorio per provvedervi, il ricorso notificato, contenente nell'intestazione le parole «atto di integrazione del contraddittorio», deve essere depositato nella cancelleria della corte stessa, a pena d'improcedibilità, entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato.

2.189 Produzione di altri documenti. — Non è ammesso il deposito di atti o documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso, ovvero della sentenza di cui al n. 3 del 1° comma dell'art. 2.178.

Il deposito dei documenti relativi all'ammissibilità può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, ma deve essere notificato, mediante elenco, alle altre parti.

2.190 Sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata. — Il ricorso per cassazione non sospende l'efficacia della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'efficacia possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza che l'efficacia sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.

L'istanza si propone al tribunale monocratico o al presidente del collegio di corte d'appello, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di eccezionale urgenza, su istanza specifica del ricorrente dispone provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia della sentenza; in tal caso all'udienza in camera di consiglio il collegio o il giudice monocratico di tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza.

Sezione II

Procedimento e provvedimenti

2.191 Pronuncia a sezioni unite. — La corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti dall'art. 2.180, sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici e su quelli che presentano una questione d'interesse generale.

Se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.

In tutti gli altri casi la corte pronuncia a sezione semplice.

2.192 Pronuncia in camera di consiglio. — La corte sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'art. 2.157 ovvero che sia rinnovata la notificazione del ricorso.

Il relatore, quando ricorre una delle ipotesi indicate nel 1° comma, ne riferisce al presidente il quale fissa la camera di consiglio nella quale la questione sarà esaminata.

2.193 Assegnazione dei ricorsi. — I ricorsi sono assegnati alle sezioni unite e alle sezioni semplici dal primo presidente nel rispetto dei criteri oggettivi e

predeterminati fissati dalle tabelle approvate dal Consiglio superiore della magistratura.

La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite fino a venti giorni prima dell'udienza di discussione del ricorso.

All'udienza della sezione semplice, la rimessione può essere disposta soltanto d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza inserita nel processo verbale.

2.194 Fissazione dell'udienza. — Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l'udienza e nomina il relatore per i ricorsi assegnati alle sezioni unite. Per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici provvede allo stesso modo il presidente della sezione.

Nell'individuazione del giudice relatore devono essere rispettati i criteri oggettivi e predeterminati indicati nelle tabelle approvate dal Consiglio superiore della magistratura.

Dell'udienza è data comunicazione dal cancelliere agli avvocati delle parti almeno trenta giorni prima.

2.195 Deposito di memorie di parte. — Le parti possono presentare le loro memorie in cancelleria non oltre dieci giorni prima dell'udienza.

2.196 Udienza di discussione. — All'udienza il relatore riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso.

Dopo la relazione il presidente invita gli avvocati delle parti a svolgere oralmente le loro difese.

Quindi il pubblico ministero esprime oralmente le sue conclusioni motivate. Sono ammesse brevi repliche da parte degli avvocati.

2.197 Deliberazione della sentenza. — La corte, dopo la discussione della causa, delibera nella stessa seduta la sentenza in camera di consiglio depositandone immediatamente in cancelleria il dispositivo.

2.198 Decisione delle questioni di giurisdizione, competenza, osservanza delle regole tabellari e ricusazione. — La corte, quando decide una questione di giurisdizione, competenza, osservanza di regole tabellari e ricusazione statuisce su di esse, determinando quando occorre l'ufficio giudiziario o i criteri per l'individuazione del giudice persona fisica davanti al quale il processo deve proseguire, previa riassunzione su istanza della parte interessata entro il termine perentorio di sei mesi.

2.199 Cassazione senza rinvio. — La corte cassa senza rinvio in ogni caso in cui ritiene che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito.

2.200 Decisione della causa del merito ovvero cassazione con rinvio. — La corte quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli indicati nei due articoli precedenti, decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Altrimenti cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice di pari grado di quello che ha emanato la sentenza cassata.

In ogni caso di accoglimento del ricorso, e in ogni altro caso in cui risolve una questione di particolare importanza, la corte enuncia il principio di diritto cui, in caso di cassazione con rinvio, il giudice di rinvio deve uniformarsi.

Non sono soggetti a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la corte si limita a correggere la motivazione.

2.201 Provvedimenti sulle spese. — La corte, quando rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese e all'eventuale risarcimento di danni di cui all'art. 1.34.

Eguale dispone quando accoglie il ricorso per uno dei motivi indicati nell'ultimo comma dell'art. 2.178, o quando decide nel merito la causa.

Se rinvia la causa ad altro giudice, può provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio.

2.202 Non riproponibilità del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile. — Il ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile, non può essere riproposto anche se non è scaduto il termine fissato dalla legge.

2.203 Trasmissione di copia della sentenza al giudice di merito. — La copia della

sentenza è trasmessa dal cancelliere della corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinché ne sia presa nota in margine all'originale di quest'ultima.

2.204 *Domande conseguenti alla cassazione.* — Le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione sono decise dalla Corte di cassazione in caso di decisione di merito; in caso di cassazione con rinvio si propongono davanti al giudice di rinvio e, in caso di cassazione senza rinvio, si propongono al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

2.205 *Rinuncia.* — La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all'udienza.

La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto.

L'atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.

2.206 *Pronuncia sulla rinuncia.* — Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge, la corte provvede con sentenza quando deve decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento, altrimenti provvede il presidente con decreto.

Il decreto e la sentenza che dichiara l'estinzione, condanna la parte che vi ha dato causa alle spese. La condanna non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con un mandato speciale.

2.207 *Morte o impedimento dell'avvocato.* — Se il collegio ha notizia della morte, radiazione o sospensione di uno degli avvocati delle parti, e questi non risulti sostituito, pronuncia ordinanza con cui invita la cancelleria ad avvisare la parte personalmente e fissa la nuova udienza o adunanza in camera di consiglio non prima di sessanta giorni.

2.208 *Correzione degli errori materiali e di errore di fatto.* — Se la sentenza della corte è affetta da errore materiale o di calcolo o da omissioni ai sensi dell'art. 2.125, la parte interessata può chiederne alla corte la correzione o integrazione con ricorso ai sensi degli art. 2.182 ss. La corte provvede con ordinanza in camera di consiglio.

Se la sentenza della corte è affetta da errore di fatto ai sensi dell'art. 2.178, n. 2, la parte interessata può chiederne la eliminazione con ricorso ai sensi degli art. 2.182 ss. da notificare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero di sei mesi dalla sua pubblicazione. La corte si pronuncia con sentenza in pubblica udienza.

La pendenza del termine per proporre istanza di eliminazione dell'errore di cui all'art. 2.178, n. 2, e la pendenza del relativo giudizio, non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto.

In caso di ricorso per eliminazione dell'errore di cui all'art. 2.178, n. 2, non è ammessa la sospensione dell'efficacia della sentenza passata in giudicato, né è sospeso il giudizio del rinvio o il termine per riassumerlo.

2.209 *Revocazione e opposizione di terzo.* — Il provvedimento con il quale la corte decide la causa nel merito è, altresì, impugnabile per revocazione e per opposizione di terzo. I relativi ricorsi si propongono alla stessa corte e debbono contenere gli elementi rispettivamente degli art. 2.216, 2° comma, e 2.222, 2° comma.

Quando pronuncia la revocazione o accoglie l'opposizione di terzo, la corte decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; altrimenti, pronunciata la revocazione ovvero dichiarata ammissibile l'opposizione di terzo, rinvia la causa al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

Sezione III

Giudizio di rinvio

2.210 *Riassunzione della causa.* — La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione.

La riassunzione si fa con ricorso, il quale, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è notificato personalmente all'altra parte.

2.211 *Estinzione del processo.* — Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all'articolo precedente, o si verifica successivamente ad essa una causa di

estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue; ma la sentenza della Corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda.

Se la sentenza d'appello cassata aveva dichiarato la nullità, inammissibilità o improcedibilità dell'appello, la mancata instaurazione tempestiva del giudizio di rinvio o la sua successiva estinzione determinano il passaggio in giudicato della sentenza in primo grado.

2.212 Procedimento in sede di rinvio. — In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la corte ha rinviato la causa. In ogni caso deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione.

Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel processo in cui fu pronunciata la sentenza cassata.

Nel giudizio di rinvio le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione. È ammessa la richiesta per la prima volta del giuramento decisorio.

CAPO IV

Revocazione

2.213 Casi di revocazione. — Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione:

- 1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;
- 2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
- 3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario o del terzo destinatario dell'ordine di esibizione;
- 4) se la sentenza è effetto del dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato.

2.214 Revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello. — Le sentenze di primo grado per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi dell'articolo precedente, purché la scoperta del dolo o della falsità o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al n. 4 siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.

Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il corso del termine per l'appello, il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i trenta giorni da esso.

2.215 Revocazione proponibile dal pubblico ministero. — Nelle cause in cui l'intervento del pubblico ministero è obbligatorio, le sentenze previste nei due articoli precedenti possono essere impugnate per revocazione dal pubblico ministero:

- 1) quando la sentenza è stata pronunciata senza che egli sia stato messo in grado di partecipare al processo;
- 2) quando la sentenza è l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.

2.216 Proposizione della domanda. — La revocazione si propone con ricorso davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Il ricorso deve indicare, a pena d'inammissibilità, il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti su cui la revocazione si fonda, del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità, o del recupero dei documenti.

2.217 Procedimento. — Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui in quanto non derogate da quelle del presente capo.

2.218 Sospensione dell'efficacia. — Il giudice della revocazione può pronunciare, su istanza di parte inserita nel ricorso, l'ordinanza prevista nell'art. 2.190, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito.

2.219 Decisione. — Con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice decide il merito della causa e dispone l'eventuale restituzione di ciò che si sia

conseguito sulla base della sentenza revocata.

Il giudice, se per la decisione del merito della causa ritiene di disporre l'assunzione di nuove prove, pronuncia, con sentenza non definitiva, la revocazione della sentenza impugnata e dispone con ordinanza per l'assunzione delle prove.

2.220 Impugnazione della sentenza di revocazione. — Contro la sentenza di cui all'articolo precedente sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.

CAPO V

Opposizione di terzo

2.221 Casi di opposizione di terzo. — I terzi titolari di diritti autonomi e incompatibili, i litisconsorti necessari pretermessi e i falsi rappresentati possono proporre opposizione di terzo ordinaria contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre parti quando pregiudica i loro diritti.

I creditori e gli aventi causa, soggetti all'efficacia della sentenza passata in giudicato o comunque provvisoriamente esecutiva pronunciata tra altre parti, possono proporre opposizione di terzo revocatoria contro la sentenza, quando questa è l'effetto di dolo o collusione a loro danno.

2.222 Domanda di opposizione. — L'opposizione è proposta davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, secondo le forme prescritte per il procedimento davanti a lui.

Il ricorso deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 2.1, anche, a pena d'inammissibilità, l'indicazione della sentenza impugnata e, nel caso del 2° comma dell'articolo precedente, l'indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione, e della relativa prova.

2.223 Procedimento. — Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate da quelle del precedente capo.

2.224 Sospensione dell'efficacia. — Il giudice dell'opposizione può pronunciare, su istanza di parte inserita nel ricorso, l'ordinanza prevista nell'art. 2.190, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito.

2.225 Decisione. — Si applica l'art. 2.219.

TITOLO TERZO

Norme processuali speciali

CAPO I

Processo davanti al giudice di pace

2.226 Norme applicabili. — Al processo di primo grado si applicano le disposizioni del primo titolo del presente libro, ma i termini previsti dal n. 8 dell'art. 2.1 e dal 4° comma dell'art. 2.4 sono ridotti alla metà.

All'esito della prima udienza di trattazione, quando non ricorrono le ipotesi previste dagli art. 2.16, 2.17 o 2.18, il giudice provvede sempre nelle forme previste dall'art. 2.23 per le controversie semplici.

CAPO II

Controversie di lavoro subordinato o parasubordinato e di previdenza e assistenza obbligatorie

2.227 Controversie seriali derivanti dall'interpretazione di leggi, regolamenti, contratti e accordi collettivi. — Quando la definizione di una controversia, di cui al presente capo, riguardi, anche potenzialmente, un numero consistente di soggetti e dipenda dalla soluzione pregiudiziale di una questione, rilevante e seria, concernente l'interpretazione di leggi, regolamenti, o clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale di lavoro, il giudice di primo grado decide immediatamente con sentenza non definitiva tale questione, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa, fissando un'udienza successiva in data non anteriore a novanta giorni.

Ove l'interpretazione riguardi un contratto o accordo collettivo nazionale di lavoro, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione di informazioni e di osservazioni, orali o scritte, delle associazioni sindacali che hanno sottoscritto il

contratto o accordo collettivo.

La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per cassazione, da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza.

Copia del ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità del ricorso, essere depositata presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso alle altre parti; il processo è sospeso dalla data del deposito.

La Corte di cassazione quando si pronuncia sul ricorso, accogliendolo o respingendolo nel merito, enuncia principio di diritto e rinvia la causa allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza non definitiva impugnata. La riassunzione della causa può essere fatta da ciascuna parte entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza della Corte di cassazione. In caso di estinzione del processo, per qualsiasi causa, la sentenza della Corte di cassazione conserva i suoi effetti vincolanti.

In pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione, possono essere sospesi i processi la cui definizione dipenda dalla risoluzione della medesima questione sulla quale la corte è chiamata a pronunciarsi. Intervenuta la decisione della Corte di cassazione il giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la prosecuzione del processo.

Quando per la definizione di altri processi è necessario risolvere una questione, di cui al 1° comma, sulla quale è già intervenuta una pronuncia di cassazione e il giudice non ritenga di uniformarsi alla pronuncia della cassazione, si applicano il 1°, 2°, 3°, 4° e 5° comma, del presente articolo.

2.228 *Accesso sul luogo di lavoro.* — Il giudice, di ufficio o su istanza di parte, dispone l'accesso sul luogo di lavoro quando sia necessario per l'accertamento dei fatti, e dispone altresì, se ne ravvisa l'utilità, l'esame dei testimoni sul luogo stesso.

2.229 *Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali o agli istituti di patronato e assistenza sociale.* — Su istanza di parte o d'ufficio, il giudice può chiedere, alle associazioni sindacali o agli istituti di patronato e assistenza sociale indicati da una delle parti, di rendere in giudizio, tramite un loro rappresentante, informazioni e osservazioni orali o scritte.

Tali informazioni e osservazioni possono essere rese anche nel luogo di lavoro dove sia stato disposto l'accesso ai sensi dell'articolo precedente.

Il giudice può chiedere alle associazioni sindacali il testo di contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa.

2.230 *Condanna agli interessi e al maggior danno da svalutazione monetaria.* — Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro o previdenziali, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale calcolati sul capitale via via rivalutato, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

Ai fini del calcolo si applica l'indice delle variazioni dei prezzi al consumo per operai e impiegati calcolato dall'Istat.

2.231 *Valutazione equitativa delle prestazioni.* — Quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta il giudice la liquida con valutazione equitativa.

2.232 *Rilevanza del procedimento amministrativo.* — La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi sei mesi dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo.

Se il giudice, nella prima udienza di trattazione, rileva l'improcedibilità della domanda a norma del comma precedente, sospende il giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa.

Il processo deve essere riassunto, a cura dell'attore, nel termine perentorio di sei mesi che decorre dalla cessazione della causa della sospensione.

2.233 *Trattazione e decisione.* — All'esito della prima udienza di trattazione, quando non ricorrono le ipotesi previste dagli art. 2.16, 2.17 o 2.18, il giudice provvede nelle forme previste dall'art. 2.23 per le controversie semplici.

Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

2.234 *Norma di ordinamento giudiziario.* — Le controversie di cui al presente capo sono trattate presso la sede principale del tribunale da una sezione appositamente costituita, ove il tribunale sia articolato in sezioni.

CAPO III

Controversie in materia di locazione e comodato di immobili urbani

2.235 *Trattazione e decisione.* — All'esito della prima udienza di trattazione, quando non ricorrono le ipotesi previste dagli art. 2.16, 2.17 o 2.18, il giudice provvede nelle forme previste dall'art. 2.23 per le controversie semplici.

2.236 *Sfratto per disdetta, finita locazione, morosità.* — Nelle controversie di sfratto per disdetta, per finita locazione o morosità i termini previsti dal n. 8 dell'art. 2.1 e dal 4° comma dell'art. 2.4 sono ridotti alla metà.

Nelle cause di sfratto per morosità, il mancato pagamento di una somma pari all'ammontare di due canoni mensili costituisce inadempimento grave ai fini della risoluzione del contratto. Su istanza di parte il giudice pronuncia condanna anche al pagamento dei canoni scaduti e da scadere fino all'esecuzione dello sfratto.

Il convenuto può stare il giudizio personalmente e può costituirsi direttamente in udienza.

CAPO IV

Controversie di opposizione a ordinanze irrogatrici di sanzioni amministrative

2.237 *Termine per l'opposizione giudiziale.* — L'opposizione giudiziale all'ordinanza amministrativa va proposta entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza.

2.238 *Sospensione dell'esecuzione.* — L'opposizione non sospende l'esecuzione dell'ordinanza amministrativa, salvo che il giudice, su istanza dell'opponente inserita nel ricorso di opposizione, disponga diversamente in quanto i motivi di opposizione appaiano probabilmente fondati e dalla efficacia dell'ordinanza possa derivare grave pregiudizio. Si applica l'art. 2.173 in quanto compatibile.

2.239 *Giudice competente.* — L'opposizione va proposta innanzi al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.

2.240 *Trattazione e decisione.* — All'esito della prima udienza di trattazione, quando non ricorrono le ipotesi previste dagli art. 2.16, 2.17 o 2.18, il giudice provvede nelle forme previste dall'art. 2.23 per le controversie semplici.

L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.

Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

In caso di accoglimento dell'opposizione il giudice annulla in tutto o in parte l'ordinanza o la modifica anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta.

CAPO V

Processi minorili sulla potestà parentale

2.241 *Fase sommaria.* — Nelle controversie relative alla potestà parentale, o al suo esercizio, dei genitori legittimi o naturali la domanda si propone con ricorso dell'altro genitore, dei parenti e del pubblico ministero.

Si applicano gli art. 3.31 ss.

Il giudice, su istanza di parte, emana anche i provvedimenti economici conseguenti alla pronuncia relativa alla potestà o al suo esercizio.

2.242 *Processo a cognizione piena.* — Il processo a cognizione piena è disciplinato secondo le forme dei primi due titoli del presente libro. I termini previsti

dal n. 8 dell'art. 2.1 e dal 4° comma dell'art. 2.4 sono ridotti alla metà.

In caso di fatti sopravvenuti si può chiedere, nelle forme dell'articolo precedente la revoca o modifica della disciplina.

La dichiarazione dello stato di adottabilità e di adozione sono pronunciate con sentenza a termine di un processo a cognizione piena nel cui corso sono emanabili provvedimenti provvisori urgenti ai sensi dell'articolo precedente.

CAPO VI

Processi relativi alla capacità delle persone

2.243 *Domanda di interdizione o inabilitazione.* — La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso al giudice del luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza, domicilio o dimora effettivi.

Nel ricorso debbono essere esposti i fatti su cui la domanda si fonda e debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza del coniuge o del convivente, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado, dei conviventi e, se vi sono, del tutore o curatore dell'interdicendo o inabilitando.

Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati, a cura del ricorrente, alle persone indicate nel precedente comma.

2.244 *Prima udienza.* — All'udienza il giudice procede all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, sente il parere delle altre persone citate interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione e, assunte se del caso sommarie informazioni, provvede con ordinanza alla nomina del tutore o curatore provvisorio.

2.245 *Impedimento a comparire dell'interdicendo o dell'inabilitando.* — Se per legittimo impedimento l'interdicendo o l'inabilitando non può presentarsi davanti al giudice, questi si reca per sentirlo nel luogo dove si trova.

2.246 *Capacità processuale dell'interdicendo o dell'inabilitando.* — L'interdicendo e l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni e la domanda di revoca, anche quando è stato nominato il tutore o curatore provvisorio o definitivo.

2.247 *Legittimazione all'impugnazione.* — La sentenza che provvede sulla domanda di interdizione o inabilitazione può essere impugnata da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda anche se non hanno partecipato al processo, e dal tutore o curatore nominato con la stessa sentenza.

2.248 *Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.* — Per la revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione si osservano le norme stabilite per la loro pronuncia.

Coloro che avevano diritto di promuovere l'interdizione e l'inabilitazione possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non hanno partecipato al giudizio.

Ove ne ricorrano i presupposti, il giudice può disporre con ordinanza la revoca provvisoria dell'interdizione o inabilitazione.

2.249 *Procedimento in materia di amministrazione di sostegno.* — Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano le disposizioni previste dal primo capo del titolo secondo del libro terzo.

2.250 *Nomina del curatore dello scomparso.* — Alla nomina del curatore dello scomparso si applicano le disposizioni relative al procedimento di giurisdizione volontaria.

2.251 *Domanda per la dichiarazione di assenza.* — La domanda per la dichiarazione di assenza si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale.

Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati a cura del ricorrente alle persone indicate nel comma precedente. Il giudice può ordinare che il decreto di fissazione dell'udienza sia pubblicato in uno o più giornali.

2.252 *Procedimento.* — Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti, dispone l'apertura degli atti di ultima volontà e quindi con sentenza provvede all'immissione nel possesso temporaneo degli eredi.

L'intervento dei terzi, anche in appello, non è soggetto alle limitazioni dell'art. 2.113, 1° comma.

2.253 *Domanda per la dichiarazione di morte presunta.* — La domanda per dichiarazione di morte presunta si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome, cognome e domicilio dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono del suo procuratore o rappresentante legale e di tutte le altre persone che a notizia del ricorrente perderebbero diritti o sarebbero gravate da obbligazioni, per effetto della morte dello scomparso.

2.254 *Pubblicità della domanda.* — Il giudice designato ordina che, a cura del ricorrente, alla domanda sia data idonea pubblicità tramite la pubblicazione tre volte a distanza di due mesi su giornali che egli individua e tramite Internet. Il giudice può disporre anche altri mezzi di pubblicità.

Se la pubblicità non è effettuata entro il termine fissato dal giudice la domanda si intende abbandonata.

2.255 *Comparizione e procedimento.* — Decorsi sei mesi dalla data dell'ultima pubblicazione, il giudice, su istanza del ricorrente, fissa con decreto, nel rispetto dei termini di cui all'art. 2.4, 4° comma, l'udienza di comparizione davanti a sé del ricorrente e delle persone indicate nel ricorso a norma dell'art. 2.253.

Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti e quindi provvede nelle forme del processo a cognizione piena.

L'intervento dei terzi, anche in appello, non è soggetto alle limitazioni dell'art. 2.113, 1° comma.

2.256 *Pubblicazione della sentenza.* — La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta deve essere inserita per estratto nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica, in due giornali indicati nella sentenza stessa e su Internet. Il giudice può disporre anche altri mezzi di pubblicità.

Della esecuzione della pubblicità il cancelliere dà atto sull'originale della sentenza. Quindi comunica la sentenza all'ufficio di stato civile.

2.257 *Esecuzione.* — La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta l'annotazione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

CAPO VII

Processo di rendimento di conto

2.258 *Comparsa di risposta.* — Il convenuto deve presentare il conto nella comparsa di risposta.

2.259 *Non contestazione o accettazione del conto.* — Se il conto non è contestato dall'attore il giudice pronuncia sentenza semplificata ai sensi degli art. 2.17 o 2.18.

2.260 *Contestazione del conto.* — L'attore che contesti il conto presentato dal convenuto nella comparsa di risposta deve farlo nell'udienza di cui all'art. 2.19, specificando le partite che intende contestare. Può chiedere al giudice un termine per la specificazione. In tal caso il giudice fissa una nuova specifica udienza nella quale provvede ai sensi degli art. 2.24 ss.

2.261 *Dichiarazione giurata.* — Se il conto non è presentato o la parte rimane contumace, il giudice, esaurita l'istruzione ammette se necessario il creditore a determinare con dichiarazione giurata le somme a lui dovute.

Il giudice può altresì ordinare a chi rende il conto di asseverare con dichiarazione giurata le partite per le quali non si può o non si vuole richiedere ricevuta; ma può anche ammetterle senza giuramento, quando sono verosimili e ragionevoli.

Si applicano il 2° e 3° comma dell'art. 2.63.

CAPO VIII

Divisione giudiziale

2.262 *Litisconsorzio necessario.* — Le domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proporsi in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori oppositori se vi sono.

2.263 *Pronuncia sulla domanda di divisione.* — Se non sorgono contestazioni sul diritto alla divisione e sulle quote dei condomini, il giudice emana sentenza

semplificata ai sensi dell'art. 2.17; altrimenti provvede a norma degli art. 2.19 ss.

Le sentenze di cui al precedente comma sono soggette solo ad appello immediato. Si applicano gli art. 1.110 e 2.173.

2.264 Pronuncia sulle modalità della divisione. — Pronunciata la sentenza di cui all'articolo precedente, il giudice, assistito se del caso da un consulente tecnico, decide con ordinanza se e quali beni debbano essere venduti e quali debbano essere divisi in natura.

L'ordinanza è opponibile nelle forme e nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi a norma degli art. 4.179 ss.

2.265 Direzione dell'operazione di divisione. — Le operazioni di divisione sono dirette dal giudice, il quale, anche in corso di esse, può delegarne la direzione a un notaio.

2.266 Vendita di beni mobili. — Quando occorre procedere alla vendita di beni mobili, censi o rendite, il giudice o il notaio delegato procede a norma degli art. 4.88 ss.

2.267 Vendita di beni immobili. — Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice o il notaio delegato provvede a norma degli art. 4.126 ss.

2.268 Progetto di divisione e contestazione su di esso. — Il giudice o il notaio delegato redigono un progetto di divisione che è depositato nella cancelleria del giudice ed è comunicato alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'udienza per la loro comparizione.

Tra la comunicazione e l'udienza devono intercorrere non meno di trenta giorni.

La mancata partecipazione all'udienza comporta approvazione del progetto.

Se il progetto è approvato o si raggiunge l'accordo di tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale e il giudice o il notaio delegato provvede all'estrazione a sorte dei lotti.

Se sorgono contestazioni il giudice le risolve con ordinanza opponibile nelle forme e nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi a norma degli art. 4.179 ss.; quindi provvede ai sensi del comma precedente.

--- Estremi documento ---

Archivio: foro italiano

Tipo documento: monografia

Nella rivista: anno 2009, parte V, col. 28

--- Note ---

LIBRO TERZO DEI PROCESSI SOMMARI TITOLO PRIMO

Del procedimento monitorio

CAPO I

Procedimento monitorio puro

3.1 Condizione di ammissibilità. — Chi afferma di avere un diritto al pagamento di una somma liquida ed esigibile di denaro, alla consegna di una determinata quantità di cose fungibili, alla consegna basata su un titolo contrattuale di una cosa determinata, mobile o immobile, alla esecuzione di un obbligo di fare determinato, può con ricorso domandare che, in assenza di contraddittorio, sia emanato un ordine condizionato di esecuzione, a norma degli articoli seguenti.

3.2 Contenuto del ricorso. — Il ricorso deve contenere:

- 1) l'indicazione del giudice;
- 2) l'indicazione delle parti;
- 3) la precisa indicazione dell'oggetto della prestazione e del suo fondamento;
- 4) l'affermazione che il diritto non sia sottoposto a termine o a condizione, ovvero che il termine sia scaduto o la condizione si sia verificata;
- 5) l'affermazione che il diritto non dipenda da una controprestazione, o che la controprestazione è stata adempiuta;
- 6) l'indicazione delle prove dei fatti posti a fondamento del diritto;

7) la richiesta di emanazione dell'ordine condizionato di esecuzione.

Quando la domanda riguarda la consegna di una determinata quantità di cose fungibili, il ricorrente deve dichiarare la somma di denaro che è disposto ad accettare, in mancanza della prestazione in natura, a definitiva liberazione dell'obbligato.

Quando la domanda riguarda l'esecuzione di un obbligo di fare, il ricorrente, oltre a specificare il fondamento del suo diritto, deve altresì determinare esattamente il contenuto dell'obbligo.

3.3 Giudice competente. — È competente il giudice del luogo in cui l'obbligato ha la residenza o il domicilio o la dimora effettiva, anche se la domanda in via ordinaria rientrerebbe nella competenza inderogabile di altro giudice. Se l'obbligato non è una persona fisica si applica l'art. 1.57.

3.4 Rigetto della domanda. — Il giudice, se ritiene che la domanda non contiene l'indicazione di tutti i requisiti di cui all'art. 3.2, o che l'indicazione non sia sufficiente a giustificare l'accoglimento della domanda alla stregua delle affermazioni in essa contenute, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere all'integrazione. Analogamente il giudice, se ritiene che la somma dichiarata dal ricorrente ai sensi del 2° comma dell'art. 3.2, non sia proporzionata al valore delle cose fungibili richieste, invita il ricorrente a produrre un certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Se il ricorrente non provvede all'integrazione o non ritira il ricorso, oppure se la domanda non è accoglibile per difetto di requisiti extraformali o perché proposta fuori delle ipotesi dell'art. 1, il giudice la rigetta con decreto succintamente motivato.

Eguale provvede quando solo una parte della domanda sarebbe accoglibile.

Il decreto di rigetto non è impugnabile, ma non preclude la riproposizione della domanda in qualsiasi forma.

3.5 Accoglimento della domanda. — Il provvedimento di accoglimento ha la forma di decreto succintamente motivato. Esso deve contenere:

- 1) l'intestazione «ordine condizionato di esecuzione»;
- 2) le indicazioni di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 3.2;
- 3) le altre indicazioni ove si versi in un'ipotesi di diritto originariamente sottoposto a termine o a condizione, ovvero dipendente da una controprestazione; nonché le indicazioni di cui al 2° e 3° comma dell'art. 3.2;
- 4) l'avvertimento che, ove l'intimato non proponga atto formale di contestazione entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione, il decreto diverrà esecutivo ed immutabile al pari di una sentenza di condanna passata in giudicato;
- 5) l'avvertimento che l'atto formale di contestazione va proposto, personalmente o tramite rappresentante, nella cancelleria del giudice che ha emanato il decreto, con l'espressa indicazione del luogo specifico in cui ha sede la cancelleria;
- 6) la liquidazione delle spese giudiziali.

3.6 Notificazione del decreto. — Il decreto di cui all'articolo precedente deve, a cura del ricorrente, essere notificato all'intimato entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del suo deposito in cancelleria.

La notificazione può essere effettuata esclusivamente in mani proprie o nella residenza, domicilio o dimora dell'intimato; in caso di rifiuto, la notificazione può effettuarsi nelle forme prescritte per la notificazione agli irreperibili, ma al destinatario deve essere inviata altra copia del decreto in plico raccomandato.

La notificazione determina l'interruzione della prescrizione.

3.7 Forma ed effetti della contestazione dell'intimato. — Entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione del decreto, l'intimato può proporre atto formale di contestazione avverso l'ordine di esecuzione depositandolo nella cancelleria del giudice che ha emanato il decreto. Il cancelliere deve annotare l'atto di contestazione sull'originale del decreto e darne comunicazione al ricorrente.

L'atto formale di contestazione consiste in una mera dichiarazione di opposizione all'ordine di esecuzione, resa per iscritto in carta semplice, senza che sia necessaria l'indicazione dei motivi. La dichiarazione può essere resa personalmente o tramite un rappresentante; non è necessaria l'assistenza di un difensore. Può essere resa anche in forma orale al cancelliere che ne redige processo verbale.

La proposizione dell'atto formale di contestazione impedisce che l'ordine

condizionato di esecuzione acquisti qualsiasi efficacia. Le spese giudiziali restano a carico del ricorrente, salvo la possibilità di richiederle nel processo a cognizione piena successivamente instaurato.

3.8 Effetti della mancata contestazione. — Se non è proposta contestazione nel termine stabilito, il giudice, su istanza anche verbale del ricorrente, dopo aver verificato che la notificazione sia stata effettuata regolarmente nelle forme di cui al precedente art. 3.6, dichiara esecutivo il decreto. In caso di irregolarità o nullità della notificazione nonché quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto, il giudice fissa un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione; la rinnovazione impedisce ogni decadenza.

La mancata contestazione determina l'immutabilità del decreto il quale acquista l'efficacia di sentenza di condanna passata in giudicato.

3.9 Contestazione tardiva. — Si applicano gli art. 1.114 ss.

L'ordinanza che provvede sull'istanza di rimessione in termini è appellabile.

CAPO II

Procedimento monitorio documentale

3.10 Condizioni di ammissibilità. — Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di denaro, o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna basata su un titolo contrattuale di una cosa determinata, mobile o immobile, o all'esecuzione di un obbligo di fare determinato, il giudice pronuncia, in assenza di contraddittorio, decreto ingiuntivo di condanna se del diritto fatto valere si dà prova scritta.

Se il diritto era originariamente sottoposto a termine o a condizione ovvero dipendeva da una controprestazione, occorre che il termine sia scaduto ovvero che il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'avveramento della condizione o l'adempimento della controprestazione.

3.11 Prova scritta. — Oltre all'atto pubblico e alle scritture private autenticate, riconosciute o verificate, sono prove scritte idonee alla concessione del decreto ingiuntivo anche le scritture private con sottoscrizione non autenticata o non ancora riconosciuta o verificata.

Le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione hanno efficacia probatoria a favore dell'imprenditore da cui provengono nei limiti previsti dall'art. 2.88.

Sono altresì prove scritte idonee di estratti autentici dei libri Iva purché regolarmente tenuti, ove da essi risulti l'ammontare del credito e la persona del debitore.

3.12 Giudice competente. — Si applicano gli art. 1.48 ss.

3.13 Forma della domanda e deposito. — La domanda di ingiunzione si propone con ricorso contenente, oltre ai requisiti indicati nell'art. 1.93, l'indicazione delle prove che si producono. Il ricorso deve contenere altresì l'indicazione dell'avvocato del ricorrente con la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.

Se manca l'indicazione dell'avvocato oppure la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria.

Il ricorso è depositato in cancelleria insieme ai documenti che si allegano; questi non possono essere ritirati fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto di ingiunzione a norma dell'art. 3.16.

3.14 Ricorso per consegna di cose fungibili. — Quando la domanda riguarda la consegna di una determinata quantità di cose fungibili, il ricorrente deve dichiarare la somma di denaro che è disposto ad accettare, in mancanza della prestazione in natura, a definitiva liberazione dell'altra parte. Il giudice, se ritiene la somma dichiarata non proporzionata, prima di pronunciare sulla domanda può invitare il ricorrente a produrre un certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3.15 Rigo della domanda. — Il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova.

Se il ricorrente non risponde all'invito o non ritira il ricorso, oppure se la domanda non è accoglibile per difetto di requisiti extraformali o dei requisiti indicati negli art. 3.10 e 3.11, il giudice la rigetta con decreto motivato.

Il decreto di rigetto non è impugnabile, ma non preclude la riproposizione della domanda in qualsiasi forma.

3.16 Accoglimento della domanda. — Se esistono le condizioni previste dagli art. 3.10 e 3.11, il giudice, con decreto succintamente motivato, ingiunge all'intimato di adempiere nel termine di quaranta giorni con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli art. 3.20 ss. e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione e il decreto diverrà immutabile al pari di una sentenza di condanna passata in giudicato.

Nel decreto il giudice liquida le spese.

3.17 Esecuzione provvisoria. — Su istanza del ricorrente il giudice dichiara provvisoriamente esecutivi i decreti ingiuntivi chiesti sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva.

L'esecuzione provvisoria, sempre su istanza del ricorrente, è disposta anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ma il giudice può imporre al ricorrente una cauzione.

In tali casi il giudice ingiunge all'intimato di adempiere senza dilazione e fissa il termine di cui all'articolo precedente ai soli effetti dell'opposizione.

3.18 Notificazione del decreto. — L'originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria.

Il ricorso e il decreto sono notificati in copia autentica a norma del capo settimo del titolo quinto del libro primo.

La notificazione determina l'interruzione della prescrizione.

3.19 Mancata notificazione del decreto. — Il decreto di ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica, e di novanta giorni negli altri casi, ma la domanda può essere riproposta.

3.20 Opposizione. — L'opposizione si propone, davanti all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con ricorso da depositarsi in cancelleria nel termine di cui all'art. 3.16. Il cancelliere annota sull'originale del decreto la proposizione dell'opposizione.

A seguito dell'opposizione il processo si svolge nelle forme del processo a cognizione piena; ma i termini di comparizione del convenuto sono ridotti a metà.

Nel giudizio di opposizione l'onere della prova dei fatti costitutivi grava sull'attore ricorrente ai sensi dell'art. 3.13.

Nel corso del giudizio di opposizione si possono emanare i provvedimenti previsti dagli art. 2.27 e 2.28, oltre a quelli previsti dai successivi art. 3.31 ss.

3.21 Effetti della mancata opposizione. — Se non è proposta opposizione nel termine stabilito, il decreto diviene immutabile ed acquista efficacia di sentenza di condanna passata in giudicato.

Il giudice, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo e libera la cauzione eventualmente prestata.

Il giudice fissa un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione quando essa sia nulla o irregolare, nonché quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

3.22 Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria. — Il giudice dell'opposizione, su istanza dell'intimato, revoca o sospende, con ordinanza, l'esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell'art. 3.17 ove le eccezioni dell'intimato appaiano fondate alla stregua di una delibazione sommaria. La sospensione può essere subordinata alla prestazione di una cauzione.

3.23 Opposizione tardiva. — Si applicano gli art. 1.114 ss.

L'ordinanza che rigetta l'istanza di rimessione in termini è appellabile.

L'opposizione tardiva non sospende l'esecutorietà del decreto o il processo esecutivo già iniziato, ma il giudice dell'opposizione, su istanza dell'intimato, dispone la revoca o la sospensione con ordinanza qualora, nelle ipotesi di decreto esecutivo ai sensi dell'art. 3.17, sussistano le condizioni richieste dal precedente art. 3.22 e, nelle ipotesi di decreto divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 3.21, la tardività

risulti giustificata alla stregua di una delibazione sommaria. In entrambi i casi la revoca o la sospensione può essere subordinata alla prestazione di una cauzione.

3.24 Conciliazione. — Se nel giudizio di opposizione le parti si conciliano, il giudice, con ordinanza, dichiara, conferma o revoca l'esecutorietà del decreto oppure riduce la somma o la quantità a quella stabilita dalle parti. In quest'ultimo caso, rimane ferma la validità degli atti esecutivi compiuti e l'ipoteca iscritta, fino a concorrenza della somma o quantità ridotta.

Della riduzione dell'ipoteca deve effettuarsi apposita annotazione nei registri immobiliari.

3.25 Estinzione del giudizio di opposizione. — In caso di estinzione del giudizio di opposizione il decreto diviene immutabile e acquista efficacia di sentenza di condanna passata in giudicato.

3.26 Rigetto dell'opposizione. — Il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva se l'opposizione è rigettata con sentenza anche di primo grado non passata in giudicato.

La sospensione dell'efficacia esecutiva acquistata dal decreto ai sensi del comma precedente, può essere disposta ai sensi degli art. 2.173, 2.190, 2.218 e 2.224 ove la sentenza di rigetto sia impugnata.

3.27 Accoglimento dell'opposizione. — Se l'opposizione è accolta solo in parte, gli atti di esecuzione e l'iscrizione di ipoteca giudiziale già compiuti in base al decreto provvisoriamente esecutivo conservano gli effetti nei limiti di quanto è consentito dalla sentenza di accoglimento.

3.28 Iscrizione di ipoteca. — I decreti dichiarati esecutivi ai sensi degli articoli precedenti e quelli rispetto ai quali è rigettata l'opposizione a norma dell'art. 3.26 costituiscono titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

3.29 Nullità del decreto e della sua notificazione. — Le nullità del decreto e della sua notificazione possono essere fatte valere soltanto nei limiti e secondo le regole dell'opposizione tempestiva o tardiva. La dichiarazione di nullità priva di qualsiasi efficacia il decreto, ma non impedisce al giudice dell'opposizione di pronunciare nel merito.

3.30 Impugnazione straordinaria. — Il decreto divenuto immutabile a seguito di mancata opposizione tempestiva o tardiva o a seguito di estinzione del giudizio di opposizione può essere impugnato per revocazione e con opposizione di terzo.

TITOLO SECONDO

Dei provvedimenti provvisori

CAPO I

Processo sommario in generale

3.31 Forma della domanda. — La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente. Il ricorso deve contenere i requisiti previsti dall'art. 1.93.

3.32 Competenza anteriore alla instaurazione del processo a cognizione piena. — La domanda si propone al giudice competente a conoscere la causa nelle forme della cognizione piena.

Se il giudice italiano non è competente a conoscere la causa a cognizione piena, la domanda si propone al giudice, che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento sommario.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente dell'ufficio, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del processo.

3.33 Competenza nel corso del processo a cognizione piena. — Quando è pendente causa nelle forme della cognizione piena la domanda si propone al giudice della stessa ai sensi dell'art. 3.31.

Se il giudice non è stato ancora designato o il processo è sospeso o interrotto la domanda si propone al presidente, il quale provvede ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3.32.

Se la causa pende davanti al giudice straniero e il giudice italiano non è competente a conoscerne nelle forme della cognizione piena, si applica il 2° comma dell'art. 3.32.

Il 2° comma dell'art. 3.32 si applica altresì nel caso in cui l'azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale, salva l'applicazione del 2° comma

dell'art. 316 c.p.p.

3.34 *Competenza in caso di clausola compromissoria, compromesso o pendenza di giudizio arbitrale.* — Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri anche non rituali o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscerne nelle forme della cognizione piena.

3.35 *Procedimento.* — Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione all'urgenza del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda.

Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare le finalità del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a dieci giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.

Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati.

3.36 *Provvedimento di rigetto.* — L'ordinanza di rigetto per motivi di rito o di merito non preclude la riproposizione della domanda in via sommaria o di cognizione piena.

3.37 *Provvedimento di accoglimento.* — L'ordinanza di accoglimento, anche se emessa nella fase di reclamo di cui al successivo art. 3.39, non preclude la proposizione della domanda o la prosecuzione del processo nelle forme della cognizione piena.

Nel processo a cognizione piena grava sulla parte che afferma l'esistenza del diritto l'onere di provarne i fatti costitutivi.

L'estinzione del processo a cognizione piena non determina l'inefficacia del provvedimento sommario.

Salvo quanto disposto dal successivo art. 3.40 il provvedimento sommario è privo di qualsiasi efficacia preclusiva.

3.38 *Inefficacia del provvedimento sommario.* — Il provvedimento sommario perde efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarata l'inesistenza del diritto accertato in via sommaria. In tal caso con la stessa sentenza si provvede sulla domanda di ripristino e di risarcimento del danno.

3.39 *Reclamo contro i provvedimenti.* — Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento sommario è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore.

Il reclamo contro i provvedimenti del giudice di pace e del giudice singolo del tribunale si propone al collegio del tribunale, di cui non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.

Il reclamo contro i provvedimenti del presidente del tribunale o del tribunale collegiale si propone alla corte d'appello. Quando il provvedimento sommario è emanato dalla corte d'appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte d'appello più vicina.

Il reclamo si propone con ricorso e con esso può essere fatto valere qualsiasi vizio.

Il procedimento è disciplinato dal precedente art. 3.35, 1° comma. Il collegio si pronuncia con ordinanza con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento sommario.

Il reclamo non sospende l'esecutività o l'esecuzione del provvedimento contro cui è proposto.

Contro l'ordinanza emessa in sede di reclamo non è ammessa alcuna impugnazione.

3.40 *Revoca e modifica.* — Il giudice davanti al quale è stata proposta la domanda di provvedimento sommario, anche nel caso di concessione o di conferma del provvedimento in fase di reclamo, e il giudice del processo a cognizione piena eventualmente instaurato possono sempre modificare o revocare, su istanza di parte, il provvedimento sommario.

La revoca o la modifica è disposta solo nel caso in cui si alleghino fatti sopravvenuti o si deducano nuove prove.

Se si allegano fatti anteriori di cui si è venuti a conoscenza successivamente all'emanazione del provvedimento sommario, la parte istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuta a conoscenza.

Il procedimento di revoca o modifica è disciplinato dai precedenti art. 3.35 e 3.39.

3.41 Esecuzione. — Il provvedimento con cui è concesso un provvedimento sommario è sempre immediatamente esecutivo.

Salvo quanto disposto in ordine ai sequestri, si applicano le forme previste dal libro quarto; non è necessaria la preventiva notificazione del titolo esecutivo e del precetto.

Nel corso dell'opposizione all'esecuzione per motivi di merito può essere proposta istanza di revoca ai sensi del precedente art. 3.40 ma non di sospensione dell'esecuzione per motivi di merito.

3.42 Cauzione. — Con il provvedimento di accoglimento, di conferma o di modifica, il giudice, valutata ogni circostanza dedotta dalle parti, può subordinare l'esecutività del provvedimento sommario alla prestazione di una cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni.

La cauzione non può essere disposta ove l'istante provi che le sue condizioni economiche non gli consentirebbero di prestarla.

3.43 Spese giudiziali. — Con l'ordinanza di accoglimento o di rigetto il giudice liquida le spese giudiziali.

Il provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il provvedimento di condanna alle spese è reclamabile ai sensi dell'art. 3.39; ogni ulteriore questione in materia di spese deve essere fatta valere nell'eventuale processo a cognizione piena.

3.44 Ambito di applicazione. — Le disposizioni del presente capo si applicano ai provvedimenti di cui agli altri capi del presente titolo, nonché a tutti i provvedimenti sommari previsti dalla legge.

CAPO II

Provvedimenti sommari

3.45 Ambito di applicazione. — Tramite il processo sommario disciplinato nel primo capo del presente titolo, possono essere fatti valere tutti i diritti a contenuto o funzione esclusivamente o prevalentemente non patrimoniale.

A tale categoria appartengono i diritti di libertà costituzionalmente garantiti, i diritti della personalità, il diritto alla protezione dei dati personali, il diritto a non essere discriminato per ragioni di sesso, razza, etnia, nazione, disabilità, opinioni politiche o sindacali, religione, il diritto agli alimenti o al mantenimento, il diritto del lavoratore ad essere reintegrato nel posto di lavoro nel caso di licenziamento o trasferimento illegittimo, il diritto alla continuazione al rapporto di lavoro nel caso di illegittimità del termine apposto al contratto, il diritto dei singoli lavoratori e delle associazioni sindacali alla libertà ed attività sindacale nonché al diritto di sciopero, il diritto dell'imprenditore alla correttezza nella concorrenza, il diritto alla attuazione di obblighi legali a contrarre, il diritto alla protezione contro gli abusi familiari.

L'elencazione di cui al comma precedente non ha carattere tassativo.

3.46 Azioni possessorie. — Le azioni di spoglio e di manutenzione del possesso devono essere proposte nelle forme previste dal capo primo del presente titolo.

Resta ferma la possibilità di ciascuna delle parti di agire in ogni tempo in via petitoria.

3.47 Autorizzazione alla trascrizione delle domande giudiziali. — La trascrizione delle domande giudiziali è subordinata al previo accertamento della probabile fondatezza della domanda effettuato nelle forme del capo precedente.

3.48 Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione preventiva della lite. — Ai fini dell'accertamento e relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito può essere chiesta consulenza tecnica preventiva. Il giudice provvede a norma dell'art. 3.35, 1° comma. Si applicano gli art. 2.103 ss. in quanto compatibili.

Il consulente, prima di provvedere al deposito formale della relazione, tenta, ove

possibile, la conciliazione delle parti.

Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione cui il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo. Il processo verbale dichiarato esecutivo è titolo per iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il processo verbale è esente dall'imposta di registro.

Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo processo a cognizione piena o sommario.

CAPO III

Provvedimenti cautelari

Sezione I

Sequestro giudiziario di beni

3.49 *Sequestro giudiziario.* — Il giudice, su istanza dell'avente diritto alla consegna di beni mobili, immobili, aziende o altre universalità di beni, autorizza il sequestro giudiziario dei beni quando è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea perché il bene rischia di essere deteriorato, sottratto, alterato o gestito in modo non corretto.

3.50 *Custodia.* — Nel disporre il sequestro giudiziario, il giudice nomina il custode, stabilisce i criteri e i limiti dell'amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele idonee a rendere più sicura la custodia e a impedire la divulgazione dei segreti.

Il giudice può nominare custode quello dei contendenti che offre maggiori garanzie.

Il custode della cosa sequestrata ha gli obblighi e i diritti previsti negli art. 4.76, 4.77 e 4.116.

3.51 *Esecuzione del sequestro giudiziario.* — Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli art. 4.160 ss. in quanto applicabili, omessa la notificazione del precetto nonché la comunicazione di cui all'art. 4.164, 1° comma.

L'art. 4.164, 1° comma, è applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore.

Il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia se non è eseguito entro il termine di sessanta giorni dalla sua pronuncia o dalla sua comunicazione; la proposizione del reclamo interrompe tale termine il quale ricomincia a decorrere a seguito della pronuncia sul reclamo o della sua comunicazione.

Sezione II

Sequestro conservativo

3.52 *Condizioni.* — Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, autorizza il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.

Il sequestro non può essere richiesto ove il creditore disponga già di un titolo esecutivo, a meno che questo sia sottoposto a termine o condizione sospensiva.

Il sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l'azione per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione.

3.53 *Effetti.* — Non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata, in conformità delle regole stabilite per il pignoramento.

3.54 *Esecuzione.* — Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al tribunale del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'art. 4.103. Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo del terzo è sospeso fino all'esito dell'eventuale processo a cognizione piena, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi.

Se il credito è munito di privilegio sugli oggetti da sequestrare, il giudice può provvedere nei confronti del terzo detentore, a norma del 3° comma dell'art. 3.52.

Il sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la trascrizione del provvedimento presso l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati. Per la custodia dell'immobile si applica l'art. 4.115.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 3.51.

3.55 Conversione del sequestro. — Il debitore può chiedere al giudice la revoca del sequestro conservativo prestando idonea cauzione per l'ammontare del credito che ha dato causa al sequestro e per le spese, in ragione del valore delle cose sequestrate. Il giudice provvede con ordinanza.

3.56 Vendita delle cose deteriorabili. — In caso di pericolo di deterioramento delle cose che formano oggetto del sequestro, il giudice, con lo stesso provvedimento di concessione o con altro successivo, può ordinarne la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate.

Il prezzo ricavato dalla vendita rimane sequestrato in luogo delle cose vendute.

3.57 Conversione del sequestro conservativo in pignoramento. — Il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene provvedimento di condanna esecutivo.

Se i beni sequestrati sono stati oggetto di esecuzione da parte di altri creditori, il sequestrante partecipa con essi alla distribuzione della somma ricavata.

Sezione III

Sequestri speciali

3.58 Sequestro di somme o di cose offerte dal debitore. — Il giudice ordina il sequestro delle somme o delle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la sua liberazione, quando è controverso l'obbligo o il modo del pagamento o della consegna, o l'idoneità della cosa offerta.

3.59 Casi speciali di sequestri. — I sequestri a tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale sono disciplinati dalle leggi speciali.

Sezione IV

Denuncia di nuova opera

3.60 Presupposti e provvedimenti. — Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo, sia per derivare danno alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunciare al giudice la nuova opera, purché questa non sia terminata o non sia trascorso un anno dal suo inizio.

Il giudice, presa sommaria cognizione del fatto può vietare la continuazione dell'opera ovvero permetterla, ordinando le opportune cautele: nel primo caso per il risarcimento del danno prodotto dalla sospensione dell'opera, qualora le opposizioni al suo proseguimento risultino infondate nella sentenza a cognizione piena; nel secondo caso, per la demolizione o riduzione dell'opera e per il risarcimento del danno che possa soffrirne il denunciante, se questi ottiene sentenza favorevole, nonostante la permessa continuazione.

Sezione V

Rimozione del pericolo di danno

3.61 Denuncia di danno temuto. — Chi abbia ragione di temere che dalla violazione di un obbligo di fare derivi pericolo di danno grave alla sua persona o ai suoi beni, può denunciare il fatto al giudice perché si provveda ad eliminare la situazione di pericolo.

Sezione VI

Sospensione dell'efficacia di delibere

3.62 Provvedimento. — In caso di impugnazione di delibere di società, associazioni, fondazioni, comunioni o condomini, il giudice, su istanza delle parti legittimate all'impugnazione, dispone la sospensione dell'efficacia della delibera qualora dalla sua esecuzione o dalla continuazione della sua esecuzione possa derivare grave pregiudizio.

Sezione VII

Risarcimento anticipato del danno in caso di bisogno

3.63 Provvedimento. — Chi si sia venuto a trovare in stato di bisogno a causa di un fatto illecito altrui può chiedere all'autore del fatto stesso o ai terzi responsabili, ivi compresa la società assicuratrice della responsabilità civile, l'immediata liquidazione totale o parziale della presumibile entità del danno.

Sezione VIII

Istruzione preventiva

3.64 Audizione di testi a futura memoria. — Chi ha fondato motivo di temere che stiano per mancare uno o più testimoni, le cui deposizioni possono essere necessarie in una causa da proporre, può chiedere che ne sia ordinata l'audizione a futura memoria.

3.65 Istanza. — Il ricorso deve contenere l'indicazione dei motivi di urgenza e dei fatti sui quali devono essere interrogati i testimoni, e l'esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova è preordinata.

In caso di eccezionale urgenza la domanda può proporsi anche al giudice del luogo in cui la prova dev'essere assunta.

Se l'audizione testimoniale è ammessa il giudice fissa l'udienza per la sua assunzione e provvede ai sensi degli art. 2.64 ss., in quanto compatibili.

In caso di eccezionale urgenza il giudice pronuncia i provvedimenti di cui ai commi precedenti con decreto, dispensando il ricorrente dalla notificazione alle altre parti; in tal caso nomina un avvocato che intervenga per le parti non presenti all'assunzione della prova. Non oltre il giorno successivo, a cura del cancelliere, deve essere fatta notificazione immediata del decreto alle parti non presenti all'assunzione.

3.66 Accertamento tecnico e ispezione giudiziale preventivi. — Qualora lo stato dei luoghi, la qualità delle cose o la condizione delle persone siano destinati a mutare nel tempo, si può chiedere che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale. L'accertamento tecnico o l'ispezione possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta.

L'accertamento tecnico di cui al comma precedente può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica.

Il giudice nomina il consulente tecnico il quale provvede ai sensi degli art. 2.103 ss. in quanto compatibili.

3.67 Sequestro giudiziario di documenti. — Il giudice, su istanza di chi ha diritto all'esibizione o comunicazione di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, ne autorizza il sequestro quando è opportuno provvedere alla loro custodia, perché vi è rischio di deterioramento, sottrazione o alterazione.

All'esecuzione del provvedimento si applica il precedente art. 3.51.

3.68 Assunzione ed efficacia delle prove preventive. — L'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né ne impedisce la rinnovazione nel processo a cognizione piena.

I processi verbali delle prove non possono essere prodotti, né richiamati, né riprodotti in copia nel processo a cognizione piena, prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel processo stesso.

Sezione IX

Provvedimenti atipici

3.69 Condizioni per la concessione. — Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge chi ha fondato motivo di temere che a causa del tempo occorrente per far valere il suo diritto nelle forme del processo a cognizione piena, sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al giudice i provvedimenti di urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza a cognizione piena.

--- Estremi documento ---

Archivio: foro italiano

Tipo documento: monografia

Nella rivista: anno 2009, parte V, col. 63

--- Note ---

LIBRO QUARTO
DEI PROCESSI DI ESECUZIONE

TITOLO PRIMO

Del titolo esecutivo e del precetto

4.1 Titolo esecutivo. — L'esecuzione non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.

Sono titoli esecutivi:

1) le sentenze e i provvedimenti di condanna, nonché gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;

2) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli;

3) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia.

L'esecuzione forzata per consegna, rilascio o obblighi di fare non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai nn. 1 e 2 del 2° comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'art. 4.7, 2° comma, delle scritture private autenticate di cui al n. 3 del 2° comma.

4.2 Spedizione in forma esecutiva. — Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti pubblici ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti.

La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita.

La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione «Repubblica italiana - In nome della legge» e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula:

«Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti».

4.3 Altre copie in forma esecutiva. — Non può spediti senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte.

Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento, con ricorso al presidente dell'ufficio che lo ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l'atto fu formato.

Sull'istanza si provvede con decreto.

Il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene alle disposizioni del presente articolo è condannato a una sanzione pecuniaria da euro mille a cinquemila, con decreto del presidente dell'ufficio o del presidente del tribunale competente a norma del 2° comma, avverso la quale è esperibile opposizione ai sensi dell'art. 22 l. 689/81.

4.4 Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi e i successori a titolo particolare. — Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo.

Entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto.

Il titolo esecutivo contro il dante causa ha efficacia contro il successore a titolo particolare nel diritto controverso.

4.5 Prestazione della cauzione. — Se l'efficacia del titolo esecutivo è subordinata a cauzione, non si può iniziare l'esecuzione né intimare il precetto finché quella non sia stata prestata. Della prestazione si fa constare con annotazione in calce o in margine al titolo spedito in forma esecutiva, o con atto separato che deve essere unito al titolo.

4.6 Notificazione del titolo esecutivo e del precetto. — Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto.

La notificazione del titolo esecutivo e del precetto deve essere fatta alla parte personalmente a norma del titolo settimo del libro primo.

Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo.

4.7 Forma del precetto. — Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere

l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'art. 4.9, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione.

Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale.

Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.

Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell'art. 1.93 e notificato alla parte personalmente a norma del titolo settimo del libro primo.

4.8 Cessazione dell'efficacia del precetto. — Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione.

Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a seguito della comunicazione della sentenza, anche non passata in giudicato, che rigetta l'opposizione.

4.9 Termine ad adempiere. — Non si può iniziare l'esecuzione prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso; ma il tribunale competente per l'esecuzione, se vi è pericolo nel ritardo, può autorizzare l'esecuzione immediata, con cauzione o senza. L'autorizzazione è data con ordinanza ai sensi degli art. 3.31 ss.

4.10 Nullità del precetto e del titolo esecutivo. — Le nullità della notificazione del titolo o del precetto sono fatte valere, prima dell'inizio dell'esecuzione, tramite ricorso ai sensi degli art. 3.31 ss. davanti al giudice di cui all'art. 4.7, 3° comma. Il giudice può inibire l'inizio dell'esecuzione sulla base degli atti impugnati, con ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 3.39.

Dopo l'inizio dell'esecuzione le nullità di cui al 1° comma sono fatte valere nelle forme e nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi.

TITOLO SECONDO Dell'espropriazione forzata

CAPO I

Espropriazione forzata in generale

Sezione I

Oggetto dell'espropriazione

4.11 Oggetto dell'espropriazione. — Il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può fare espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite nel presente titolo.

Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore.

Le cose mobili che si trovano nella casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti sono assoggettate a responsabilità per gli obblighi del debitore ancorché non siano di sua proprietà, a meno che il terzo proprietario provi di averle acquistate prima del pignoramento con atto scritto avente data certa anteriore, ovvero che la proprietà del terzo sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore.

4.12 Beni gravati da pegno o ipoteca. — Il creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati dal pegno. Non può parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall'ipoteca.

La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale su determinati beni.

Sezione II

Modi e forme dell'esecuzione forzata in generale

4.13 Cumulo dei mezzi di espropriazione. — Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza, può limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina.

Se è iniziata anche l'esecuzione immobiliare, l'ordinanza è pronunciata dal giudice di quest'ultima.

4.14 Giudice dell'esecuzione. — L'espropriazione è diretta da un giudice.

La nomina del giudice dell'esecuzione è fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione.

Si applicano al giudice dell'esecuzione le disposizioni degli art. 2.9 e 2.13.

4.15 Audizione degli interessati. — Quando la legge richiede o il giudice ritiene necessario che le parti ed eventualmente altri interessati siano sentiti, il giudice stesso fissa con decreto l'udienza alla quale il creditore pignorante, i creditori intervenuti, il debitore ed eventualmente gli altri interessati debbono comparire davanti a lui.

Il decreto è comunicato dal cancelliere.

Se risulta o appare probabile che alcuna delle parti non sia comparsa per cause indipendenti dalla sua volontà, il giudice dell'esecuzione fissa una nuova udienza della quale il cancelliere dà comunicazione alla parte non comparsa.

4.16 Forma delle domande e delle istanze. — Le domande e le istanze che si propongono al giudice dell'esecuzione, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte oralmente quando avvengono all'udienza, e con ricorso da depositarsi in cancelleria negli altri casi.

4.17 Forma dei provvedimenti del giudice. — Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono dati con ordinanza, che può essere dal giudice stesso modificata o revocata finché non abbia avuto esecuzione.

Si applica l'art. 1.105, 2° comma.

4.18 Fascicolo dell'esecuzione. — Il cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolo, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.

Il giudice dell'esecuzione può autorizzare il creditore a depositare, in luogo dell'originale, una copia autentica del titolo esecutivo, con obbligo di presentare l'originale a ogni richiesta del giudice.

4.19 Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni. — Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nel comune in cui ha sede il tribunale adito nell'atto di precetto; quelle ai creditori intervenuti, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nel comune in cui ha sede il tribunale adito nella domanda d'intervento.

In mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale adito le notificazioni possono farsi presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione.

4.20 Pubblicità degli avvisi. — Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo.

In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a venticinquemila euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi delle disposizioni di attuazione del presente codice, è altresì inserito in appositi siti Internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.

Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e, quando

occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al registro operatori della comunicazione (Roc) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata. Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore.

Sezione III

Pignoramento

4.21 *Inizio dell'espropriazione.* — Salva l'ipotesi prevista nell'art. 4.44, l'espropriazione forzata si inizia col pignoramento.

4.22 *Forma del pignoramento.* — Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.

Il pignoramento deve altresì contenere l'invito al debitore di effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'art. 4.28, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli art. 4.84, 4.108 e 4.125, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

4.23 *Richiesta al debitore delle cose da pignorare.* — Quando per la soddisfazione del creditore procedente e dei creditori intervenuti i beni assoggettati a pignoramento appaiano insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata dell'esecuzione, il creditore procedente e gli altri creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono notificare al debitore un atto con il quale lo si invita a indicare entro il termine di trenta giorni ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori.

L'atto deve contenere l'avvertimento che in caso di omessa o mendace dichiarazione il debitore sarà condannato a una sanzione pecuniaria pari al venti per cento dell'ammontare dei crediti del creditore procedente e dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo. La sanzione pecuniaria è determinata su richiesta di un creditore dal giudice dell'esecuzione con ordinanza contro la quale il debitore può proporre opposizione ai sensi dell'art. 22 l. 689/81.

A seguito dell'indicazione del debitore le cose o i crediti si considerano pignorati nei confronti del debitore stesso dal giorno dell'indicazione.

4.24 *Ricerche dell'ufficiale giudiziario.* — Nella situazione indicata dal 1° comma dell'articolo precedente, il creditore procedente e gli altri creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere all'ufficiale giudiziario di rivolgere richiesta di informazione ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria o di altre banche dati pubbliche. In caso di mancata ottemperanza entro trenta giorni alla richiesta dell'ufficiale giudiziario, i responsabili dell'anagrafe o delle banche dati sono condannati, su richiesta di un creditore, a sanzione pecuniaria non inferiore a mille e non superiore a diecimila euro.

La sanzione pecuniaria è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, e contro di essa è esperibile opposizione ai sensi dell'art. 22 l. 689/81.

4.25 *Ricerche ove il debitore sia un imprenditore commerciale.* — Nella situazione indicata dal 1° comma dell'art. 4.23, il creditore procedente e gli altri creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, se il debitore è un imprenditore commerciale, possono chiedere al giudice dell'esecuzione la nomina di un

commercialista o di un notaio iscritto nell'elenco di cui alle disposizioni di attuazione, affinché esamini le scritture contabili al fine di individuare cose o crediti pignorabili.

Il professionista nominato richiede informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta e le modalità di conservazione delle scritture contabili e vi accede, ovunque si trovino, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente e, se necessario, anche della forza pubblica.

Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e al giudice dell'esecuzione che lo ha nominato.

Le spese e il compenso del professionista sono a carico del creditore istante, il quale ha diritto di rivalersi nei confronti del debitore ove dalla relazione risultino cose o crediti non indicati dal debitore a seguito dell'invito di cui all'art. 4.23.

Le spese e il compenso sono liquidati dal giudice dell'esecuzione con decreto provvisoriamente esecutivo opponibile nelle forme e nei termini degli art. 3.20 ss.

4.26 Pignoramenti su istanza di più creditori. — Più creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene.

Il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori.

Ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se è unito ad altri in unico processo.

4.27 Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario. — Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese, con l'incarico di consegnarli al creditore.

All'atto del versamento si può fare riserva di ripetere la somma versata.

Può altresì evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro eguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi.

4.28 Conversione del pignoramento. — Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli art. 4.84, 4.108 e 4.125, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.

Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.

La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione. Contro l'ordinanza è proponibile reclamo ai sensi dell'art. 3.39.

Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di diciotto mesi la somma determinata a norma del 3° comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale.

Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del 3° comma, ovvero ometta o ritardi di oltre quindici giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel 4° comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell'esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.

Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece. I beni sono liberati dal pignoramento con il versamento dell'intera somma.

L'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità.

4.29 Riduzione del pignoramento. — Su istanza del debitore o anche d'ufficio,

quando il valore dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese e dei crediti di cui all'articolo precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, dispone la riduzione del pignoramento con ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 3.39.

4.30 Estensione del pignoramento. — Se, a seguito dell'intervento degli altri creditori, i beni pignorati siano divenuti insufficienti alla soddisfazione di tutti, il creditore procedente può indicare, all'udienza o con atto notificato e, in ogni caso, non oltre i cinque giorni successivi alla comunicazione fattagli dal cancelliere, l'esistenza di altri beni o crediti del debitore utilmente pignorabili, invitando i creditori intervenuti a estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione.

Se i creditori intervenuti non si giovano, senza giusto motivo, delle indicazioni loro fatte o non rispondono all'invito entro il termine di dieci giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione.

4.31 Cessazione dell'efficacia del pignoramento. — Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi novanta giorni senza che sia stata chiesta la vendita o l'assegnazione.

L'opposizione all'esecuzione sospende il termine di cui al comma precedente, e il termine riprende a decorrere a seguito della comunicazione della sentenza, anche non passata in giudicato, che rigetta l'opposizione.

Sezione IV

Effetti sostanziali del pignoramento

4.32 Estensione del pignoramento. — Il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata.

4.33 Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato. — Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri.

4.34 Alienazione anteriore al pignoramento. — Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento:

- 1) le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, che siano state trascritte successivamente al pignoramento;
- 2) le cessioni di crediti che siano state notificate al creditore ceduto successivamente alla notifica dell'atto di cui all'art. 4.99 o non siano state accettate con atto scritto avente data certa anteriore;
- 3) le alienazioni di universalità di mobili che non abbiano data certa anteriore;
- 4) le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa anteriore.

4.35 Atti che limitano la disponibilità dei beni pignorati. — Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti che importano vincoli di indisponibilità, se non sono stati trascritti prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, e, negli altri casi, se non hanno data certa anteriore al pignoramento.

Non hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione, se sono trascritti successivamente al pignoramento.

4.36 Ipoteche e privilegi. — Nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto:

- 1) delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento;
- 2) dei privilegi per la cui efficacia è necessaria l'iscrizione, se questa ha luogo dopo il pignoramento;
- 3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.

4.37 Estinzione del credito pignorato. — Se oggetto del pignoramento è un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva alla notifica dell'atto di cui all'art. 4.99 non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione.

4.38 *Cessioni e liberazioni di pignoni e di fitti.* — Le cessioni e le liberazioni di pignoni e di fitti non ancora scaduti per un periodo eccedente i tre anni non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, se non sono trascritte anteriormente al pignoramento. Le cessioni e le liberazioni per un tempo inferiore ai tre anni e le cessioni e le liberazioni superiori ai tre anni non trascritte non hanno effetto, se non hanno data certa anteriore al pignoramento e, in ogni caso, non oltre il termine di un anno dalla data della notifica dell'atto di cui all'art. 4.99.

Sezione V

Intervento dei creditori

4.39 *Avviso ai creditori iscritti e ai terzi che vantano diritti sui beni pignorati.* — Debbono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri. Analogo avvertimento va dato a tutti i terzi i quali abbiano trascritto sequestri conservativi, diritti o domande relative ai beni pignorati.

A tal fine è notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal pignoramento, un avviso contenente l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate.

In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non può provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita.

4.40 *Intervento.* — Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito liquido fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione ovvero un diritto reale di godimento risultante da pubblici registri.

Possono altresì intervenire i creditori non muniti di titolo esecutivo i quali:

- a) risultino creditori sulla base della scrittura proveniente dal debitore;
- b) se imprenditori commerciali, risultino creditori alla stregua delle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c.;
- c) se prestatori di lavoro risultino creditori alla stregua della parcella delle spese, dei compensi e delle prestazioni corredata dal parere della competente associazione professionale o sindacato.

4.41 *Forma dell'intervento.* — L'intervento si propone con ricorso il quale deve contenere, a pena di inammissibilità l'indicazione del credito e del suo fatto costitutivo.

Al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità, il titolo esecutivo o sua copia legale, il provvedimento di sequestro, l'estratto dei pubblici registri da cui risulta il diritto di prelazione, la scrittura proveniente dal debitore, l'estratto autentico della scrittura contabile o la parcella corredata dal parere dell'associazione professionale o del sindacato. Il ricorso deve contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. In mancanza le notificazioni e comunicazioni possono effettuarsi presso la cancelleria del giudice.

Il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice dell'esecuzione ed è notificato al debitore unitamente a copia autentica degli allegati di cui al comma precedente. Il cancelliere dà comunicazione dell'intervento al creditore procedente.

4.42 *Effetti dell'intervento.* — L'intervento dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, e, secondo le disposizioni contenute nei capi seguenti, può anche dare diritto a partecipare all'espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti.

Sezione VI

Vendita e assegnazione

4.43 *Termine dilatorio del pignoramento.* — L'istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati non può essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento, tranne che per le cose deteriorabili, delle quali può essere disposta l'assegnazione o la vendita immediata.

4.44 *Termine per l'assegnazione o la vendita del pegno.* — Salve le disposizioni speciali del codice civile, per l'espropriazione delle cose date in pegno e dei mobili soggetti ad ipoteca si seguono le norme del presente codice, ma l'assegnazione o la vendita può essere chiesta senza che sia stata preceduta da pignoramento.

In tal caso il termine per l'istanza di assegnazione o di vendita decorre dalla notificazione del precetto.

4.45 Modi della vendita forzata. — La vendita forzata può farsi con incanto o senza, secondo le forme previste nei capi seguenti.

4.46 Cessazione della vendita forzata. — Se la vendita è fatta in più volte o in più lotti, deve cessare quando il prezzo già ottenuto raggiunge l'importo delle spese e dei crediti menzionati nell'art. 4.28, 1° comma. Il giudice provvede con ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 3.39.

4.47 Assegnazione. — Il creditore pignorante può chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, nei limiti e secondo le regole contenute nei capi seguenti.

Se sono intervenuti altri creditori, l'assegnazione può essere chiesta a vantaggio di uno solo o di più, d'accordo fra tutti.

4.48 Valore minimo per l'assegnazione. — L'assegnazione può essere fatta soltanto per un valore non inferiore a quello risultante dalle spese dell'esecuzione e del valore del bene determinato da un esperto nominato da un giudice dell'esecuzione.

4.49 Forma dell'assegnazione. — L'assegnazione si fa mediante ordinanza del giudice dell'esecuzione contenente l'indicazione dell'assegnatario, del creditore pignorante, di quelli intervenuti, del debitore ed eventualmente del terzo proprietario, del bene assegnato e del prezzo di assegnazione.

4.50 Assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario. — Nel caso di vendita o di assegnazione di un bene gravato da pegno o da ipoteca, l'aggiudicatario o assegnatario, con l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, può concordare col creditore pignorante o ipotecario l'assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore.

In tal caso nel provvedimento di vendita o di assegnazione si deve menzionare l'assunzione del debito.

Sezione VII

Effetti sostanziali della vendita forzata e dell'assegnazione

4.51 Effetto traslativo della vendita forzata. — La vendita forzata trasferisce all'acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l'espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede. Non sono però opponibili all'acquirente diritti acquisiti da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione.

4.52 Diritti di terzi sulla cosa mobile venduta. — Se oggetto della vendita è una cosa mobile, coloro che avevano la proprietà o altri diritti reali su di essa, ma non hanno fatto valere le loro ragioni sulla somma ricavata dall'esecuzione non possono farle valere nei confronti dell'acquirente di buona fede, né possono ripetere dai creditori la somma distribuita. Resta ferma la responsabilità del creditore procedente di mala fede per i danni e per le spese.

4.53 Evizione. — L'acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l'evizione, può ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se la distribuzione è già avvenuta, può ripeterne da ciascun creditore la parte che ha riscossa e dal debitore l'eventuale residuo, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese.

Se l'evizione è soltanto parziale, l'acquirente ha diritto di ripetere una parte proporzionale del prezzo. La ripetizione ha luogo anche se l'aggiudicatario, per evitare l'evizione, ha pagato una somma di denaro.

In ogni caso l'acquirente non può ripetere il prezzo nei confronti dei creditori privilegiati o ipotecari ai quali la causa di evizione non era opponibile.

4.54 Vizi della cosa. Lesione. — Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa.

Essa non può essere impugnata per causa di lesione.

4.55 Locazioni. — Le locazioni consentite da chi ha subito l'espropriazione sono opponibili all'acquirente se hanno data certa anteriore al pignoramento, salvo che, trattandosi di beni mobili, l'acquirente ne abbia conseguito il possesso in buona fede.

Le locazioni immobiliari eccedenti i nove anni che non sono state trascritte anteriormente al pignoramento non sono opponibili all'acquirente, se non nei limiti

di un novennio dall'inizio della locazione.

In ogni caso l'acquirente non è tenuto a rispettare la locazione qualora il prezzo convenuto sia inferiore di un terzo al giusto prezzo o a quello risultante da precedenti locazioni.

Se la locazione non ha data certa, ma la detenzione del conduttore è anteriore al pignoramento della cosa locata, l'acquirente non è tenuto a rispettare la locazione che per la durata corrispondente a quella stabilita dalla legge.

4.56 *Cessioni e liberazioni di pignoni e di fitti.* — Le cessioni e le liberazioni di pignoni e di fitti non ancora scaduti non sono opponibili all'acquirente, salvo che si tratti di cessioni o di liberazioni eccedenti il triennio e trascritte anteriormente al pignoramento o si tratti di anticipazioni fatte in conformità degli usi locali.

4.57 *Norme applicabili all'assegnazione forzata.* — Le norme concernenti la vendita forzata si applicano anche all'assegnazione forzata, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.

4.58 *Diritti dei terzi sulla cosa assegnata.* — Se l'assegnazione ha per oggetto beni mobili, i terzi che ne avevano la proprietà possono, entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione, rivolgersi contro l'assegnatario che ha ricevuto in buona fede il possesso, al solo scopo di ripetere la somma corrispondente al suo credito soddisfatto con l'assegnazione. La stessa facoltà spetta ai terzi che avevano sulla cosa altri diritti reali, nei limiti del valore del loro diritto.

L'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore, ma si estinguono le garanzie prestate da terzi.

4.59 *Evizione della cosa assegnata.* — L'assegnatario, se subisce l'evizione della cosa, ha diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese.

L'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore espropriato, ma non le garanzie prestate da terzi.

4.60 *Assegnazione di crediti.* — Se oggetto dell'assegnazione è un credito, il diritto dell'assegnatario verso il debitore che ha subito l'espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato.

4.61 *Nullità del processo esecutivo.* — L'invalidità dell'espropriazione e la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non hanno effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione.

Sezione VIII

Distribuzione della somma ricavata

4.62 *Composizione della somma ricavata.* — La somma da distribuire è formata da quanto proviene a titolo di prezzo o conguaglio delle cose vendute o assegnate, di rendita o provento delle cose pignorate, di risarcimento di danno da parte dell'aggiudicatario, nonché di sanzioni pecuniarie irrogate al debitore o a terzi ai sensi dei precedenti art. 4.23 e 4.24.

4.63 *Distribuzione della somma ricavata.* — Se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese.

Se vi è stato intervento dei creditori, in mancanza di accordo tra creditori e debitore, il giudice dell'esecuzione o il notaio da lui delegato procede alla redazione di un progetto di distribuzione e lo deposita in cancelleria affinché possa essere esaminato dai creditori e dal debitore, fissando l'udienza per la loro audizione.

Tra la comunicazione dell'invito e l'udienza devono intercorrere almeno dieci giorni.

La mancata partecipazione all'udienza comporta approvazione del progetto.

Se il progetto è approvato o si raggiunge l'accordo di tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale e il giudice dell'esecuzione o il notaio delegato ordina il pagamento delle singole quote, altrimenti si applica l'art. 4.65.

Avverso l'ordinanza che ordina il pagamento delle singole quote, anche qualora sia pronunciata dal notaio delegato, è proponibile opposizione a norma dell'art. 4.179.

4.64 *Domanda di sostituzione.* — I creditori di un creditore avente diritto alla

distribuzione possono chiedere di essere a lui sostituiti, proponendo domanda a norma dell'art. 4.41.

Il giudice dell'esecuzione provvede alla distribuzione anche nei loro confronti, ma le contestazioni relative alle loro domande non possono ritardare la distribuzione tra gli altri creditori concorrenti.

4.65 *Risoluzione delle controversie.* — Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione provvede all'istruzione della causa nelle forme della cognizione piena.

Il giudice, se non sospende totalmente il processo, provvede alla distribuzione della parte della somma ricavata non controversa.

4.66 *Sospensione totale o parziale della distribuzione.* — In caso di proposizione di opposizione di cui al comma precedente, il giudice dell'esecuzione sospende totalmente o parzialmente la distribuzione della somma ricavata fino all'emanazione della sentenza di primo grado.

Per la riassunzione del processo si applica l'art. 4.192.

4.67 *Limiti alla ripetibilità delle somme distribuite.* — I pagamenti effettuati ai sensi degli articoli precedenti sono irripetibili, salva la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza che dispone il pagamento.

I pagamenti sono ripetibili solo in caso:

- a) di riforma o cassazione della sentenza sulla cui base si è proceduto al pagamento;
- b) di accoglimento dell'opposizione avverso decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo;
- c) di dichiarazione con sentenza dell'inesistenza del diritto a cui tutela era stato emanato provvedimento sommario nel corso del processo a cognizione piena;
- d) di evizione della cosa espropriata, nelle ipotesi previste dagli art. 4.53 e 4.59.

CAPO II

Espropriazione mobiliare presso il debitore

Sezione I

Pignoramento

4.68 *Ricerca delle cose da pignorare.* — L'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.

Quando è necessario aprire porte, ripostigli e recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento, l'ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l'assistenza della forza pubblica.

Il tribunale competente per l'esecuzione, su ricorso del creditore, può autorizzare con decreto l'ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre.

In ogni caso l'ufficiale giudiziario può sottoporre a pignoramento, secondo le norme della presente sezione, le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli.

4.69 *Cose mobili assolutamente impignorabili.* — Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge non si possono pignorare:

- 1) le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;
- 2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, gli elettrodomestici e gli impianti di riscaldamento, gli utensili di casa e di cucina unitamente a un mobile idoneo a contenerli, i telefoni e computer, in quanto indispensabili al debitore e alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;
- 3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;

4) le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;

5) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.

4.70 Cose mobili relativamente impignorabili. — Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo, possono essere pignorate separatamente dall'immobile soltanto in mancanza di altri mobili; tuttavia il giudice dell'esecuzione, su istanza del debitore e sentito il creditore, può escludere dal pignoramento, con ordinanza, quelle tra le cose suindicate che sono di uso necessario per la coltura del fondo, o può anche permetterne l'uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione.

Le stesse disposizioni il giudice dell'esecuzione può dare relativamente alle cose destinate dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo.

Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro.

4.71 Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo. — I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati separatamente dall'immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia.

I bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo.

4.72 Scelta delle cose da pignorare. — Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della metà.

In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione.

4.73 Forma del pignoramento. — L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'art. 4.22 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione.

Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l'ufficiale giudiziario redige un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall'esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano.

Il giudice dell'esecuzione liquida con decreto provvisoriamente esecutivo le spese e il compenso spettanti all'esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati. Avverso il decreto è proponibile opposizione nelle forme e nei termini degli art. 3.20 ss.

Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate.

Se il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone di famiglia o addette alla casa o all'ufficio non minori di quattordici anni e non palesemente incapaci, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento.

Il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto devono essere depositati in cancelleria entro le ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Il cancelliere

al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta ordinaria, telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.

Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell'istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l'integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel 1° comma. In tale caso l'ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni.

4.74 *Tempo del pignoramento.* — Il pignoramento non può essere eseguito nei giorni festivi, né prima delle ore sette e dopo le ore ventuno, salvo che ne sia data autorizzazione dal tribunale.

Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte può essere proseguito fino al suo compimento.

4.75 *Custodia dei mobili pignorati.* — L'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del tribunale il denaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Il denaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il giudice dell'esecuzione determina.

Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede, quando il creditore ne fa richiesta, trasportandole presso un luogo di pubblico deposito oppure affidandole a un custode diverso dal debitore; nei casi di urgenza l'ufficiale giudiziario affida la custodia agli istituti autorizzati di cui alle disposizioni di attuazione.

4.76 *Nomina e obblighi del custode.* — Non possono essere nominati custode il creditore o il suo coniuge senza il consenso del debitore, né il debitore o le persone della sua famiglia che convivono con lui senza il consenso del creditore.

Il custode sottoscrive il processo verbale dal quale risulta la sua nomina.

Al fine della conservazione delle cose pignorate, l'ufficiale giudiziario autorizza il custode a lasciarle nell'immobile appartenente al debitore o a trasportarle altrove.

Il custode non può usare delle cose pignorate senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione e deve rendere il conto a norma dell'art. 4.150.

Quando è depositata l'istanza di vendita il giudice dispone la sostituzione del custode nominando l'istituto di cui al 1° comma dell'art. 4.88 che entro trenta giorni, previo invio di comunicazione contenente la data e l'orario approssimativo dell'accesso, provvede al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità. Le persone incaricate dall'istituto, quando risulta necessario per apprendere i beni, possono aprire porte, ripostigli e recipienti e richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni che risultano difficilmente trasportabili con l'impiego dei mezzi usualmente utilizzati l'istituto può chiedere di essere autorizzato a provvedere alla loro custodia nel luogo in cui si trovano.

4.77 *Compenso del custode.* — Il custode non ha diritto a compenso se non l'ha chiesto e se non gli è stato riconosciuto dall'ufficiale giudiziario all'atto della nomina.

Nessun compenso può attribuirsi alle persone indicate nel 1° comma dell'articolo precedente.

4.78 *Unione di pignoramenti.* — L'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già iniziato da altro ufficiale giudiziario, continua le operazioni insieme con lui. Essi redigono unico processo verbale.

4.79 *Pignoramento successivo.* — L'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già compiuto, ne dà atto nel processo verbale descrivendo i mobili precedentemente pignorati, e quindi procede al pignoramento degli altri beni o fa constatare nel processo verbale che non ve ne sono.

Il processo verbale è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo è compiuto anteriormente all'udienza prevista nell'art. 4.80, 1° comma, ovvero alla presentazione del ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nell'ipotesi prevista nel 2° comma dell'art. 4.80. In tal caso il cancelliere ne dà notizia al creditore primo pignorante e l'esecuzione si svolge in unico processo.

Il pignoramento successivo, se è compiuto dopo l'udienza di cui sopra ovvero dopo la presentazione del ricorso predetto, ha gli effetti di un intervento tardivo rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento. Se colpisce altri beni, per questi ha luogo separato processo.

Sezione II

Intervento dei creditori

4.80 *Condizione e tempo dell'intervento.* — Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione. Di tale intervento il cancelliere dà notizia al creditore pignorante.

Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'art. 4.73, non superi ventimila euro, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall'art. 4.83.

4.81 *Facoltà dei creditori intervenuti.* — I creditori intervenuti a norma dell'art. 4.80 partecipano all'espropriazione dei mobili pignorati e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.

4.82 *Intervento tardivo.* — I creditori chirografari che intervengono successivamente ai termini di cui all'art. 4.80, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza.

I creditori che hanno un diritto di prelazione sulle cose pignorate, anche se intervengono a norma del comma precedente, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione.

Sezione III

Vendita e assegnazione

4.83 *Istanza di vendita o di assegnazione.* — Decorso il termine di cui all'art. 4.43, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la distribuzione del denaro e la vendita di tutti gli altri beni.

Dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato possono chiedere anche l'assegnazione.

Al ricorso si deve unire il certificato d'iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati.

4.84 *Provvedimento per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione.* — Sull'istanza di cui all'articolo precedente il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizione delle parti.

All'udienza le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporre.

Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, ovvero il giudice non dispone la sospensione del processo, il giudice stesso dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.

Qualora ricorra l'ipotesi prevista nel 2° comma dell'art. 4.80, e non siano intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il giudice dell'esecuzione provvede con decreto per l'assegnazione o la vendita; altrimenti provvede a norma dei commi precedenti, ma sono sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal 2° comma dell'art. 4.80.

4.85 *Vendita di frutti pendenti o di speciali beni mobili.* — La vendita di frutti pendenti non può essere disposta se non per il tempo della loro maturazione, salvo diverse consuetudini locali.

La vendita dei bachi da seta non può essere fatta prima che siano in bozzoli.

Delle cose indicate nell'art. 4.70 il giudice dell'esecuzione può differire la vendita per il periodo che ritiene necessario a soddisfare le esigenze dell'azienda agraria.

4.86 *Vendita a mezzo di commissionario.* — Il giudice dell'esecuzione può disporre la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario.

Nello stesso provvedimento di cui al 1° comma il giudice, dopo avere sentito, se

necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione.

Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato.

4.87 *Obblighi del commissionario.* — Il commissionario non può vendere se non per contanti. Egli è tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine stabilito dal giudice dell'esecuzione nel suo provvedimento.

Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel termine di un mese dal provvedimento di autorizzazione, il commissionario, salvo che il termine sia prorogato su istanza di tutti i creditori intervenuti, deve riconsegnare i beni, affinché siano venduti all'incanto.

Il compenso al commissionario è stabilito dal giudice dell'esecuzione con decreto.

4.88 *Vendita all'incanto.* — Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il giudice dell'esecuzione, col provvedimento di cui all'art. 4.84, ne stabilisce il giorno, l'ora e il luogo affidandone l'esecuzione a un istituto all'uopo autorizzato.

Nello stesso provvedimento il giudice dell'esecuzione può disporre che, oltre alla pubblicità prevista dal 1° comma dell'art. 4.20, sia fatta anche una pubblicità straordinaria a norma del 3° comma dello stesso articolo.

4.89 *Delega delle operazioni di vendita.* — Il giudice, con il provvedimento di cui all'art. 4.84, può, sentiti gli interessati, delegare all'istituto di cui al 1° comma dell'art. 4.88, ovvero in mancanza a un notaio avente sede nel circondario, il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'art. 4.147, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione.

4.90 *Ricorso al giudice dell'esecuzione.* — Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà il notaio delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o notificazione se anteriore, nonché avverso gli atti del notaio delegato, entro il medesimo termine, con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.

L'ordinanza con cui il giudice provvede sul reclamo è suscettibile di opposizione a norma dell'art. 4.179.

4.91 *Prezzo base dell'incanto.* — Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base è determinato dal minimo del giorno precedente alla vendita.

In ogni altro caso il giudice dell'esecuzione, nel provvedimento di cui all'art. 4.84, sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo di apertura dell'incanto o autorizza, se le circostanze lo consigliano, la vendita al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo.

4.92 *Trasporto e ricognizione delle cose da vendere.* — Chi è incaricato della vendita fa trasportare, quando occorre, le cose pignorate nel luogo stabilito per l'incanto, e può richiedere l'intervento della forza pubblica.

In ogni caso, prima di addivenire agli incanti deve fare, in concorso col custode, la ricognizione degli oggetti da vendersi, confrontandoli con la descrizione contenuta nel processo verbale di pignoramento.

4.93 *Modo dell'incanto.* — Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti secondo la convenienza, per il prezzo base di cui all'art. 4.91. L'aggiudicazione al maggiore offerente segue quando, dopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo raggiunto, non è fatta una maggiore offerta.

Se la vendita non può compiersi nel giorno stabilito, è continuata nel primo giorno seguente non festivo.

Dell'incanto si redige processo verbale, che si deposita immediatamente nella

cancelleria.

4.94 Nuovo incanto. — Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto a un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente.

4.95 Vendita o assegnazione degli oggetti d'oro e d'argento. — Gli oggetti d'oro e d'argento non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco.

Se restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori.

4.96 Pagamento del prezzo e rivendita. — La vendita all'incanto si fa per contanti.

Se il prezzo non è pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente.

La somma ricavata dalla vendita è immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi giudiziari.

Sezione IV

Distribuzione della somma ricavata

4.97 Distribuzione amichevole. — Se i creditori concorrenti chiedono la distribuzione della somma ricavata secondo un piano concordato, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, provvede in conformità.

4.98 Distribuzione giudiziale. — Se i creditori non raggiungono l'accordo di cui all'articolo precedente o il giudice dell'esecuzione non l'approva, ognuno di essi può chiedere che si proceda alla distribuzione della somma ricavata a norma dell'art. 4.63.

CAPO III

Espropriazione presso terzi

Sezione I

Pignoramento ed intervento

4.99 Forma del pignoramento. — Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore a norma del titolo settimo del primo libro.

L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'art. 4.22:

- 1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
- 2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporre senza ordine di giudice;
- 3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente;
- 4) la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all'art. 4.103 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori.

Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'art. 4.43.

L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, è tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'art. 4.18. In tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione entro cinque giorni dall'ultima notificazione.

4.100 Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato. — Se il credito pignorato è garantito da pegno, s'intima a chi detiene la cosa data in pegno di non eseguirne la riconsegna senza ordine di giudice.

Se il credito pignorato è garantito da ipoteca, l'atto di pignoramento deve essere annotato nei libri fondiari.

4.101 Crediti impignorabili. — Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del tribunale ai sensi degli art. 3.31 ss. e per la parte dal medesimo determinata.

Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di

sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate solo per crediti alimentari nella misura autorizzata dal tribunale.

Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.

Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette.

Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.

4.102 *Obblighi del terzo.* — Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'art. 4.99, il terzo è soggetto, relativamente alle cose o alle somme da lui dovute, agli obblighi che la legge impone al custode; il pagamento effettuato al creditore diretto non è opponibile al creditore procedente.

Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'art. 4.29 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza.

4.103 *Dichiarazione del terzo.* — Con dichiarazione all'udienza il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.

Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.

Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice.

4.104 *Mancata o contestata dichiarazione del terzo.* — Se il terzo non compare all'udienza stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il giudice, su istanza del creditore procedente, provvede all'istruzione della causa a norma del libro secondo.

Se il terzo non fa la dichiarazione neppure nel corso del giudizio di primo grado, può essere applicata nei suoi confronti la disposizione dell'art. 2.52, 1° comma.

4.105 *Accertamento dell'obbligo del terzo.* — Con la sentenza che definisce il giudizio di cui all'articolo precedente, il giudice, se accerta l'esistenza del diritto del debitore nei confronti del terzo, fissa alle parti un termine perentorio per la prosecuzione del processo esecutivo.

4.106 *Pluralità di pignoramenti.* — Il terzo deve indicare i pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui.

Se altri pignoramenti sono eseguiti dopo che il terzo abbia fatto la sua dichiarazione, egli può limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti ai quali si riferiva.

Si applicano le disposizioni dell'art. 4.79, 2° e 3° comma.

4.107 *Intervento.* — L'intervento di altri creditori non può avere luogo oltre la prima udienza di comparizione delle parti.

Sezione II

Assegnazione e vendita

4.108 *Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo.* — Se il terzo si dichiara o è dichiarato possessore di cose appartenenti al debitore, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, provvede per l'assegnazione o la vendita delle cose mobili a norma degli art. 4.83 ss., o per l'assegnazione dei crediti a norma dell'articolo seguente.

4.109 *Assegnazione e vendita di crediti.* — Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il giudice dell'esecuzione le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti.

Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di censi o di rendite perpetue o temporanee, e i creditori non ne chiedono d'accordo l'assegnazione, si applicano le regole richiamate nell'articolo precedente per la

vendita di cose mobili.

Il valore delle rendite perpetue e dei censi, quando sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione di cento euro di capitale per cinque euro di rendita.

4.110 *Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato.* — Se il credito assegnato o venduto è garantito da pegno, il giudice dell'esecuzione dispone che la cosa data in pegno sia affidata all'assegnatario o aggiudicatario del credito oppure a un terzo che designa, sentite le parti.

Se il credito assegnato o venduto è garantito da ipoteca, il provvedimento di assegnazione o l'atto di vendita va annotato nei libri fondiari.

CAPO IV

Espropriazione immobiliare

Sezione I

Pignoramento

4.111 *Forma del pignoramento.* — Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per l'individuazione dell'immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che s'intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'art. 4.22.

Immediatamente dopo la notificazione l'ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell'atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari, che trascrive l'atto e gli restituisce una delle note.

Le attività previste nel comma precedente possono essere compiute anche dal creditore pignorante, al quale l'ufficiale giudiziario, se richiesto, deve consegnare gli atti di cui sopra.

4.112 *Espropriazione di mobili insieme con immobili.* — Il creditore può fare pignorare insieme con l'immobile anche i mobili che lo arredano, quando appare opportuno che l'espropriazione avvenga unitamente.

In tal caso l'ufficiale giudiziario forma atti separati per l'immobile e per i mobili, ma li deposita insieme nella cancelleria del tribunale.

4.113 *Deposito dell'atto di pignoramento.* — L'ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento deve depositare immediatamente nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione l'atto di pignoramento e, appena possibile, la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Il creditore pignorante deve depositare il titolo esecutivo e il precetto entro dieci giorni dal pignoramento e, nell'ipotesi di cui all'art. 4.111, ultimo comma, la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Il cancelliere al momento del deposito dell'atto di pignoramento forma il fascicolo dell'esecuzione.

4.114 *Limitazione dell'espropriazione.* — Se un creditore ipotecario estende il pignoramento a immobili non ipotecati a suo favore, il giudice dell'esecuzione può applicare il disposto dell'art. 4.29, oppure può sospendere la vendita fino al compimento di quella relativa agli immobili ipotecati.

4.115 *Custodia dei beni pignorati.* — Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, compresi le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.

Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, può nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore. Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l'immobile non sia occupato dal debitore.

Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti.

Il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità, dispone, al momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia altro soggetto.

4.116 *Modo della custodia.* — Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'art. 4.150.

Ad essi è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell'esecuzione.

Il giudice dell'esecuzione dispone la liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile.

Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano.

Il giudice, con l'ordinanza di cui al 3° comma dell'art. 4.125, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguire la disponibilità.

4.117 Pignoramento successivo. — Il conservatore dei registri immobiliari, se nel trascrivere un atto di pignoramento trova che sugli stessi beni è stato eseguito un altro pignoramento, ne fa menzione nella nota di trascrizione che restituisce.

L'atto di pignoramento con gli altri documenti indicati nell'art. 4.113 è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo è compiuto anteriormente all'udienza prevista nell'art. 4.120. In tale caso l'esecuzione si svolge in unico processo.

Se il pignoramento successivo è compiuto dopo l'udienza di cui sopra, si applica l'art. 4.79, ultimo comma.

4.118 Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione. — Se il pignoramento diviene inefficace per il decorso del termine previsto nell'art. 4.31, il giudice dell'esecuzione con la sentenza di cui all'art. 4.198 dispone che sia cancellata la trascrizione.

Il conservatore dei registri immobiliari provvede alla cancellazione su presentazione della sentenza.

Sezione II

Intervento dei creditori

4.119 Condizioni e tempo dell'intervento. — Si applica l'art. 4.40.

4.120 Facoltà dei creditori intervenuti. — I creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.

4.121 Intervento tardivo. — I creditori chirografari che intervengono oltre l'udienza indicata nell'art. 4.120, ma prima di quella prevista nell'art. 4.63, concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante o di quelli intervenuti in precedenza e a norma dell'articolo seguente.

4.122 Intervento dei creditori iscritti e privilegiati. — I creditori iscritti e i privilegiati che intervengono oltre l'udienza indicata nell'art. 4.120, ma prima di quella prevista nell'art. 4.63, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione, e, quando siano muniti di titolo esecutivo, possono provocare atti dell'espropriazione.

Sezione III

Vendita e assegnazione

Paragrafo 1

Disposizioni generali

4.123 Istanza di vendita. — Decorso il termine di cui all'art. 4.43, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato.

Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro centoventi giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato dai quali risulti la trascrizione dell'acquisto a titolo derivativo dell'esecutato, ove esistente, nonché le trascrizioni e iscrizioni relative all'immobile pignorato eseguite in data successiva al suddetto atto di acquisto e antecedenti alla trascrizione del pignoramento; tale

documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.

Il termine di cui al 2° comma può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori, per giusti motivi e per una durata non superiore a ulteriori centoventi giorni. Un termine di centoventi giorni è inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata. Se la proroga non è richiesta o non è concessa, oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia è dichiarata con sentenza semplificata dettata a verbale, sentite le parti. Il giudice, con la sentenza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l'art. 4.118, 2° comma. Il giudice dichiara altresì l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.

4.124 *Determinazione del valore dell'immobile.* — Il valore dell'immobile è determinato da un esperto nominato dal giudice dell'esecuzione ai sensi del 1° comma dell'articolo precedente.

4.125 *Provvedimento per l'autorizzazione della vendita.* — A seguito dell'istanza di cui all'art. 4.123 il giudice dell'esecuzione, entro trenta giorni dal deposito della documentazione di cui al 2° comma dell'art. 4.123, nomina l'esperto convocandolo davanti a sé per prestare il giuramento e fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'art. 4.39 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di centoventi giorni.

All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporre.

Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse ovvero il giudice non dispone la sospensione del processo, il giudice stesso dispone con ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'art. 4.127. Il giudice con la medesima ordinanza, se le operazioni di vendita non sono delegate ai sensi dell'art. 4.147, stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'art. 4.129 riservandosi di provvedere ai sensi dell'art. 4.131, per il caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell'art. 4.127, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall'art. 4.128, 3° comma, ovvero, infine, per il caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione.

Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all'art. 4.39 che non siano comparsi.

Paragrafo 2

Vendita senza incanto

4.126 *Avviso della vendita.* — Dell'ordine di vendita è dato dal cancelliere, a norma dell'art. 4.20, pubblico avviso contenente l'indicazione degli estremi previsti nell'art. 4.111, del valore dell'immobile determinato a norma dell'art. 4.124, del sito Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con l'avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse.

4.127 *Offerte d'acquisto.* — Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore munito di procura speciale anche a norma dell'art. 4.134, ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta.

L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell'art.

4.125, 3° comma, se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'art. 4.124 o se l'offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.

L'offerta è irrevocabile, salvo che:

- 1) il giudice ordini l'incanto;
- 2) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta.

L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione o del notaio delegato ai sensi dell'art. 4.147 e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Se è stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti.

4.128 *Deliberazione sull'offerta.* — Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.

Se l'offerta è superiore al valore dell'immobile determinato a norma dell'art. 4.124, aumentato di un quinto, la stessa è senz'altro accolta.

Se l'offerta è inferiore a tale valore, il giudice non può far luogo alla vendita se vi è il dissenso del creditore procedente, ovvero se il giudice ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell'incanto.

4.129 *Gara tra gli offerenti.* — Se vi sono più offerte, il giudice dell'esecuzione invita gli offerenti a una gara sull'offerta più alta.

Se la gara non può avere luogo per mancanza di presenza degli offerenti, il giudice dispone la vendita a favore del maggiore offerente se si verificano le condizioni indicate nell'art. 4.128, oppure ordina l'incanto.

4.130 *Provvedimenti relativi alla vendita.* — Il giudice dell'esecuzione, quando fa luogo alla vendita, dispone con decreto il modo del versamento del prezzo e il termine, dalla comunicazione del decreto, entro il quale il versamento deve farsi, e, quando questo è avvenuto, pronuncia il decreto previsto nell'art. 4.141.

Si applica anche a questa forma di vendita la disposizione dell'art. 4.138.

Se il prezzo non è depositato a norma del decreto di cui al 1° comma, il giudice provvede a norma dell'art. 4.142.

Paragrafo 3

Vendita con incanto

4.131 *Contenuto del provvedimento che dispone la vendita.* — Il giudice dell'esecuzione, quando ordina l'incanto, stabilisce, sentito quando occorre un esperto:

- 1) se la vendita si deve fare in uno o più lotti;
- 2) il prezzo base dell'incanto determinato a norma dell'art. 4.124;
- 3) il giorno e l'ora dell'incanto;
- 4) il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e l'incanto, nonché le eventuali forme di pubblicità straordinaria a norma dell'art. 4.20, ultimo comma;
- 5) l'ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d'asta e il termine entro il quale tale ammontare deve essere prestato dagli offerenti;
- 6) la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte;
- 7) il termine, non superiore a sessanta giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve essere depositato e le modalità del deposito.

L'ordinanza è pubblicata a cura del cancelliere.

4.132 *Indivisibilità dei fondi.* — La divisione in lotti non può essere disposta se il frazionamento potrebbe impedire la razionale coltivazione del fondo.

4.133 *Delega a compiere la vendita presso altro tribunale.* — Se una parte dei beni pignorati è situata nella circoscrizione di altro tribunale, con l'ordinanza che dispone la vendita il giudice dell'esecuzione può stabilire che l'incanto avvenga, per quella parte, davanti al tribunale del luogo in cui è situata.

In tale caso, copia dell'ordinanza è trasmessa dal cancelliere al presidente del tribunale delegato, il quale nomina un giudice per l'esecuzione della vendita.

4.134 *Persone ammesse agli incanti.* — Salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte all'incanto.

Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di procuratore munito di procura speciale.

Le offerte dei procuratori speciali possono essere effettuate anche per persone da nominare.

4.135 Prestazione della cauzione. — Per offrire all'incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma dell'ordinanza di cui all'art. 4.131.

Se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo che lo stesso non abbia omissis di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell'intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.

4.136 Modalità dell'incanto. — L'incanto ha luogo davanti al giudice dell'esecuzione, nella sala delle udienze pubbliche.

Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l'offerta precedente nella misura indicata nelle condizioni di vendita.

Allorché siano trascorsi tre minuti dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore, l'immobile è aggiudicato all'ultimo offerente.

Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa è superata da un'altra, anche se poi questa è dichiarata nulla.

4.137 Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio dell'aggiudicatario. — L'aggiudicatario deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice che ha proceduto alla vendita. In mancanza, le notificazioni e comunicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso.

4.138 Aggiudicazione per persona da nominare. — Il procuratore speciale, che è rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve dichiarare in cancelleria nei tre giorni dall'incanto il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando il mandato.

In mancanza, l'aggiudicazione diviene definitiva al nome del procuratore.

4.139 Offerte dopo l'incanto. — Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto.

Le offerte di cui al 1° comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui all'art. 4.129, prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione prevista dall'art. 4.131, n. 5.

Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere dà pubblico avviso a norma dell'art. 4.126 e comunicazione all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del 2° comma.

Alla gara possono partecipare, oltre agli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti, anche l'aggiudicatario, nonché qualsiasi altro terzo che, entro il termine fissato dal giudice, abbia versato o integrato la cauzione nella misura di cui al 2° comma.

All'udienza fissata per la gara si provvede ai sensi degli art. 4.128 ss.

4.140 Versamento del prezzo. — L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'art. 4.131, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l'avvenuto versamento.

Se l'immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l'aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice dell'esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.

Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto ed il conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata.

4.141 *Trasferimento del bene espropriato.* — Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assunte dall'aggiudicatario a norma dell'art. 4.50. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento, nonché delle trascrizioni non opponibili al creditore pignorante.

Il decreto contiene altresì l'ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto.

Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio.

4.142 *Inadempienza dell'aggiudicatario.* — Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto.

Per il nuovo incanto si procede a norma degli art. 4.131 ss. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza.

4.143 *Termine per l'istanza di assegnazione.* — Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'incanto, può presentare istanza di assegnazione a norma dell'articolo seguente per il caso in cui la vendita all'incanto non abbia luogo per mancanza di offerte.

4.144 *Istanza di assegnazione.* — L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'art. 4.48 ed al prezzo determinato a norma dell'art. 4.124.

4.145 *Provvedimento di assegnazione.* — Se la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice provvede su di esse fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio.

Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'art. 4.141.

4.146 *Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto.* — Se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli art. 4.149 ss., oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'art. 4.131 perché si proceda a nuovo incanto.

Il giudice può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quarto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'art. 4.127.

Si applica il 3° comma, secondo periodo, dell'art. 4.125.

Paragrafo 4

Delega delle operazioni di vendita

4.147 *Delega delle operazioni di vendita.* — Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'art. 4.125, 3° comma, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente sede nel circondario, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al 3° comma del medesimo art. 4.125. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 4.127 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto.

Il notaio delegato provvede:

1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'art. 4.124, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'art. 4.125, 1° comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi delle disposizioni di attuazione;

- 2) agli adempimenti previsti dall'art. 4.126 e, ove occorrenti, dall'art. 4.131, 2° comma;
- 3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'art. 4.128 e agli ulteriori adempimenti di cui agli art. 4.129 e 4.130;
- 4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'art. 4.136;
- 5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'art. 4.138;
- 6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'art. 4.139 e sul versamento del prezzo nell'ipotesi di cui all'art. 4.140, 2° comma;
- 7) sull'istanza di assegnazione di cui all'art. 4.145;
- 8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'art. 4.146;
- 9) alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'art. 4.142;
- 10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'art. 4.50;
- 11) all'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 4.141;
- 12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che provvede ai sensi dell'art. 4.153;
- 13) ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.

Nell'avviso di cui all'art. 4.126 è specificato che tutte le attività, che, a norma degli art. 4.127 ss., devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal notaio delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di cui al 1° comma.

Il notaio delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.

Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal notaio delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'art. 4.134, 2° comma.

Se il prezzo non è stato versato nel termine, il notaio delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli art. 4.130, 4.140 e 4.145, 2° comma, il professionista delegato predispose il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il notaio delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'art. 4.146.

Il cancelliere è tenuto a dare tempestiva comunicazione al notaio delegato dell'avvenuta pronuncia del decreto di trasferimento da parte del giudice. Da tale comunicazione decorre il termine, di venti giorni, per la registrazione del decreto ad opera del notaio delegato.

Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice.

I provvedimenti di cui all'art. 4.141 restano riservati al giudice dell'esecuzione in ogni caso di delega al notaio delle operazioni di vendita.

4.148 Ricorso al giudice dell'esecuzione. — Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il notaio delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono

proporre reclamo avverso il predetto decreto, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o notificazione se anteriore, nonché avverso gli atti del notaio delegato, entro il medesimo termine, con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.

L'ordinanza con cui il giudice provvede sul reclamo è suscettibile di opposizione a norma dell'art. 4.179.

Sezione IV

Amministrazione giudiziaria

4.149 *Nomina dell'amministratore giudiziario.* — L'amministrazione giudiziaria dell'immobile è disposta per un tempo non superiore a tre anni e affidata a uno o più creditori o a un istituto all'uopo autorizzato, oppure allo stesso debitore se tutti i creditori vi consentono.

All'amministratore si applica il disposto degli art. 1.85 ss.

4.150 *Rendiconto.* — L'amministratore, nel termine fissato dal giudice dell'esecuzione, e in ogni caso alla fine di ciascun trimestre, deve presentare in cancelleria il conto della sua gestione e depositare le rendite disponibili nei modi stabiliti dal giudice.

Al termine della gestione l'amministratore deve presentare il rendiconto finale.

I conti parziali e quello finale debbono essere approvati dal giudice. Questi, con ordinanza risolve le contestazioni che sorgano in merito ad essi.

4.151 *Assegnazione delle rendite.* — Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria, il giudice dell'esecuzione può disporre che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori a norma dell'art. 4.153.

4.152 *Cessazione dell'amministrazione giudiziaria.* — In ogni momento il creditore pignorante o uno dei creditori intervenuti può chiedere che il giudice dell'esecuzione, sentite le altre parti, proceda a nuovo incanto o all'assegnazione dell'immobile. Durante l'amministrazione giudiziaria ognuno può fare offerta d'acquisto a norma degli art. 4.127 ss.

L'amministrazione cessa, e deve essere ordinato un nuovo incanto, quando viene a scadere il termine previsto nell'ordinanza di cui all'art. 4.149, tranne che il giudice, su richiesta di tutte le parti, non ritenga di poter concedere una o più proroghe che non prolunghino complessivamente l'amministrazione oltre i tre anni.

Sezione V

Distribuzione della somma ricavata

4.153 *Rinvio.* — Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 4.63.

CAPO V

Espropriazione dei beni indivisi

4.154 *Pignoramento.* — Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.

In tal caso del pignoramento è notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice.

4.155 *Convocazione dei comproprietari.* — Il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati, provvede, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore.

Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'art. 4.124.

4.156 *Divisione.* — Se si deve procedere alla divisione, l'esecuzione è sospesa finché sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata la sentenza che dispone la divisione.

Avvenuta la divisione, la vendita o l'assegnazione dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme contenute nei capi precedenti.

CAPO VI

Espropriazione contro il terzo proprietario

4.157 *Modo dell'espropriazione.* — Quando oggetto dell'espropriazione è un bene gravato da pegno o da ipoteca per un debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode o sia stata dichiarata simulata su domanda dei creditori, si applicano le disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono.

4.158 *Notificazione del titolo esecutivo e del precetto.* — Il titolo esecutivo e il precetto debbono essere notificati anche al terzo.

Nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene del terzo che s'intende espropriare.

4.159 *Disposizioni particolari.* — Il pignoramento e in generale gli atti d'espropriazione si compiono nei confronti del terzo, al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, tranne il divieto di cui all'art. 4.134, 1° comma.

Ogni volta che a norma dei capi precedenti deve essere sentito il debitore, è sentito anche il terzo.

TITOLO TERZO

Dell'esecuzione forzata per consegna o rilascio

4.160 *Ambito di applicazione.* — Se non è adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata mobile infungibile o immobile, l'avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del presente titolo.

4.161 *Precetto per consegna o rilascio.* — Il precetto per consegna di beni mobili infungibili o rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui all'art. 4.7, anche la descrizione sommaria dei beni stessi.

Se il titolo esecutivo dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l'intimazione va fatta con riferimento a tale termine.

4.162 *Modo della consegna.* — Decorso il termine indicato nel precetto, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo in cui le cose si trovano e le ricerca a norma dell'art. 4.68; quindi ne fa consegna alla parte istante o a persona da lei designata.

4.163 *Cose pignorate.* — Se le cose da consegnare sono pignorate, la consegna non può avere luogo, e la parte istante deve fare valere le sue ragioni mediante opposizione a norma degli art. 4.185 ss.

4.164 *Modo del rilascio.* — L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà.

Nel giorno e nell'ora stabiliti, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo dell'esecuzione e, facendo uso, quando occorre, dei poteri a lui consentiti dall'art. 4.68, immette la parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell'immobile, del quale le consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore.

4.165 *Estinzione dell'esecuzione per rinuncia della parte istante.* — L'esecuzione si estingue se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario procedente.

4.166 *Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione.* — Se nell'immobile si trovano cose mobili appartenenti alla parte tenuta al rilascio e che non debbono essere consegnate, l'ufficiale giudiziario, se la stessa parte non le asporta immediatamente, può disporne, nell'ipotesi in cui i beni abbiano valore non irrisorio, la custodia sul posto anche a cura della parte istante, se consente di custodirle, o il trasporto e il deposito in altro luogo, con spese a carico del debitore o vendita in danno.

Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode.

4.167 *Provvedimenti temporanei.* — Se nel corso dell'esecuzione sorgono difficoltà che non ammettono dilazione, l'ufficiale giudiziario e ciascuna parte può chiedere, anche verbalmente, al giudice competente per l'esecuzione i

provvedimenti temporanei occorrenti. Il giudice provvede con ordinanza.

4.168 *Spese dell'esecuzione.* — Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante.

La liquidazione delle spese e degli onorari di difesa è fatta dal giudice dell'esecuzione a norma degli art. 1.29 ss. con decreto provvisoriamente esecutivo opponibile nelle forme e nei termini dell'art. 3.20 ss.

TITOLO QUARTO

Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare fungibili

4.169 *Ambito di applicazione.* — Se non è adempiuto un obbligo di fare fungibile o di distruggere un'opera fatta in violazione di un obbligo di non fare, l'avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal presente titolo ove sia necessario vincere la resistenza possessoria dell'obbligato.

Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa, trattandosi di un bene produttivo di ricchezza, è di pregiudizio all'economia del paese.

4.170 *Provvedimenti.* — Chi intende ottenere l'esecuzione forzata di un obbligo di fare o di disfare, dopo la notificazione del precetto, deve chiedere con ricorso al giudice la fissazione di un'udienza per la determinazione delle modalità dell'esecuzione.

Il giudice dell'esecuzione provvede sentita la parte obbligata. Nella sua ordinanza designa l'ufficiale giudiziario che deve procedere all'esecuzione e le persone che debbono provvedere al compimento dell'opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta.

4.171 *Contestazioni dell'obbligato.* — Se nel corso dell'udienza la parte obbligata contesta di avere già adempiuto esattamente, o che il contenuto dell'obbligo di fare non è esattamente determinato ovvero insorgano controversie sull'interpretazione del titolo, il giudice, se del caso con l'assistenza di un consulente tecnico, provvede a risolvere l'incidente con ordinanza soggetta alla disciplina degli art. 4.179 ss.

4.172 *Difficoltà sorte nel corso dell'esecuzione.* — L'ufficiale giudiziario può farsi assistere dalla forza pubblica. Se nel corso dell'esecuzione sorgono delle difficoltà l'ufficiale giudiziario e ciascuna parte può rivolgersi al giudice dell'esecuzione che provvede con ordinanza.

4.173 *Rimborso delle spese.* — Al termine dell'esecuzione o nel corso di essa, la parte istante presenta al giudice dell'esecuzione la nota delle spese anticipate vistata dall'ufficiale giudiziario, con domanda di decreto d'ingiunzione.

Il giudice dell'esecuzione, quando riconosce giustificate le spese denunciate, provvede con decreto provvisoriamente esecutivo opponibile nelle forme e nei termini degli art. 3.20 ss.

TITOLO QUINTO

Dell'esecuzione degli obblighi di fare infungibili, degli obblighi di non fare e degli obblighi di rilasciare dichiarazioni di volontà

4.174 *Esecuzione degli obblighi di fare infungibili e di non fare.* — I provvedimenti di condanna di obblighi di fare infungibili o di obblighi di non fare, oltre al risarcimento del danno maturato a seguito della violazione già compiuta e agli eventuali altri obblighi restitutori, determinano la pena pecuniaria privata che l'obbligato dovrà corrispondere al creditore per ogni giorno di persistenza della violazione.

La pena pecuniaria è commisurata all'entità necessaria a indurre l'obbligato all'esecuzione spontanea. Essa, per ogni giorno di violazione, non può essere inferiore a cento euro e superiore a centomila euro.

La presente disposizione non si applica in ipotesi di obblighi di prestazione di lavoro autonomo o dipendente.

4.175 *Liquidazione della pena pecuniaria.* — La liquidazione della pena pecuniaria è effettuata su richiesta del creditore dal tribunale competente ai sensi dell'art. 1.35 nelle forme previste dagli art. 3.31 ss.

4.176 *Attuazione dell'obbligo contrattuale o legale di rilasciare dichiarazioni di volontà.* — Se è inadempito l'obbligo di concludere un contratto o l'obbligo legale di rilasciare una dichiarazione di volontà, l'altra parte, qualora sia ancora possibile, può chiedere al giudice della cognizione piena o sommaria l'emanazione di un provvedimento che produca gli stessi effetti del contratto non concluso o della dichiarazione di volontà non rilasciata.

Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile.

TITOLO SESTO

Delle opposizioni e della sospensione

CAPO I

Opposizione all'esecuzione

4.177 *Nozione e motivi di opposizione.* — L'opposizione all'esecuzione è il mezzo di difesa esperibile dal debitore e dal terzo assoggettato all'esecuzione per contestare il diritto del creditore istante di procedere ad esecuzione forzata nei loro confronti, nonché per contestare i poteri dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo.

L'opposizione può essere fondata su motivi di rito, con i quali si contesti l'esistenza del titolo esecutivo, e su motivi di merito, con i quali si contesti l'esistenza del diritto sostanziale rappresentato dal titolo esecutivo.

Tramite l'opposizione all'esecuzione non possono essere fatti valere motivi di impugnazione o di opposizione del provvedimento costituente titolo esecutivo.

4.178 *Forma e termini dell'opposizione.* — Se l'esecuzione non è ancora iniziata si può proporre opposizione a precetto con ricorso al giudice indicato dall'art. 4.7, 3° comma.

Se l'esecuzione è iniziata l'opposizione si propone con ricorso al giudice dell'esecuzione o, in mancanza, al giudice competente per l'esecuzione.

L'opposizione contro il creditore procedente deve essere proposta entro il termine perentorio di venti giorni dall'inizio dell'esecuzione. L'opposizione contro il creditore intervenuto munito di titolo esecutivo deve proporsi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del ricorso d'intervento o dalla proposizione dell'intervento in udienza.

Il processo introdotto dal ricorso in opposizione si svolge secondo le forme del processo a cognizione piena.

CAPO II

Opposizione agli atti esecutivi

4.179 *Nozione e motivi di opposizione.* — L'opposizione agli atti esecutivi è il mezzo di difesa tramite il quale provocare il controllo giudiziale sui vizi formali ed extraformali, ivi compresa la pignorabilità dei beni, nonché sulle scelte di opportunità degli atti dei processi di esecuzione.

4.180 *Legittimazione.* — Legittimati all'opposizione agli atti esecutivi sono il debitore, il terzo assoggettato ad esecuzione per debito altrui, il terzo pignorato ai sensi dell'art. 4.99, il creditore procedente e i creditori intervenuti, i terzi partecipanti ai procedimenti di vendita e comunque titolari di diritti lesi da atti esecutivi ove non sia previsto a loro favore altro rimedio tipico.

4.181 *Termini per la proposizione.* — L'opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta entro il termine perentorio di venti giorni dalla conoscenza del singolo atto.

Resta ferma la rilevabilità d'ufficio da parte del giudice dell'esecuzione dei vizi formali ed extraformali nei limiti previsti dal libro primo.

4.182 *Giudice legittimato a provvedere sull'opposizione.* — L'opposizione contro atti posti in essere da soggetti diversi dal giudice si propone al giudice dell'esecuzione, o, in mancanza, al giudice competente per l'esecuzione.

L'opposizione contro provvedimenti del giudice si propone al presidente del tribunale il quale, nel rispetto delle regole tabellari, designa un giudice diverso da quello che ha emanato il provvedimento opposto.

4.183 *Forma dell'opposizione e procedimento.* — L'opposizione si propone con ricorso e il processo si svolge nelle forme del processo a cognizione piena, salvo quanto disposto dai commi successivi del presente articolo.

L'appello contro la sentenza del giudice monocratico si propone al tribunale collegiale. Del collegio non possono fare parte il giudice dell'esecuzione e il diverso giudice che eventualmente si è pronunciato in primo grado. Nel giudizio di appello non possono proporsi nuove contestazioni, nuove eccezioni e nuove prove.

I termini previsti dal n. 8 dell'art. 2.1 e dal 4° comma dell'art. 2.4 sono ridotti alla metà.

Sono ridotti alla metà anche i termini per appellare e proporre ricorso per cassazione.

4.184 *Sospensione del termine di efficacia del pignoramento.* — L'opposizione agli atti esecutivi sospende il decorso del termine previsto dall'art. 4.31, e il termine riprende a decorrere a seguito della comunicazione della sentenza, anche non passata in giudicato, che rigetta l'opposizione.

CAPO III

Opposizione di terzi

4.185 *Forma dell'opposizione e procedimento.* — Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni.

Il processo si svolge secondo le forme del processo a cognizione piena.

4.186 *Opposizione tardiva.* — L'opposizione di terzo all'esecuzione, relativa a beni mobili pignorati, proposta dopo la vendita è trattata come opposizione in sede di distribuzione.

4.187 *Limiti alla prova nella opposizione avverso espropriazione mobiliare.* — Il terzo opponente deve provare il suo diritto sui beni mobili pignorati tramite atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

La prova testimoniale, ed ogni altro mezzo di prova sono ammessi solo se l'esistenza del diritto del terzo è resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore.

CAPO IV

Disposizione comune alle opposizioni

4.188 *Prosecuzione delle opposizioni dopo la vendita forzata.* — Se non vi è stata sospensione, dopo la vendita forzata:

- a) l'opposizione all'esecuzione fondata su motivi di merito prosegue come opposizione in sede di distribuzione;
- b) l'opposizione all'esecuzione fondata su motivi di rito prosegue al fine dell'accertamento degli eventuali danni dovuti dal creditore;
- c) l'opposizione agli atti esecutivi prosegue al fine dell'accertamento degli eventuali danni dovuti all'opponente;
- d) l'opposizione di terzo all'esecuzione se relativa ai beni mobili pignorati prosegue come opposizione in sede di distribuzione; se relativa a beni immobili pignorati prosegue come giudizio avente ad oggetto il diritto di proprietà o l'altro diritto reale vantato dal terzo.

CAPO V

Sospensione

4.189 *Limiti della sospensione.* — Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo, l'esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del giudice dell'esecuzione o del giudice competente per l'esecuzione.

4.190 *Sospensione da parte del giudice competente a conoscere l'opposizione.* —

La proposizione delle opposizioni previste nei primi tre capi del presente titolo non sospende l'esecuzione già iniziata o l'esecutività del titolo esecutivo.

In caso di proposizione di opposizione il giudice, su istanza del ricorrente, accoglie o rigetta la richiesta di sospensione a seconda che ritenga probabile o no l'esistenza dei motivi di opposizione.

Il procedimento di sospensione è disciplinato dagli art. 3.31 ss.

La domanda di sospensione è proponibile solo col ricorso introduttivo del giudizio di opposizione.

4.191 *Effetti della sospensione.* — Quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione.

4.192 *Riassunzione.* — Il processo esecutivo può essere riassunto con ricorso nel termine perentorio di due anni dalla pubblicazione della sentenza anche non passata in giudicato che rigetta l'opposizione. Altrimenti il processo si estingue ma l'estinzione dev'essere eccepita dal debitore prima di ogni altra sua difesa.

4.193 *Sospensione su istanza delle parti.* — Il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell'incanto. Sull'istanza, il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito e, se l'accoglie, dispone, nei casi di cui al 2° comma dell'art. 4.20, che, il provvedimento di sospensione, nei cinque giorni successivi al suo deposito, sia comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima. La sospensione è disposta per una sola volta. L'ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore.

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire.

Nelle espropriazioni mobiliari l'istanza per la sospensione può essere presentata non oltre la fissazione della data di asporto dei beni ovvero fino a dieci giorni prima della data della vendita se questa deve essere espletata nei luoghi in cui essi sono custoditi e, comunque, prima dell'effettuazione della pubblicità commerciale ove disposta. Nelle espropriazioni presso terzi l'istanza di sospensione non può più essere proposta dopo la dichiarazione del terzo.

TITOLO SETTIMO

Dell'estinzione del processo

4.194 *Estinzione per decorso dei termini per l'istanza di vendita.* — Se l'istanza di vendita è proposta oltre i termini previsti dalla legge il processo si estingue, se l'estinzione è eccepita dal debitore prima di ogni altra difesa.

4.195 *Estinzione per rinuncia.* — Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti tempestivamente muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti.

Dopo la vendita o l'assegnazione il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti.

Si applicano le disposizioni dell'art. 2.142, in quanto compatibili.

4.196 *Estinzione per inattività delle parti.* — Se nel corso del processo, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, non si presenta all'udienza il creditore procedente o un creditore intervenuto tempestivamente munito di titolo esecutivo, il giudice dell'esecuzione fissa un'udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti.

Se nessuno dei creditori di cui al precedente comma si presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo.

Dopo la vendita o l'assegnazione la presenza all'udienza anche di un solo creditore intervenuto non munito di titolo esecutivo impedisce il rinvio dell'udienza o la successiva estinzione.

I creditori non hanno l'onere di partecipare alle udienze destinate alla vendita

forzata.

4.197 *Estinzione per infruttuosità dell'esecuzione.* — L'estinzione è pronunciata d'ufficio in caso di pignoramento di beni mobili d'infimo valore o di ripetuta infruttuosità della vendita forzata.

4.198 *Pronuncia dell'estinzione.* — L'estinzione è pronunciata dal giudice dell'esecuzione mediante sentenza semplificata dettata a verbale.

4.199 *Effetti dell'estinzione.* — L'estinzione del processo non estingue l'azione esecutiva.

L'estinzione del processo rende inefficaci gli atti compiuti ma non i provvedimenti di aggiudicazione o di assegnazione.

Se l'estinzione avviene prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il giudice dell'esecuzione dichiara l'inefficacia del pignoramento e ordina la cancellazione dell'eventuale trascrizione.

Se l'estinzione avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione la somma ricavata o residua è consegnata al debitore.

Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diverso accordo tra loro.

Con l'ordinanza che dichiara l'estinzione il giudice dell'esecuzione provvede alla liquidazione dei compensi spettanti all'eventuale notaio delegato ponendoli a carico delle parti solidalmente, salvo diverso accordo tra loro. Contro l'ordinanza relativa ai compensi è proponibile opposizione nei termini e nelle forme previste dagli art. 3.20 ss.

Avvenuta l'estinzione il custode rende al debitore il conto che è discusso e chiuso davanti al giudice dell'esecuzione.

--- Estremi documento ---

Archivio: foro italiano

Tipo documento: monografia

Nella rivista: anno 2009, parte V, col. 72

--- Note ---

LIBRO QUINTO DELLA GIURISDIZIONE VOLONTARIA

5.1 *Ambito di applicazione.* — Nei casi in cui eccezionalmente la legge devolve al giudice attività di gestione di interessi e non di tutela dei diritti, si applicano le disposizioni del presente libro.

5.2 *Forma della domanda e del provvedimento.* — La domanda si propone con ricorso e il giudice provvede con decreto se il provvedimento dev'essere pronunciato nei confronti di una sola parte, e con ordinanza se il provvedimento deve essere pronunciato nei confronti di più parti.

Se il provvedimento richiesto deve essere pronunciato nei confronti di più parti, queste devono essere rappresentate da un avvocato.

Se al processo deve partecipare il pubblico ministero, copia del ricorso è depositata presso il suo ufficio.

5.3 *Efficacia del provvedimento.* — Il decreto o l'ordinanza sono immediatamente efficaci.

Il decreto o l'ordinanza di rigetto sono privi di qualsiasi efficacia preclusiva.

Il decreto o l'ordinanza di accoglimento sono sempre modificabili e revocabili, su istanza di parte, dal giudice che li ha emanati.

Restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla conoscenza della modifica o della revoca.

5.4 *Reclamo.* — Si applica l'art. 3.39 in quanto compatibile.

5.5 *Procedimento in confronto di una sola parte.* — Il presidente designa il magistrato incaricato della decisione; questi, ove ne ravvisi l'opportunità, fissa l'udienza per l'audizione del ricorrente.

Nei dieci giorni successivi al deposito del ricorso presso l'ufficio del pubblico ministero, questi può depositare osservazioni nella cancelleria del giudice adito e richiedere la fissazione dell'udienza.

Nel corso dell'udienza il giudice assume le informazioni necessarie, può invitare l'istante a depositare ulteriori documenti e a fornire chiarimenti, nonché a notificare il ricorso ad altri soggetti interessati indicati dal giudice.

5.6 Procedimento in confronto di più parti. — Si applica l'art. 3.35 in quanto compatibile.

5.7 Questione pregiudiziale relativa a diritti. — Se all'emanazione dei provvedimenti di cui al presente libro è pregiudiziale una questione relativa a diritti che non debba essere per legge conosciuta con autorità di cosa giudicata, il giudice ne conosce ai fini limitati del giudizio in corso.

5.8 Tutela giurisdizionale dei diritti incisi. — Il titolare dei diritti incisi da provvedimenti di cui al presente libro, può farli valere nelle forme proprie della tutela giurisdizionale dei diritti.

--- Estremi documento ---

Archivio: foro italiano

Tipo documento: monografia

Nella rivista: anno 2009, parte V, col. 103

--- Note ---

LIBRO SESTO DEI MODI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TITOLO PRIMO

Del tentativo obbligatorio di conciliazione-decisione allo stato degli atti

6.1 Ambito di applicazione del procedimento e condizione di proponibilità. — Per le controversie ... (ad esempio di lavoro subordinato, d'infortunistica stradale ed altre da determinare) costituisce condizione di proponibilità all'instaurazione di un processo a cognizione piena davanti al giudice, l'aver preventivamente svolto un procedimento di cui al presente titolo.

Il mancato svolgimento del procedimento previsto dal presente titolo è eccezionale nel corso del processo a cognizione piena solo dal convenuto nella comparsa di risposta.

6.2 Instaurazione del procedimento. — Il procedimento di cui al presente titolo è introdotto con ricorso redatto secondo le forme indicate nell'art. 2.1, 1° comma.

Il ricorso va rivolto all'ufficio di conciliazione competente e contiene l'indicazione specifica degli elementi di prova che devono essere contestualmente prodotti.

A seguito del deposito del ricorso presso l'ufficio di conciliazione, il presidente designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non minore di quaranta e non superiore a cinquanta giorni se la notificazione è da effettuarsi in Italia, e rispettivamente di settanta e novanta giorni se la notificazione è da effettuarsi all'estero.

Si applicano, in quanto compatibili, gli art. 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7.

La comparsa di risposta deve essere depositata almeno dieci giorni prima dell'udienza e contiene l'indicazione specifica degli elementi di prova che devono essere contestualmente prodotti.

6.3 Costituzione del collegio. — Il collegio è costituito dal presidente, designato dal dirigente dell'ufficio di conciliazione, e dagli avvocati delle parti. Se il convenuto non si costituisce od omette di nominare il proprio avvocato, alla designazione provvede il dirigente dell'ufficio.

6.4 Udienza davanti al collegio. — Le parti devono comparire personalmente davanti al collegio per essere liberamente interrogate sui fatti della controversia.

La mancata comparizione del ricorrente comporta ammissione dei fatti posti dalla controparte a fondamento della sua difesa.

La mancata comparizione della controparte comporta ammissione dei fatti posti dal ricorrente a fondamento del suo ricorso.

La mancata comparizione di entrambe le parti comporta l'improcedibilità.

All'udienza il collegio tenta la conciliazione delle parti e, ove questa non sia raggiunta, il presidente formula una specifica proposta conciliativa. In caso di mancata adesione delle parti, questa costituisce il dispositivo della decisione allo stato degli atti che, unitamente alla liquidazione delle spese, il presidente del collegio redige e deposita nella segreteria dell'ufficio di conciliazione entro dieci giorni dall'udienza.

6.5 Efficacia della decisione. — La decisione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente ha efficacia di titolo esecutivo.

Contro di essa ciascuna parte può proporre opposizione davanti al giudice competente entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione della decisione.

Si applicano, in quanto compatibili, gli art. 3.18, 3.19, 3.20, 3.22, 3.23, 3.25, 3.27 e 3.29.

La mancata proposizione in termini dell'opposizione determina l'immutabilità dell'efficacia esecutiva della decisione del collegio di conciliazione.

6.6 Preclusioni nel corso del processo a cognizione piena. — Nel corso di giudizio di opposizione non possono essere allegati fatti costitutivi, impeditivi, modificativi e estintivi ulteriori a quelli che si sono indicati nel ricorso o che avrebbero potuto essere indicati nella comparsa di risposta davanti all'ufficio di conciliazione.

La controparte non costituitasi davanti all'ufficio di conciliazione non può proporre opposizione davanti al giudice, salvo la rimessione in termini.

6.7 Proponibilità della domanda davanti al giudice per decorso dei termini. — Se la decisione di cui all'ultimo comma del precedente art. 6.4 non è depositata nella segreteria dell'ufficio di conciliazione entro il termine di cento giorni dal deposito del ricorso, la domanda diviene proponibile davanti al giudice.

Il termine di cui al comma precedente è elevato a centocinquanta giorni se la notificazione è stata effettuata all'estero.

TITOLO SECONDO Dell'arbitrato

[...]

--- Estremi documento ---

Archivio: foro italiano

Tipo documento: monografia

Nella rivista: anno 2009, parte V, col. 103

--- Note ---